



# COMUNE DI CAPRIATI A VOLTURNO

PROVINCIA DI CASERTA

COMMITTENTE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI  
CAPRIATI A VOLTURNO

OGGETTO

REDAZIONE PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.),  
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE  
(R.U.E.C.), VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
(V.A.S.) - L.R. 16/2004

FASE  
ATTUATIVA  
(integrazione)

TAV.

NTA-II

IL PROGETTISTA

*dott. arch. RAFFAELE PIZZI*

NORME TECNICHE DI  
ATTUAZIONE

DATA:

AUTORIZZAZIONI

STUDIO: VIA SAN NICOLA, 14 AVERSA (CE)

<b>PREMESSA.....</b>	<b>5</b>
<b>CAPO 1. – GENERALITA’ .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 1 – PRINCIPI E SCOPI .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 2 – COMPOSIZIONE DEL P.U.C. ....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 3 – INTERPRETAZIONE DEGLI ELABORATI DEL P.U.C. ....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 4 – REGIME DEGLI INTERVENTI EDILIZI .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 5 – TERMINOLOGIA.....</b>	<b>9</b>
<b>CAPO 2. – USI DEL TERRITORIO .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 6 – DESTINAZIONI RESIDENZIALE (DR) .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 7 – DESTINAZIONI TERZIARIE (DT).....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 8 – DESTINAZIONI PRODUTTIVE (DP) .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 9 – DESTINAZIONI TURISTICO-RICETTIVE(DTR).....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 10 – DESTINAZIONI AGRICOLE (DAG) .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 11 – INFRASTRUTTURE E SERVIZI (URB).....</b>	<b>10</b>
<b>CAPO 3. – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO.....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 12 – PRINCIPI .....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 13 – TRASFORMAZIONI E INTERVENTI .....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 14 – DESTINAZIONI D’USO DEGLI EDIFICI ESISTENTI .....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 15 – MUTAMENTI D’USO CON E SENZA OPERE EDILI.....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 16 – MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD .....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 17 – PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE .....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 18 – NUOVE COSTRUZIONI .....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 19 – MANUTENZIONE ORDINARIA .....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 20 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA .....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 21 – RESTAURO.....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 22 – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA .....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 23 – RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA .....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 24 – RISANAMENTO CONSERVATIVO .....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 25 – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 26 – SOSTITUZIONE EDILIZIA .....</b>	<b>15</b>
<b>ART. 27 – MODIFICHE DELLE QUOTE ORIGINARIE DEL TERRENO .....</b>	<b>15</b>
<b>ART. 28 – ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE .....</b>	<b>15</b>
<b>ART. 29 – SOTTOTETTI ABITABILI .....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 30 – EDIFICI CONDONATI .....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 31 – PARCHEGGI.....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 32 – ATTREZZATURE PER IL VERDE E GLI SPAZI PUBBLICI .....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 33 – SICUREZZA E DECORO DEI FABBRICATI.....</b>	<b>17</b>

ART. 34 – VERDE PRIVATO .....	18
ART. 35 – QUALITA' DELL'ARCHITETTURA.....	18
ART. 36 – CABINE ELETTRICHE .....	18
ART. 37 – CENTRO ABITATO E EDIFICATO .....	18
ART. 38 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE .....	19
ART. 39 – AREE NEGATE.....	19
ART. 40 – PEREQUAZIONE URBANISTICA.....	19
<b>CAPO 4. – CLASSIFICAZIONE .....</b>	<b>20</b>
ART. 41 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE TERRITORIALI OMOGENEE (ZTO).....	20
ART. 42 – NORMATIVA ZONA A1: EDIFICI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO, ARTISTICO, MONUMENTALE .....	20
ART. 43 – NORMATIVA ZONA A2: EDIFICI E COMPLESSI COMPRESI NEL PERIMETRO DEL CENTRO STORICO.....	21
ART. 44 – NORMATIVA ZONA B – EDILIZIA SATURA O DI COMPLETAMENTO.....	22
ART. 45 – NORMATIVA ZONA C1 – AREA PARZIALMENTE EDIFICATA O INEDIFICATA .....	24
ART. 46 – NORMATIVA ZONA C2 – AREE INEDIFICATE .....	26
ART. 47 – NORMATIVA ZONA D1 - D2 AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, ARTIGIANALI ESISTENTI .....	29
ART. 48 – NORMATIVA ZONA E1 – E2 – E3 – E4 – E5 – E6 – AREE AGRICOLE.....	32
ART. 49 – NORMATIVA ZONA F1 – AREE DESTINATE A STRUTTURE PER L'ISTRUZIONE.....	56
ART. 50 – NORMATIVA ZONA F2 – AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNALE.....	57
ART. 51 – NORMATIVA ZONA F3 – AREE DESTINATE PER SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI A PARCO, PER GIOCO E SPORT .....	59
ART. 52 – NORMATIVA ZONA F4 – AREE DESTINATE A PARCHEGGIO .....	61
ART. 53 – NORMATIVA ZONA F5 – AREE ED ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNALE E SOVRACOMUNALE CON DESTINAZIONI DIVERSE.....	63
ART. 54 – NORMATIVA ZONA G – AREE DESTINATE ALLA VIABILITA'.....	66
<b>CAPO 5. – VINCOLI E FASCE DI RISPETTO.....</b>	<b>69</b>
ART. 55 – GENERALITA' .....	69
ART. 56 – VINCOLO IDROGEOLOGICO – RISCHIO ALLUVIONI E RISCHIO FRANE .....	69
ART. 57 – VINCOLI AI SENSI DELL'ART. 142 DEL D.LGS. N. 42/2004.....	69
ART. 58 – FASCE DI RISPETTO DEGLI ASSI STRADALI.....	69
ART. 59 – FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE.....	70
ART. 60 – FASCE DI RISPETTO ISOLA ECOLOGICA.....	71
ART. 61 – FASCE DI RISPETTO ELETTRODOTTI – CENTRALE IDROELETTRICA.....	71
ART. 62 – AREE DI SALVAGUARDIA RISORSE IDRICHE.....	71
ART. 63 – SITI POTENZIALMENTE INQUINANTI.....	71

---

<b>CAPO 6. – NORME SPECIALI.....</b>	<b>73</b>
<b>ART. 64 – BIOEDILIZIA .....</b>	<b>73</b>
<b>ART. 65 – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI .....</b>	<b>73</b>
<b>ART. 66 - INCENTIVI.....</b>	<b>73</b>
<b>CAPO 7. – NORME TRASITORIE E FINALI .....</b>	<b>75</b>
<b>ART. 67 – ALLEGATI NORMATIVI .....</b>	<b>75</b>
<b>ART. 68 – NORME DI SALVAGUARDIA.....</b>	<b>75</b>
<b>ART. 69 – PROCEDURE ESPROPRIATIVE IN ITINERE .....</b>	<b>75</b>
<b>ART. 70 – AUTORIZZAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO .....</b>	<b>75</b>
<b>ART. 71 – PERMESSI DI COSTRUIRE ED AUTORIZZAZIONI IN DEROGA .....</b>	<b>75</b>
<b>ART. 72 – PREVALENZA IN CASO DI CONTRASTO.....</b>	<b>75</b>
<b>CAPO 8. – GLOSSARIO .....</b>	<b>77</b>
<b>ART. 73 – TERMINOLOGIE E DEFINIZIONI.....</b>	<b>77</b>

**PREMESSA**

La redazione del P.U.C. del Comune di Capriati a Volturno (CE), del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (R.U.E.C.) e della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ( conferita con Determinazione n.121 reg. ser. e n.182 reg. gen. del 16/10/2013), veniva affidata all'arch. Raffaele Pizzi, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 09/03/1973, con studio in Aversa (CE) alla via San Nicola, 14, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta al n. 1405 in data 16/10/2013. La successiva convenzione è del 18/10/2013.

I contenuti delle Norme Tecniche di Attuazione prescritti dalla DGR 834/07 saranno organizzati in coerenza con l'articolazione del P.U.C. in disposizioni strutturali e disposizioni programmatiche, nonché con la definizione dell'atto di programmazione, ed integrati dal P.T.C.P. Tenendo conto delle linee guida delle osservazioni e delle prescrizioni che hanno prodotto l'analisi del Preliminare del P.U.C..

**CAPO 1. – GENERALITA'****ART. 1 – PRINCIPI E SCOPI**

Il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Capriati a Volturno, in ottemperanza agli artt. 3 e 97 della Carta Costituzionale ed agli artt. 1 e seguenti della Legge n. 241/90, persegue lo sviluppo sostenibile del territorio comunale nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, imparzialità, economicità, trasparenza, pubblicità e semplificazione amministrativa.

Le presenti norme disciplinano l'uso e la trasformazione del territorio comunale in conformità alla Legge 1150/42, L.R. n. 14/82 e s.m.i., la L.R. n. 16/2004 e s.m.i., nel rispetto del Piano Territoriale Regionale della Campania (P.T.R.) ed il Piano Territoriale della Provincia di Caserta (P.T.C.P.).

Il P.U.C. mira a potenziare la qualità urbana, la quale rappresenta una condizione essenziale per lo sviluppo sociale, economico e civile, nel rispetto dei valori paesaggistici, storici ed artistici del territorio.

**ART. 2 – COMPOSIZIONE DEL P.U.C.**

Il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Capriati a Volturno, è articolato, compreso le integrazioni e gli studi di settore tecnico urbanistico nei presenti elaborati tecnici descrittivi:

Agli stessi elaborati su descritti vanno aggiunti quelli degli studi settoriali:

<b>N° ELABORATI</b>	<b>DESCRIZIONE ELABORATO</b>	
ET-I (integrazione)	ELENCO TAVOLE	/
/	ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA DEL P.U.C.	/
<b>N° ELABORATI</b>	<b>DESCRIZIONE ELABORATO</b>	
<b>REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE</b>		
RUEC-I (integrazione)	REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE	/
<b>N° ELABORATI</b>	<b>DESCRIZIONE ELABORATO</b>	<b>SCALA</b>
<b>ELABORATI DI ANALISI DEL P.U.C.</b>		
A1	PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE	1/20000
A2	PLANIMETRIA STRATIFICAZIONE STORICA E PROCESSO DI ESPANSIONE DEGLI INSEDIAMENTI	1/10000
A3	PLANIMETRIA DEI PAESAGGI RURALI	1/10000
A4	PLANIMETRIA DELL'USO AGRICOLO E FORESTALE DEL SUOLO	1/10000
A5	PLANIMETRIA DELLE RISORSE NATURALISTICHE E AGROFORESTALI DEL TERRITORIO	1/10000
A6	PLANIMETRIA DELLA CARTA DEI RISCHI	1/10000
A7	PLANIMETRIA DEL TERRITORIO NEGATO E CRITICITA'	1/10000
A8-I (integrazione)	PLANIMETRIA DEI SISTEMI DELLE AREE PROTETTE	1/10000
A9	PLANIMETRIA DEI BENI PAESAGGISTICI	1/10000
A10	SOVRAPPOSIZIONE MAPPA CATASTALE ALL'AEROFOTOGRAMMETRIA DELLO STATO DEI LUOGHI	1/10000
A11	PLANIMETRIA DELLA PERIMETRAZIONE DEL CENTRO STORICO (L.R.26/2002)	1/2000
A12-I	PLANIMETRIA DELLA PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO E DEL CENTRO EDIFICATO (ART. 3 DELLA L.R. 17/1982)	1/2000
A13a	PLANIMETRIA DELLA PERIMETRAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI ABUSIVI	1/2000
A13b	PLANIMETRIA DELLA PERIMETRAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI ABUSIVI	1/2000
A13c	PLANIMETRIA DELLA PERIMETRAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI ABUSIVI	1/2000
A14	QUADRO D'INSIEME: PLANIMETRIA DELLO STATO DEI LUOGHI	1/10000
A14a	PLANIMETRIA DELLO STATO DEI LUOGHI	1/2000

A14b	PLANIMETRIA DELLO STATO DEI LUOGHI	1/2000
A14c	PLANIMETRIA DELLO STATO DEI LUOGHI	1/2000
A14d	PLANIMETRIA DELLO STATO DEI LUOGHI	1/2000
A14e	PLANIMETRIA DELLO STATO DEI LUOGHI	1/2000
A15	PLANIMETRIA DELLA RETE FOGNARIA ATTUALE	1/10000
A16	PLANIMETRIA DELLA RETE IDRICA ATTUALE	1/10000
A17-I (integrazione)	PLANIMETRIA DELLA PERIMETRAZIONE DELL'AMBITO DEL P.T.C.R., IL PIANO PAESISTICO DEL COMPLESSO MONTUOSO DEL MATESE	1/10000
<b>N° ELABORATI</b>	<b>DESCRIZIONE ELABORATO</b>	<b>SCALA</b>
<b>ELABORATI DI PROGETTO DEL P.U.C.</b>		
RI-I (integrazione)	RELAZIONE ILLUSTRATIVA	/
NTA-I (integrazione)	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	/
P1-I (integrazione)	QUADRO D'INSIEME: PLANIMETRIA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE	1/10000
P1a-I (integrazione)	PLANIMETRIA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE	1/2000
P1b-I (integrazione)	PLANIMETRIA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE	1/2000
P1c-I (integrazione)	PLANIMETRIA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE	1/2000
P1d-I (integrazione)	PLANIMETRIA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE	1/2000
P1e-I (integrazione)	PLANIMETRIA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE	1/2000
P2-I (integrazione)	QUADRO D'INSIEME: PLANIMETRIA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE SU MAPPAL CATASTALE	1/10000
P2a-I (integrazione)	PLANIMETRIA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE SU MAPPAL CATASTALE	1/2000
P2b-I (integrazione)	PLANIMETRIA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE SU MAPPAL CATASTALE	1/2000
P2c-I (integrazione)	PLANIMETRIA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE SU MAPPAL CATASTALE	1/2000
P2d-I (integrazione)	PLANIMETRIA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE SU MAPPAL CATASTALE	1/2000
P2e-I (integrazione)	PLANIMETRIA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE SU MAPPAL CATASTALE	1/2000
P3-I (integrazione)	PLANIMETRIA DEGLI STRANDARD URBANISTICI	1/2000
P4a	PLANIMETRIA RETI,FUNZIONI CONNESSE ALLA MOBILITA' ED INFRASTRUTTURE (OVEST)	1/5000
P4b	PLANIMETRIA RETI,FUNZIONI CONNESSE ALLA MOBILITA' ED INFRASTRUTTURE (EST)	1/5000
P5	PLANIMETRIA DELLA RETE FOGNARIA DI PROGETTO	1/10000
P6	PLANIMETRIA DELLA RETE IDRICA DI PROGETTO	1/10000
P7	QUADRO D'INSIEME: SOVRAPPOSIZIONE PLANIMETRIA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE CON S.I.C. E Z.P.S.	1/10000

P7.a	SOVRAPPOSIZIONE PLANIMETRIA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE CON S.I.C. E Z.P.S.	1/2000
P7.b	SOVRAPPOSIZIONE PLANIMETRIA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE CON S.I.C. E Z.P.S.	1/2000
<b>N° ELABORATI</b>	<b>DESCRIZIONE ELABORATO</b>	
<b>VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA</b>		
VAS1-I (integrazione)	V.A.S. – RAPPORTO AMBIENTALE	/
VAS2-I (integrazione)	V.A.S. – SINTESI NON TECNICA	/
VAS3-I (integrazione)	V.A.S. – MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. 152/2006	/
<b>N° ELABORATI</b>	<b>DESCRIZIONE ELABORATO</b>	
<b>VALUTAZIONE DI INCIDENZA</b>		
VA-VI (integrazione)	VALUTAZIONE APPROPRIATA - VALUTAZIONE DI INCIDENZA	/
VA-VI 2 (integrazione)	ELENCO DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DEL P.U.C. INTERESSANTI I SITI NATURA 2000	/
VI-1 (integrazione)	QUADRO D'INSIEME: SOVRAPPOSIZIONE PLANIMETRIA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE CON S.I.C. E Z.P.S.	1/10000
VI-1.a (integrazione)	SOVRAPPOSIZIONE PLANIMETRIA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE CON S.I.C. E Z.P.S.	1/2000
VI-1.b (integrazione)	SOVRAPPOSIZIONE PLANIMETRIA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE CON S.I.C. E Z.P.S.	1/2000
VI-1.c (integrazione)	SOVRAPPOSIZIONE PLANIMETRIA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE CON S.I.C. E Z.P.S.	1/2000
<b>N° ELABORATI</b>	<b>DESCRIZIONE ELABORATO</b>	
<b>OSSEVAZIONI AL P.U.C.</b>		
R.O. (integrazione)	RELAZIONE DI ESAME E CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEL P.U.C.	/
ALLEGATI (integrazione)	OSSERVAZIONI AL P.U.C.	/

**1. STUDIO GEOLOGICO:**

<b>N° ELABORATI</b>	<b>DESCRIZIONE ELABORATO</b>	<b>SCALA</b>
1	PLANIMETRIA CON UBICAZIONE DELLE INDAGINI DISPONIBILI (FOGLIO1)	1/5000
2	PLANIMETRIA CON UBICAZIONE DELLE INDAGINI DISPONIBILI (FOGLIO2)	1/5000
3	PLANIMETRIA CON UBICAZIONE DELLE INDAGINI DISPONIBILI (FOGLIO3)	1/5000
4	PLANIMETRIA CON UBICAZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE (FOGLIO1)	1/5000
5	PLANIMETRIA CON UBICAZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE (FOGLIO2)	1/5000
6	PLANIMETRIA CON UBICAZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE (FOGLIO3)	1/5000
7	CARTA GEOLITOLOGICA (FOGLIO 1)	1/5000
8	CARTA GEOLITOLOGICA (FOGLIO 2)	1/5000
9	CARTA GEOLITOLOGICA (FOGLIO 3)	1/5000
10	CARPROFILI GEOLITOLOGICI (1-2-3)	1/2000
11	CARPROFILI GEOLITOLOGICI (4-5-6)	1/2000
12	CARTA IDROGEOLOGICA (FOGLIO 1)	1/5000
13	CARTA IDROGEOLOGICA (FOGLIO 2)	1/5000
14	CARTA IDROGEOLOGICA (FOGLIO 3)	1/5000
15	CARTA DELLE PENDENZE (FOGLIO 1)	1/5000
16	CARTA DELLE PENDENZE (FOGLIO 2)	1/5000
17	CARTA DELLE PENDENZE (FOGLIO 3)	1/5000

18	CARTA DEGLI SPESSORI DELLE COPERTURE (FOGLIO 1)	1/5000
19	CARTA DEGLI SPESSORI DELLE COPERTURE (FOGLIO 2)	1/5000
20	CARTA DEGLI SPESSORI DELLE COPERTURE (FOGLIO 3)	1/5000
21	CARTA GEOMORFOLOGICA (FOGLIO1)	1/5000
22	CARTA GEOMORFOLOGICA (FOGLIO2)	1/5000
23	CARTA GEOMORFOLOGICA (FOGLIO3)	1/5000
24	CARTA DELLA STABILITA' (FOGLIO1)	1/5000
25	CARTA DELLA STABILITA' (FOGLIO2)	1/5000
26	CARTA DELLA STABILITA' (FOGLIO3)	1/5000
27	CARTA DELLA ZONIZZAZIONE SISMICA (FOGLIO 1)	1/5000
28	CARTA DELLA ZONIZZAZIONE SISMICA (FOGLIO 2)	1/5000
29	CARTA DELLA ZONIZZAZIONE SISMICA (FOGLIO 3)	1/5000

## 2. STUDIO AGRONOMICO:

N° ELABORATI	DESCRIZIONE ELABORATO	SCALA
1	RELAZIONE AGRONOMICA DELLA CARTA DELL'USO AGRICOLO DEL SUOLO E DELLE ATTIVITA' COLTURALI IN ATTO	/
2	CARTA DELL'USO AGRICOLO DEL SUOLO E DELLE ATTIVITA' COLTURALI IN ATTO	1/10000

## 3. STUDIO ACUSTICO:

N° ELABORATI	DESCRIZIONE ELABORATO	SCALA
A.1	RELAZIONE TECNICA E METODOLOGICA – SCHEDE DI RILEVAMENTO ZONE SGNIFICATIVE	/
A.2	ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	1/10000
A.3	ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL CENTRO ABITATO	1/2500
A.4	INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI ELEMENTI PUNTUALI, LINEARI ED AREALI	1/10000
A.5	PROPOSTA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE	/

### ART. 3 – INTERPRETAZIONE DEGLI ELABORATI DEL P.U.C.

Le tavole del P.U.C. sono predisposte su supporto informatico e cartaceo. In caso di incertezze, sono di riferimento i file in formato di interscambio grafico del P.U.C., depositati su supporto non riscrivibile presso il Comune di Capriati a Volturno e la Provincia di Caserta.

Qualora sussista contrasto tra rappresentazione grafica e testo normativo, è di riferimento il testo normativo.

### ART. 4 – REGIME DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Le attività di trasformazioni urbanistiche e/o edilizie, o di sviluppo commerciale del territorio comunale e degli immobili partecipano agli oneri ad esse relativi, nei modi previsti dalla legge.

Le trasformazioni edilizie sono assoggettate alle forme di Permessi di Costruire, delle Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), delle Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), delle Comunicazione Inizio Lavori (C.I.L.) o delle Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, stabilite dalle leggi vigenti, a seconda della categoria e del tipo di intervento da eseguire.

Laddove non diversamente indicato, gli edifici esistenti che siano in contrasto con le norme di zona del P.U.C. possono essere oggetto dei soli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e nonché quelli finalizzati all'adeguamento alla normativa di P.U.C..

Qualora un'area, su cui esistono costruzioni che si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di realizzare nuovi interventi modificativi dello stato dei luoghi, alle costruzioni esistenti devono comunque corrispondere le superfici e le dotazioni prescritte dal P.U.C. per i nuovi interventi. In caso contrario il frazionamento non può essere autorizzato e non possono essere assentite ulteriori trasformazioni dell'area.

### ART. 5 – TERMINOLOGIA

La terminologia di riferimento per l'attuazione del P.U.C. è quella contenuta nel CAPO 8 - Glossario delle presenti Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) e nel Capo 17 del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (R.U.E.C.) allegati P.U.C. cui si fa integrale riferimento.

**CAPO 2. – USI DEL TERRITORIO**

Di seguito sono presentate le possibili destinazioni d'uso del territorio, fermo restando al normativa delle singole zone territoriali omogenee.

**ART. 6 – DESTINAZIONI RESIDENZIALE (DR)**

DA: Civile Abitazioni.

**ART. 7 – DESTINAZIONI TERZIARIE (DT)**

DT/1: Attività sociali, culturali, religiose, ricreative e sportive, di spettacolo e per l'istruzione, pubbliche e private;

DT/2: Uffici, studi professionali, attrezzature socio-sanitarie, ambulatori medici, pubblici e privati;

DT/3: Convitti, collegi, scuole ed attrezzature per l'istruzione privata;

DT/4: Uffici di grandi dimensioni pubblici e privati, funzioni amministrative, finanziarie, bancarie, assicurative; istituti universitari e di ricerca;

DT/5: Esercizi commerciali di vicinato;

DT/6: Medie strutture di vendita, gallerie commerciali di vicinato;

DT/7: Pubblici esercizi (ristoranti, bar, sale ristoro, etc.);

DT/8: Autorimesse private a servizio del pubblico;

DT/9: Discoteche, e attrezzature per spettacoli all'aperto, attrezzature per lo sport, il tempo libero, multisale, fiere ed esposizioni.

**ART. 8 – DESTINAZIONI PRODUTTIVE (DP)**

DP/1: Laboratori di arti e mestieri di servizio alla persona e alla famiglia compatibili con il tessuto residenziale;

DP/2: Laboratori artigianali ed officine, anche non compatibili con il tessuto residenziale;

DP/3: Attività industriali;

DP/4: Commercio all'ingrosso e logistica;

DP/5: Distributore di Carburanti;

**ART. 9 – DESTINAZIONI TURISTICO-RICETTIVE(DTR)**

DTR/1: Alberghi e pensioni;

DTR/2: Motel, residence;

DTR/3: Centri congressuali;

DTR/4: Campeggi e villaggi turistici;

DTR/5: Giostre e spettacoli viaggianti.

**ART. 10 – DESTINAZIONI AGRICOLE (DAG)**

DAG/1: Abitazioni agricole pertinenziali al fondo;

DAG/2: Annessi agricoli pertinenziali al fondo;

DAG/3: Serre e piccole attività artigianali di trasformazione dei prodotti agricoli direttamente coltivati nel fondo;

DAG/4: Impianti per allevamento e lavorazioni connesse;

DAG/5: Immobili destinati all'agriturismo e con funzioni ricettive;

DAG/6: Strutture per il ricovero e l'allevamento di animali, anche per sport equestri;

**ART. 11 – INFRASTRUTTURE E SERVIZI (URB)**

URB/1: Urbanizzazione primaria;

URB/2: Urbanizzazione secondaria.

**CAPO 3. – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO****ART. 12 – PRINCIPI**

Gli interventi edilizi sono disciplinati dalle leggi nazionali e regionali, nonché dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione e dal Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale.

**ART. 13 – TRASFORMAZIONI E INTERVENTI**

Si definisce trasformazione fisica qualsiasi volontaria azione umana volta a modificare lo stato di fatto fisico di un bene.

Si definisce intervento ogni complesso di operazioni, tra di loro correlate cronologicamente e organizzativamente, svolte da persone fisiche o giuridiche, dette operatori, e finalizzate alla trasformazione, fisica e/o funzionale, di beni immobili.

**ART. 14 – DESTINAZIONI D'USO DEGLI EDIFICI ESISTENTI**

Le destinazioni d'uso degli edifici esistenti sono quelle indicate nella licenza, nella concessione, nella autorizzazione o nel permesso di costruire a suo tempo rilasciati o nella D.I.A., S.C.I.A. ed autorizzazioni varie.

Laddove le destinazioni non siano desumibili dai predetti titoli, è di riferimento la classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento.

Solo in caso di carenza dei predetti elementi, la destinazione può essere desunta da altri documenti, nel rispetto delle normative vigenti.

**ART. 15 – MUTAMENTI D'USO CON E SENZA OPERE EDILI**

Si definisce mutamento d'uso qualsiasi azione volta a modificare l'uso di un immobile; il mutamento può avvenire con o senza opere edili.

Il mutamento d'uso di un immobile deve, in ogni caso, avvenire nel rispetto delle destinazioni funzionali ammesse per le varie zone omogenee e attraverso le categorie di intervento edilizio fissate dalle presenti norme.

Tale mutamento, indipendentemente dalla trasformazione fisica dell'immobile, laddove comporti incremento del carico urbanistico, è subordinato al rispetto degli standard previsti per legge.

Gli accorpamenti di unità immobiliari, senza trasformazione della destinazione d'uso degli immobili, non comportano incremento del carico urbanistico, né il pagamento di alcun onere.

Inoltre, secondo l'Art. 23-ter. (articolo introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera n), legge n.164/2014) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., definisce il *mutamento d'uso urbanisticamente rilevante*:

*1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:*

- Residenziale - turistico-ricettiva;
- Produttiva e direzionale;
- Commerciale;
- Rurale.

*2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.*

*3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.*

Sono interventi di variazione della destinazione d'uso di un'unità edilizia o di un'unità immobiliare, quegli interventi che (senza comportare l'esecuzione di opere edilizie normate dal presenti norme) ne modificano l'uso esistente, ovvero quello previsto, con altro uso ammissibile, secondo le classificazioni e con le limitazioni stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti.

Si considerano come ufficialmente in atto, e quindi, preesistenti, tutti gli usi in essere alla data di entrata in vigore della L. n. 724/1994 (31/12/1993), come risultanti da licenza, concessione, autorizzazione, certificato catastale o altri atti e documenti aventi data certa e anteriore.

La nuova destinazione di progetto, oltre a dover essere consentita dagli strumenti urbanistici, sarà ammissibile se potrà essere adattata all'edificio esistente nel rispetto di tutte le norme del presenti nonché delle altre norme vigenti in materia di igiene e sicurezza delle attività e del lavoro.

Il mutamento senza opere edilizie della destinazione d'uso degli edifici o di loro parti, è ammesso in quanto conforme alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici per la zona in cui ricade l'immobile e purché alla nuova destinazione corrispondano i necessari spazi di parcheggio richiesti dalla normativa vigente, tenuto conto della viabilità esistente.

Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggette alla comunicazione, da effettuarsi da parte dell'interessato prima dell'effettiva destinazione dell'unità immobiliare a nuovo uso. Ove la nuova destinazione impressa all'unità immobiliare comporti l'applicazione di un contributo di concessione maggiore rispetto a quello corrispondente alla destinazione originaria, contestualmente alla comunicazione l'interessato versa il maggior importo dovuto come integrazione del contributo. Della comunicazione gli uffici comunali accusano ricevuta e prendono nota nella pratica edilizia relativa all'immobile.

Quando il mutamento di destinazione d'uso senza opere interessi edifici ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici o riguardanti edifici e complessi isolati di interesse storico, artistico e documentario, la sua effettuazione è subordinata alla preventiva autorizzazione edilizia.

#### **ART. 16 – MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD**

In tutti i casi in cui gli interventi edilizi sull'edificato esistente determinino un incremento del carico urbanistico, vanno cedute gratuitamente le aree relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nelle quantità previste dalla legge, nonché vanno realizzate le opere di urbanizzazione. La cessione dovrà avvenire mediante apposita convenzione.

Qualora l'acquisizione di tali aree non venga ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, il Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale dispone che in luogo del conferimento (anche parziale) delle aree venga corrisposta una somma calcolata sul valore di mercato di aree ricadenti nella stessa zona omogenea.

Il Consiglio Comunale definisce, all'atto dell'approvazione del Bilancio di previsione, i costi parametrici relativi alla monetizzazione degli standard di cui al punto precedente.

Non sono comunque monetizzabili le aree destinate a standard di progetto ricadenti nelle aree di trasformazione, così come individuate dallo strumento urbanistico.

#### **ART. 17 – PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

Gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente sono classificati dall'artt. 3 e 3bis, dall'art.10 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; tali definizioni devono intendersi integrate dalle specificazioni e dai chiarimenti contenuti negli articoli seguenti, nonché dalle norme relative ad ogni zona omogenea.

#### **ART. 18 – NUOVE COSTRUZIONI**

L'intervento di nuova costruzione consiste nella edificazione di qualsiasi manufatto entro e fuori terra, realizzato in qualsiasi materiale, che indipendentemente dalla durata, dalla inamovibilità ed incorporazione al suolo, sia in grado di costituire unità agibile.

Il tipo di intervento comprende anche gli ampliamenti e le sopraelevazioni, ad eccezione di quelli rientranti nei limiti degli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Sono interventi di "nuova costruzione" gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.

Sono comunque da considerarsi tali ai sensi del c.1 lett. e) dell'art.3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.:

1. la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto 6;
2. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
3. la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

4. l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;(nel rispetto delle disposizioni degli artt. 87 e segg. del d.lgs. n. 259 del 2003);
5. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti;
6. gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
7. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

#### **ART. 19 – MANUTENZIONE ORDINARIA**

Ai sensi dell'art. 6 del P.T.C.R. Campania – Piano Paesistico - Complesso Montuoso del Matese, per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi che consistono in opere di pulitura, conservazione, reintegrazione parziale o ripristino di elementi di finitura degli edifici senza apportare modifiche estetiche o tecnologiche.

#### **ART. 20 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Ai sensi dell'art. 6 del P.T.C.R. Campania – Piano Paesistico - Complesso Montuoso del Matese, per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi finalizzati a rimuovere e sostituire parti anche strutturali di edifici, installare e/o adeguare impianti igienico-sanitari e tecnologici, senza modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.

Fanno parte di questa categoria anche gli interventi richiesti per il miglioramento antisismico delle strutture verticali ed orizzontali (volte, solai, tetti) che non modifichino la struttura dei singoli componenti né le dimensioni dell'unità immobiliare.

Negli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici di valore ambientale paesistico nonché su quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art.139 del D.L. vo n.490/1999 abrogato con il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. è vietato:

- alterare la posizione e la forma originarie delle aperture di finestre e porte;
- alterare sagoma, pendenza e tipologia delle coperture nonché sostituire i manti di copertura tradizionali con materiali ed elementi di tipo diverso;
- alterare pendenze, dimensioni e posizioni di rampe di scale interne ed esterne, se prospicienti corti e/o spazi aperti;
- intonacare i paramenti murari di pietrame, se tradizionalmente lasciati a vista.

#### **ART. 21 – RESTAURO**

Ai sensi dell'art. 6 del P.T.C.R. Campania – Piano Paesistico - Complesso Montuoso del Matese, si definisce intervento di restauro l'insieme di operazioni rivolte alla conservazione degli organismi edilizi che presentino particolare e definito impianto tipologico unitamente a valori storico-artistici e architettonici, propri e correlati ai valori paesaggistici nell'ambiente in cui sono collocati.

Gli interventi di restauro sono volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali, volumetrici e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Il restauro si applica per tutti gli immobili assoggettati al vincolo di legge e per tutti gli altri edifici di valore storico-culturale cui sia riconoscibile l'appartenenza significativa alla storia dell'arte e dell'architettura, anche di datazione del XX secolo. In tutti i casi di immobili assoggettati esclusivamente a interventi di restauro, l'obbligo è esteso ai parchi e giardini di pertinenza, che ne formano elemento costitutivo del paesaggio urbano dei Comuni assoggettati alle forme del presente piano, come fusione tra natura e architettura.

Resta ferma la definizione di restauro prevista dall' art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004.

#### **ART. 22 – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA**

Ai sensi dell'art. 6 del P.T.C.R. Campania – Piano Paesistico - Complesso Montuoso del Matese, che identifica due tipologie di ristrutturazioni edilizie, parziale ed integrale, si stabilisce che:

- a) Ristrutturazione edilizia parziale, ad esse si riferiscono alle operazioni rivolte alla modifica di una o più parti edilizie, condotte attraverso interventi limitati di demolizioni e ricostruzioni che possano configurare una struttura edilizia in parte difforme dalla precedente, ma nel rispetto dei vincoli planovolumetrici e dei caratteri morfologici della struttura urbana. Tale categoria di intervento non si applica agli edifici sottoposti al vincolo di cui all'art.6 comma 1 lettere a) e b) nonché a quelli di cui all'art.5 del D.L. vo 29/10/99 n.490 abrogato con il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., di valore storico-artistico ed ambientale-paesaggistico nonché a quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art. 139 del D.L. vo 29/10/99 n.490 abrogato con il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, dalla presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti.
- b) Ristrutturazione edilizia integrale, si riferiscono alla costruzione di manufatti previa demolizione dei preesistenti immobili, privi di interesse architettonico e tipologico, e sono finalizzati alla riqualificazione del contesto attraverso la realizzazione di manufatti in sintonia con l'ambiente circostante. Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza. dalla presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti. Tale categoria di intervento non si applica agli edifici sottoposti al vincolo degli art. 1, 2 e 4 della legge 1089/39 di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art. 139 del D.L.vo 29/10/99 n.490 abrogato con il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

#### **ART. 23 – RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA**

Ai sensi dell'art. 6 del P.T.C.R. Campania – Piano Paesistico - Complesso Montuoso del Matese, per operazioni di ristrutturazione urbanistica si intendono quegli interventi pubblici o privati finalizzati al miglioramento del tessuto edilizio esistente, previsti in obbligatorio piano attuativo di dettaglio riguardante il comparto oggetto di intervento. Essi consistono in interventi di sostituzione, modificazione, adeguamento, ricostruzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio.

La ristrutturazione urbanistica dovrà ammettersi soltanto per le aree di recente impianto, con esclusione di impianti o parti di essi, aventi valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui all'art. 1 lett.c) del D.L.vo 29/10/99 n.490. abrogato con il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

#### **ART. 24 – RISANAMENTO CONSERVATIVO**

Ai sensi dell'art. 6 del P.T.C.R. Campania – Piano Paesistico - Complesso Montuoso del Matese, si definisce risanamento conservativo l'insieme degli interventi destinati al recupero dell'edificio per garantirne la conservazione e la funzionalità; essi riguardano le costruzioni il cui impianto tipologico sia individuabile e architettonicamente qualificato e consistono in interventi di trasformazione, senza alterazioni volumetriche, allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto originario nel caso in cui gli immobili da tutelare, isolati o inseriti in complessi stratificati, risultino fortemente deturpati da superfetazioni, aggiunte, aggregazioni interstiziali e simili. Il risanamento conservativo può contemplare la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari.

#### **ART. 25 – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI**

Ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse dalla ristrutturazione importante di un edificio:

un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante, quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo etc.) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio,

comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture.

Gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici verranno certificati dall'attestato di prestazione energetica degli edifici (A.P.E.), regolarmente registrati, secondo le relative procedure alla Regione Campania, prima e dopo gli interventi.

#### **ART. 26 – SOSTITUZIONE EDILIZIA**

Con la categoria sostituzione edilizia, si definisce l'intervento di demolizione di volumi esistenti e loro ricostruzione in forma diversa, però senza alcun intervento sulle opere di urbanizzazione.

Quindi, gli interventi edilizi che comportano demolizione e ricostruzione con diversa articolazione e collocazione, si possono definire "sostituzione edilizia", e questo anche se eseguiti con contestuale incremento volumetrico.

Tali interventi sono consentiti nelle specifiche zone territoriali omogenee.

#### **ART. 27 – MODIFICHE DELLE QUOTE ORIGINARIE DEL TERRENO**

Fatto salvo quanto in proposito prescritto dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Territorio dell'Autorità di Bacino del fiume Liri-Garigliano e Volturno e dalla normativa di settore, ogni intervento di sistemazione del suolo e dei pendii, di consolidamento dei versanti, di realizzazione di percorsi, etc., dovrà essere effettuato utilizzando le tecniche di ingegneria naturalistica di cui al regolamento approvato con delibera di G.R.C. n. 3417 del 12.07.2002 nonché quelle contenute nel Piano Stralcio. Eventuali tecniche diverse potranno essere autorizzate soltanto se ne verrà adeguatamente dimostrata e documentata l'indispensabilità.

#### **ART. 28 – ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

L'eliminazione delle barriere architettoniche è consentita in tutti gli edifici ed è obbligatoria per quelli destinati ad attività, anche private, aperte al pubblico.

Per gli edifici di uso privato:

- i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste.

La progettazione deve comunque prevedere:

- accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
- idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
- almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
- l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente articolo.

I progetti che riguardano immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., devono essere approvati dalla competente autorità di tutela.

Per quanto non esplicitamente previsto da questo articolo si richiamano le norme di cui alla seconda parte, capo terzo del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nonché alle norme relative sul superamento delle barriere architettoniche.

Per edifici aperti al pubblico:

- tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

- per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs. n.42/2004, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisoriale, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione delle predette autorità.
- il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al presente articolo è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal Comune: il Responsabile dell'U.T.C., nel rilasciare il certificato di agibilità, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche; a tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario del permesso di costruire una dichiarazione di conformità redatta da un tecnico abilitato.
- la richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di conformità di cui all'art. 82 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
- il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
- si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 nonché alla seconda parte, capo terzo del D.P.R. 380/01 s.m.i..

#### **ART. 29 – SOTTOTETTI ABITABILI**

Gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti:

- sono classificati come ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire e comportano la corresponsione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione;
- sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, di cui all'art. 41 sexies della L. 1150/1942, modificato art. 2 della L. n. 122/1989 e s.m.i.;

Le condizioni e i limiti per il recupero a fini abitativi dei sottotetti, esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 15/2000 e s.m.i., devono mirare a promuovere il recupero abitativo dei sottotetti qualora concorrano le seguenti condizioni: l'edificio in cui è situato il sottotetto deve essere destinato, in tutto o in parte alla residenza e deve essere stato realizzato legittimamente; non si deve incidere negativamente sulla statica, sul prospetto dell'edificio, sui requisiti minimi di abitabilità, sui caratteri formali e strutturali dell'edificio.

Il recupero del sottotetto, ai sensi della L.R. 15/2000 e s.m.i., non deve comportare la modifica dell'altezza di colmo, di gronda, né l'inclinazione delle falde ed è soggetto a permesso di costruire.

L'altezza media interna per sottotetti con soffitti non orizzontali non può essere inferiore a m 2,20.

In caso di soffitto non orizzontale, fermo restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo, da non computarsi ai fini del calcolo dell'altezza media interna, sono chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Per i locali con i soffitti a volta l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento.”.

Al fine di ottenere le altezze minime previste è consentita, altresì la traslazione dell'ultimo solaio, a condizione che tanto non determini alterazioni negative dei prospetti e/o l'eliminazione di strutture orizzontali aventi caratteristiche di interesse storico-artistico.

Si precisa, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale Sanità 5 luglio 1975 e s.m.i., che fermo restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.

**ART. 30 – EDIFICI CONDONATI**

Gli edifici che abbiano conseguito la concessione in sanatoria ai sensi delle diverse leggi sul condono edilizio sono assimilati all'edificato legittimamente esistente; essi, pertanto, possono essere oggetto degli interventi di cui alle categorie fissate dalle presenti norme, per ogni zona omogenea, previa verifica degli standard relativi alla destinazione condonata.

**ART. 31 – PARCHEGGI**

Le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a quelle previste nel RUEC.

Al fine del rispetto della L.122 del 24.03.1989 (Legge Tognoli), la superficie convenzionale di posto auto (PA), al netto dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a 12,50 mq (2,50m x 5,00m) salvo diversa dimostrazione grafica da documentare mediante specifici elaborati di progetto.

I parcheggi previsti nelle seguenti N.T.A. si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) P1 parcheggi di urbanizzazione primaria;
- b) P2 parcheggi di urbanizzazione secondaria;
- c) P3 parcheggi ed autorimesse di competenza delle unità edilizie.

I parcheggi P1 di urbanizzazione primaria sono quelli necessari a soddisfare esigenze elementari di mobilità e di sosta all'interno del sistema urbano della città di Capriati a Volturno. Essi sono considerati opere di urbanizzazione primaria e quindi la loro esistenza o la loro previsione, in opportuno raggio di accessibilità, è necessario per il rilascio della concessione.

- a) **I parcheggi P1** sono parcheggi pubblici o di uso pubblico le cui aree vanno rese disponibili per uso pubblico o cedute gratuitamente al Comune, all'atto del rilascio della concessione ed attrezzate contestualmente alle costruzioni nel caso di strumenti urbanistici attuativi.
- b) **I parcheggi P2** di urbanizzazione secondaria sono parcheggi pubblici di interesse più generale necessari per rendere organico e completo il sistema della mobilità e degli spazi di sosta. Negli strumenti urbanistici attuativi essi sono previsti come standard urbanistico, in misura proporzionale alla capacità insediativa, secondo quanto fissato dalle norme di zona ed eventualmente dagli elaborati grafici del P.U.C..
- c) **I parcheggi e le autorimesse P3** di competenza delle singole unità edilizie sono necessari a soddisfare le esigenze di parcheggio privato. Possono essere posti macchina scoperti adiacenti all'edificio o ricavati al coperto come autorimesse e sono considerati a tutti gli effetti come parcheggi privati e/o parcheggi pertinenziali al servizio esclusivo di un determinato edificio o attività.

I parcheggi pertinenziali devono essere collocati ad una distanza non maggiore di 300 m e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dal pubblico qualora rappresentino pertinenze di pubblici esercizi.

La deroga agli strumenti urbanistici concessa dall'art.9 della legge del 24.03.1989 n.122 è da intendersi applicabile solo all'interno dei centri abitati perimetrali nelle tavole del P.U.C. e non in zone extra urbane, riconoscendo ai soli centri abitati le caratteristiche per l'applicabilità della legge stessa.

Tutti gli interventi di ricostruzione e nuova costruzione devono garantire la disponibilità di parcheggi pertinenziali nella misura prescritta dalla Legge n.122/89 e D.M. 1444/68 in relazione alle destinazioni d'uso.

Nel caso di interventi in cui è stata dimostrata l'osservanza, per le superfici destinate a parcheggio, ai parametri introdotti dalla legge n.122/1989, una successiva richiesta di parcheggi pertinenziali in deroga allo strumento urbanistico sarà negata.

**ART. 32 – ATTREZZATURE PER IL VERDE E GLI SPAZI PUBBLICI**

Nelle aree pubbliche, destinate al tempo libero ed al gioco, nelle aree verdi e nei giardini possono essere realizzate ed affidate in gestione a privati, secondo specifico regolamento comunale, costruzioni (chioschi, edicole, ecc.) funzionali a migliorare la fruizione di detti spazi pubblici.

**ART. 33 – SICUREZZA E DECORO DEI FABBRICATI**

E' fatto obbligo alla proprietà di mantenere i fabbricati costantemente in condizioni di sicurezza.

Tutte le parti dei fabbricati, comunque prospettanti su spazi pubblici o visibili da essi, dovranno essere mantenute in condizioni di decoro e buono stato di manutenzione.

Le aziende erogatrici di pubblici servizi sono tenute, con l'entrata in vigore delle presenti norme a:

- non installare linee aeree;
- concordare con il Comune e con la Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. la collocazione dei nuovi impianti, dei contatori, etc.;
- rimuovere linee e cavi in disuso;
- pianificare, d'intesa con il Comune, l'eliminazione di tutte le linee aeree.

I condomini degli stabili dovranno, a termini di regolamento:

- eliminare le antenne individuali per la ricezione radiotelevisiva, provvedendo alla realizzazione di impianti centralizzati;
- rimuovere tutti i cavi pendenti sulle facciate prospicienti spazi pubblici o da essi visibili.

Per le finalità di cui al presente articolo il Comune potrà:

- attivare incentivi, anche di natura fiscale;
- prescrivere ai proprietari l'esecuzione dei lavori che ritenga necessari e, in caso di inottemperanza, provvedervi in danno.

Il presente articolo è integrato dal Regolamento urbanistico edilizio comunale e dal Piano del colore esistente.

#### **ART. 34 – VERDE PRIVATO**

Nelle zone A e B, i giardini, gli orti, e, in generale, tutte le aree private destinate a verde, sono oggetto di interventi di riqualificazione e, se necessario, di potenziamento della vegetazione.

In detti spazi, compatibilmente con i vincoli eventualmente esistenti, è possibile la realizzazione di elementi di arredo quali gazebo, pergolati, etc., previa apposita attività autorizzata.

Il sottosuolo potrà accogliere box pertinenziali, da realizzare ai sensi della legge regionale 19/2001 e del suo regolamento, a condizione che tale utilizzo consenta la permanenza delle aree verdi nella stessa misura e qualità dell'esistente.

#### **ART. 35 – QUALITÀ DELL'ARCHITETTURA**

Il Comune incentiva la qualità delle trasformazioni edilizie e urbanistiche, l'adozione di materiali e tecniche ecocompatibili, propri della bioarchitettura, ovvero rivolti al contenimento dei consumi energetici ed all'uso di energie rinnovabili, anche con incentivi di natura fiscale o altre forme di incentivazione previo apposito regolamento che disciplini sia per l'edificato esistente che per le nuove costruzioni le tipologie costruttive e i corrispondenti incentivi (p.e. ICI, Oneri; TOSAP, ecc.).

Fatto obbligo, qualora si procedesse alla realizzazione di corpi di fabbrica nuovi, di trasformazioni edilizie-urbanistiche o di abbattimento e ricostruzione, di rispettare tutte le normative vigenti in materia di contenimento di consumi energetici, atti al rilascio della Autorizzazione Comunale.

#### **ART. 36 – CABINE ELETTRICHE**

Nel caso di interventi che richiedano un potenziamento della fornitura di energia elettrica, il richiedente dovrà allegare un parere preventivo dell'ente fornitore sulla eventuale necessità di realizzare nuove cabine elettriche.

Il volume delle cabine elettriche esistenti o di nuova costruzione non viene considerato al fine del calcolo dei volumi edificabili previsti per le diverse zone territoriali omogenee.

Le cabine elettriche non sono soggette alle fasce di rispetto stradali.

#### **ART. 37 – CENTRO ABITATO E EDIFICATO**

Ai sensi delle norme tecniche del P.T.C.P. di Caserta, che si rifà all'art.3 comma1 n.8 del D.Lgs. 285/1992 "nuovo codice della strada", il centro abitato è definito come l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

Nella tavola A12 del P.U.C. sono perimetrare le parti di tessuto urbanistico – edilizio ricadenti nel centro edificato ed abitato, applicando D.Lgs. 285/1992, D.P.R. n. 610/1996 e la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 6709 del 29/12/1997.

Detto perimetro assolve alla delimitazione di centro edificato di cui alla L. n.865/71 e di centro abitato di cui alla L. n.765/77 ed agli elaborati richiesti dalla L.R. Campania n. 16/2004 per gli elaborati del P.U.C.

#### ART. 38 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Nelle norme tecniche di attuazione del P.U.C. è indicato il sistema della mobilità stradale con le relative classificazioni e fasce di rispetto di cui al D.Lgs. 285/1992 e s.m.i..

Ai sensi del D.Lgs. su menzionato le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

- a) A - Autostrade;
- b) B - Strade extraurbane principali;
- c) C - Strade extraurbane secondarie;
- d) D - Strade urbane di scorrimento;
- e) E - Strade urbane di quartiere;
- f) F – Strade locali.

Il presente articolo è integrato dal *Capo 5 – vincoli e fasce di rispetto*, delle presenti norme tecniche di attuazione.

#### ART. 39 – AREE NEGATE

Ai sensi del P.T.C.P. di Caserta, con il termine "area negata" si fa riferimento ad aree appartenenti sia al sistema urbano che al sistema dello spazio aperto, prive di una funzione univocamente definita e contrassegnate da evidenti segni di degradazione.

Nel territorio di Capriati a Volturno sono stati individuati, come da tabella (vedi Tav. A7 *Planimetria del Territorio Negato e Criticità*) le seguenti aree suddivise in:

TIPOLOGIE AREE NEGATE	SUPERFICI (mq)	NUMERO SITI E AREE
1. AREE CRITICHE URBANE	4591,11	4
2. AREE CRITICHE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE	8996,48	2
3. AREE CRITICHE DELLO SPAZIO APERTO	12811,25	3
<b>TOTALE</b>	<b>26398,84 - (2,64 Ha)</b>	<b>9</b>

Ai sensi del P.T.C.P. di Caserta le presenti aree prevedranno, a seconda della zona territoriale omogenea i seguenti interventi:

TIPOLOGIE AREE NEGATE	INTERVENTI POSSIBILI
1. AREE CRITICHE URBANE	Tutti i tipi di interventi delle presenti norme anche attraverso trasformazioni urbanistiche, destinandole ad usi residenziali, produttivi. <i>(Rif. art.78 delle Norme del P.T.C.P. di Caserta)</i>
2. AREE CRITICHE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE	
3. AREE CRITICHE DELLO SPAZIO APERTO	Interventi di recupero o restauro ambientale escludendo destinazioni d'uso urbane e produttive. <i>(Rif. art.77 delle Norme del P.T.C.P. di Caserta)</i>

#### ART. 40 – PEREQUAZIONE URBANISTICA

Abrogato.

**CAPO 4. – CLASSIFICAZIONE****ART. 41 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE TERRITORIALI OMOGENEE (ZTO)**

Il territorio, conformemente alle disposizioni del D.M. 1444/68 e delle LL. RR. n. 14/82 e n. 16/04, e s.m.i. e P.T.C.P. di Caserta, sarà suddiviso in due grandi gruppi, il territorio urbano-zona R.U.A. ed il territorio rurale aperto, che a loro volte si dividono nelle singole zone territoriali omogenee come sotto riportato:

**TERRITORIO URBANO-ZONA R.U.A.:**

Tale territorio oltre ad integrare ed assolvere le norme del P.T.C.P. di Caserta, prevede e accoglie all'interno delle singole aree omogenee il R.U.A., cioè la zona di recupero urbanistico edilizio paesistico ambientale; si suddividono quindi in:

1. **Zone A:** sono le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
2. **Zone B:** sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, prive delle caratteristiche delle Zone A. Si considerano parzialmente edificate le aree in cui la superficie di coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore ad 1/8 (12,5%) della superficie fondiaria e nelle quali la densità territoriale sia > 1,5 mc/mq (tale delimitazione dipende sostanzialmente dallo stato di fatto);
3. **Zone C:** sono le parti del territorio inedificate o parzialmente edificate da destinare a nuovi complessi insediativi. In tali aree i rapporti di copertura e l'edificazione esistente presentano limiti inferiori a quelli che caratterizzano le Zone B;
4. **Zone D:** sono le parti del territorio in cui sono presenti insediamenti industriali, artigianali esistenti, comunque, da destinare ad essi;

**TERRITORIO RURALE APERTO:**

Tale territorio prevede al suo interno tutte le aree agricole, con annessi quelle di particolare valore ambientale-paesistico; si suddividono in:

5. **Zone E:** sono le parti del territorio utilizzate o da destinarsi ad usi agricoli;
6. **Zone F:** sono le parti del territorio destinate agli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/1968, con l'aggiunta di aree ed edifici che non fanno parte degli standard comunali di cui alla precedente legge, ma che sono servizi ed attrezzature di interesse comunale e sovracomunale.
7. **Zona G:** sono le parti del territorio destinate alla viabilità.

**ART. 42 – NORMATIVA ZONA A1: EDIFICI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO, ARTISTICO, MONUMENTALE**

Parte del territorio comunale di Capriati a Volturno, in cui vengono individuate le aree o porzioni di essa che conservano caratteristiche storiche, di cui fa parte la vecchia fortificazione che da origini e radici di sviluppo alla città come oggi è conosciuta, inoltre nella stessa Z.T.O. vengono annessi gli edifici storici religiosi.

Nella presente Z.T.O. , sono vietati:

- apertura di nuove cave di qualunque materiale e prosecuzione della coltivazione di eventuali cave esistenti;
- realizzazione di impianti di scarica di rifiuti di qualsiasi tipo;
- esecuzione di movimenti di terra che comporti estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno;
- l'espianto della vegetazione arborea e degli oliveti, ad eccezione dei casi di realizzazione di attrezzature pubbliche e di edilizia residenziale;
- realizzazione di elettrodotti od altre infrastrutture aeree;
- ristrutturazione urbanistica per le aree interne ai perimetri dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale, individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui all'art. 5 punto 2 del P.T.C.R. Campania – Piano Paesistico Complesso Montuoso del Matese.

Nella presente Z.T.O. sono concessi, previa autorizzazione e relativi Nulla Osta:

**Tabella A1:**

	Mutamento d'uso con e senza opere edili	<b>Note:</b> 1) è assolutamente esclusa la
	Manutenzione ordinaria	

<b>INTERVENTI CONSENTITI</b>	Manutenzione Straordinaria		possibilità di intervenire con l'abbattimento e ricostruzione degli edifici, nelle more del piano.
	Restauro		
	Interventi di conservazione		
	Riqualificazione energetica degli edifici		
	Abbattimento delle Barriere architettoniche		
	Infrastrutture e servizi (URB)		
<b>DESTINAZIONI D'USO ASSENTITE</b>	Residenziale (DR)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DA.
	Terziarie (DT)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DT/1; - DT/2; - DT/3; - DT/4; - DT/5; - DT/6; - DT/7; - DT/8; - DT/9 (ad esclusione di discoteche).
	Produttive (DP)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DP/1.
	Turistico-Ricettive(DTR)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DTR/1; - DTR/2; - DTR/3.
	Infrastrutture e Servizi (URB)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - URB/1; - URB/2.
<b>PARAMETRI URBANISTICI</b>	Altezza massima ( $h_{max}$ ) – (m)	<b>Rispetto delle altezze esistenti</b>	Note: nessuna
<b>TIPO DI ATTUAZIONE</b>	Diretta: con parametri urbanistici		
	Indiretta: con Piani Urbanistici Attuativi		<b>Note:</b> 1) attuazione diretta nelle more del piano di recupero.

Tutte le attività edilizie devono essere compatibili con le zone ed i rischi di cui al Piano di Bacino di Liri-Garigliano e Volturno e della tutela ambientale.

Gli interventi sono vincolati alle norme del P.T.C.R. della Campania – Piano Paesistico Complesso Montuoso del Matese. (vedi norme riportata nel Glossario per definizione area R.U.A.).

Gli edifici rientranti nel perimetro del Piano del Colore, sono sottoposti alle norme tecniche dello stesso piano.

#### ART. 43 NORMATIVA ZONA A2: EDIFICI E COMPLESSI COMPRESI NEL PERIMETRO DEL CENTRO STORICO

Tali zone sono individuate e delimitate con apposita simbologia sulla cartografia di Piano.

Gli interventi ammessi sono disciplinati dal Piano di Recupero di iniziativa pubblica predisposto dall'Amministrazione Comunale.

Nella presente Z.T.O. , sono vietati:

- apertura di nuove cave di qualunque materiale e prosecuzione della coltivazione di eventuali cave esistenti;
- realizzazione di impianti di scarica di rifiuti di qualsiasi tipo;
- esecuzione di movimenti di terra che comporti estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno;
- l'espanto della vegetazione arborea e degli oliveti, ad eccezione dei casi di realizzazione di attrezzature pubbliche e di edilizia residenziale;
- realizzazione di elettrodotti od altre infrastrutture aeree;
- ristrutturazione urbanistica per le aree interne ai perimetri dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale, individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui all'art. 5 punto 2 del P.T.C.R. Campania – Piano Paesistico Complesso Montuoso del Matese.

Nelle more del Piano attuativo, nella presente zona territoriale omogenea, sono consentiti previa approvazione di Nulla Osta degli appositi Enti:

Tabella A2:

<b>INTERVENTI CONSENTITI</b>	Mutamento d'uso con e senza opere edili	<b>Note:</b> 1) è assolutamente esclusa la possibilità di intervenire con l'abbattimento e ricostruzione degli edifici, nelle more del piano.
	Manutenzione ordinaria	
	Manutenzione Straordinaria	
	Restauro	
	Interventi di conservazione	
	Riqualificazione energetica degli edifici	
	Abbattimento delle Barriere architettoniche	
	Infrastrutture e servizi (URB)	

<b>DESTINAZIONI D'USO ASSENTITE</b>	Residenziale (DR)	<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DA.
	Terziarie (DT)	<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DT/1; - DT/2; - DT/3; - DT/4; - DT/5; - DT/6; - DT/7; - DT/8; - DT/9 (ad esclusione di discoteche).
	Produttive (DP)	<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DP/1.
	Turistico-Ricettive(DTR)	<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DTR/1; - DTR/2; - DTR/3.
	Infrastrutture e Servizi (URB)	<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - URB/1; - URB/2.
<b>PARAMETRI URBANISTICI</b>	Altezza massima ( $h_{max}$ ) – (m)	<b>Rispetto delle altezze esistenti</b>
<b>TIPO DI ATTUAZIONE</b>	Diretta: con parametri urbanistici	
	Indiretta: con Piani Urbanistici Attuativi	<b>Note:</b> 1) attuazione diretta nelle more del piano di recupero.

Tutte le attività edilizie devono essere compatibili con le zone ed i rischi di cui al Piano di Bacino di Liri-Garigliano e Volturno e della tutela ambientale.

Gli interventi sono vincolati alle norme del P.T.C.R. della Campania – Piano Paesistico Complesso Montuoso del Matese. (vedi norme riportata nel Glossario per definizione area R.U.A.).

Gli edifici rientranti nel perimetro del Piano del Colore, sono sottoposti alle norme tecniche dello stesso piano.

#### ART. 44 – NORMATIVA ZONA B – EDILIZIA SATURA O DI COMPLETAMENTO

Tali zone sono individuate e delimitate con apposita simbologia sulla cartografia di Piano e sono le aree del territorio comunale a ridosso del centro storico della città o ai margini di essa, aventi caratteristiche di non particolare interesse storico-artistico. Sono aree o prevalentemente sature o parzialmente edificate e di completamento.

Nel rispetto delle aree e secondo lo sviluppo sostenibile si dà la facoltà di realizzazioni secondo i parametri della tabella seguente previa approvazione di Nulla Osta degli appositi Enti:

Tabella B:

<b>INTERVENTI CONSENTITI</b>	Mutamento d'uso con e senza opere edili	<b>Note:</b> 1) Pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B". 2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetrica del 30%. 3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.
	Nuove costruzioni	
	Manutenzione ordinaria	
	Manutenzione Straordinaria	
	Restauro	
Ristrutturazione edilizia	<b>Note:</b> 1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B". 2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetrica del 30%. 3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.	

	Ristrutturazione urbanistica		<p><b>Note:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B".</li> <li>2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetrica del 30%.</li> <li>3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.</li> </ol>
	Interventi di conservazione		
	Riqualficazione energetica degli edifici		
	Sostituzione edilizia		<p><b>Note:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B".</li> <li>2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetrica del 30%.</li> <li>3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.</li> </ol>
	Abbattimento delle Barriere architettoniche		
<b>DESTINAZIONI D'USO ASSENTITE (D)</b>	Residenziale (DR)		<p><b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DA.</p>
	Terziarie (DT)		<p><b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DT/1; - DT/2; - DT/3; - DT/4; - DT/5; - DT/6; - DT/7; - DT/8; - DT/9 (ad esclusione di discoteche).</p>
	Produttive (DP)		<p><b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DP/1.</p>
	Turistico-Ricettive(DTR)		<p><b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DTR/1; - DTR/3;</p>
	Infrastrutture e servizi (URB)		<p><b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - URB/1; - URB/2.</p>
	Indice di Fabbricabilità Fondiaria (If) (mc/mq)	<b>1,60 mc/mq</b>	<p><b>Note:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Il parametro di 1,60 mc/mq si applica alle aree libere parzialmente edificate e di completamento.</li> <li>2) Nel caso di abbattimento e ricostruzione degli edifici esistenti, si può recuperare la volumetria esistente di un edificio previa verifica dei volumi assentiti esistenti, anche se eccedente i parametri di 1,60 mc/mq.</li> </ol>
	Altezza massima ( $h_{max}$ ) – (m)	<b>10,50 m</b>	<p><b>Note:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) L'altezza massima va computata dal piano di campagna (vedi voce glossario).</li> <li>2) Sono esclusi dal calcolo dell'altezza massima dell'edificio, i pacchetti termici dei solai intermedi e dell'ultimo piano abitabile, le quote eccedenti i cm 30 fino ad un massimo di cm 40.</li> <li>3) Le altezze nel contesto edificato non possono superare comunque i 12 m.</li> </ol>
	Distacco minimo dagli edifici ( $De_{mim}$ ) – (m)	<b>10,00 m</b>	<p><b>Note:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) La distanza minima tra edifici è di m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (D.M. 1444/1968 e s.m.i.).</li> <li>2) Nel caso di edifici costruiti a confine è consentita l'aderenza con parete propria e non, senza ledere il diritto di terzi.</li> </ol>

<b>PARAMETRI URBANISTICI</b>			3) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20.
	Distacco minimo dai confini ( $DC_{min}$ ) – (m)	<b>5,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) La distanza minima si applica alle nuove realizzazioni oppure ad interventi di abbattimento e ricostruzione, previo rispetto delle costruzioni esistenti, senza ledere il diritto di terzi. 2) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20.
	Fascia di rispetto o distanza minima da strada ( $FDS_{min}$ ) – (m)	<b>Vedi note</b>	<b>Note:</b> 1) La distanza minima dalla strada fa riferimento al Capo 5 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione). 2) Nel caso di interventi ammessi nella presente area è possibile il rispetto delle quinta degli edifici esistenti. 3) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20. 4) Vedi art. 55.
	Indice di Piantumazione (Ip) o Densità arborea (Dal) – (alberi ad alto e medio fusto/Ha)	<b>70 alberi ad alto e medio fusto/Ha</b>	<b>Note:</b> 1) Fa obbligo la realizzazione di un numero minimo pari ad 1 albero a medio fusto nel caso che il calcolo risulti <1.
	Superficie coperta massima (Sc) – (mq)	<b>40% del Rc</b>	<b>Note:</b> 1) Vedi voce glossario interpretativo.
	Rapporto di Copertura massima (Rc) – (mq/mq)	<b>40% della superficie fondiaria</b>	
	Numero di piani ( $Np_{max}$ ) – (num.)	<b>3 piani max</b>	<b>Note:</b> 1) Vedi voce glossario interpretativo.
<b>TIPO DI ATTUAZIONE</b>	Diretta: con parametri urbanistici		
	Indiretta: con Piani Urbanistici Attuativi		<b>Note:</b> 1) La procedura indiretta attraverso il Piano Attuativo è consentiva per ristrutturazioni urbanistiche di interi isolati, di iniziativa pubblica o privata.

Tutte le attività edilizie devono essere compatibili con le zone ed i rischi di cui al Piano di Bacino di Liri-Garigliano e Volturno e della tutela ambientale.

Gli edifici rientranti nel perimetro del Piano del Colore, sono sottoposti alle norme tecniche dello stesso piano. Per la valutazione delle classi energetiche e per le sanzioni si rimanda al R.U.E.C. all'art. 153.

#### ART. 45 – NORMATIVA ZONA C1 – AREA PARZIALMENTE EDIFICATA O INEDIFICATA

Sono le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla Zona B. Sono le aree aventi una superficie di modesta entità rispetto alle aree della zona C2.

Nel rispetto delle aree e secondo lo sviluppo sostenibile si dà la facoltà di realizzazioni secondo i parametri della tabella seguente previa approvazione di Nulla Osta degli appositi Enti:

Tabella C1:

	Mutamento d'uso con e senza opere edili	
	Nuove costruzioni	<b>Note:</b> 1) Pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B". 2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetrica del 30%. 3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze

<b>INTERVENTI CONSENTITI</b>			minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.
	Manutenzione ordinaria		
	Manutenzione Straordinaria		
	Restauro		
	Ristrutturazione edilizia		<b>Note:</b> 1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B". 2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetrica del 30%. 3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.
	Ristrutturazione urbanistica		<b>Note:</b> 1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B". 2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetrica del 30%. 3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.
	Interventi di conservazione		
Riqualificazione energetica degli edifici			
Sostituzione edilizia			<b>Note:</b> 1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B". 2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetrica del 30%. 3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.
Abbattimento delle Barriere architettoniche			
<b>DESTINAZIONI D'USO ASSENTITE (D)</b>	Residenziale (DR)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DA.
	Terziarie (DT)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DT/1; - DT/2; - DT/3; - DT/4; - DT/5; - DT/6; - DT/7; - DT/8; - DT/9 (ad esclusione di discoteche).
	Produttive (DP)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DP/1.
	Turistico-Ricettive(DTR)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DTR/1; - DTR/3.
	Infrastrutture e servizi (URB)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - URB/1; - URB/2.
Indice di Fabbricabilità Fondiaria (If) (mc/mq)	<b>1,50 mc/mq</b>		<b>Note:</b> 1) Nel caso di abbattimento e ricostruzione degli edifici esistenti, si può recuperare la volumetria esistente di un edificio previa verifica dei volumi assentiti esistenti, anche se eccedente i

<b>PARAMETRI URBANISTICI</b>			parametri di 1,50 mc/mq.
	Altezza massima ( $h_{max}$ ) – (m)	<b>8,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) L'altezza massima va computata dal piano di campagna (vedi voce glossario). 2) Sono esclusi dal calcolo dell'altezza massima dell'edificio, i pacchetti termici dei solai intermedi e dell'ultimo piano abitabile, le quote eccedenti i cm 30 fino ad un massimo di cm 40. 3) L'altezza massima è riferita dal piano di campagna al piano di imposta della copertura.
	Distacco minimo dagli edifici ( $D_{e_{mim}}$ ) – (m)	<b>10,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) La distanza minima tra edifici è di m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (D.M. 1444/1968 e s.m.i.). 2) Nel caso di edifici costruiti a confine è consentita l'aderenza con parete propria e non, senza ledere il diritto di terzi. 3) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20.
	Distacco minimo dai confini ( $D_{C_{mim}}$ ) – (m)	<b>5,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) La distanza minima si applica alle nuove realizzazioni oppure ad interventi di abbattimento e ricostruzione, previo rispetto delle costruzioni esistenti, senza ledere il diritto di terzi. 2) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20.
	Fascia di rispetto o distanza minima da strada ( $FDS_{mim}$ ) – (m)	<b>Vedi note</b>	<b>Note:</b> 1) La distanza minima dalla strada fa riferimento al Capo 5 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione). 2) Nel caso di interventi ammessi nella presente area è possibile il rispetto delle quinta degli edifici esistenti. 3) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20. 4) Vedi art. 55.
	Indice di Piantumazione ( $I_p$ ) o Densità arborea ( $Dal$ ) – (alberi ad alto e medio fusto/Ha)	<b>100 alberi ad alto e medio fusto/Ha</b>	<b>Note:</b> 1) Fa obbligo la realizzazione di un numero minimo pari ad 1 albero a medio fusto nel caso che il calcolo risulti <1.
	Superficie coperta massima ( $Sc$ ) – (mq)	<b>40% del Rc</b>	<b>Note:</b> 1) Vedi voce glossario interpretativo.
	Rapporto di Copertura massima ( $Rc$ ) – (mq/mq)	<b>40% della superficie fondiaria</b>	
	Numero di piani ( $N_{p_{max}}$ ) – (num.)	<b>3 piani max</b>	<b>Note:</b> 1) Vedi voce glossario interpretativo.
<b>TIPO DI ATTUAZIONE</b>	Diretta: con parametri urbanistici		
	Indiretta: con Piani Urbanistici Attuativi		<b>Note:</b> 1) La procedura indiretta attraverso il Piano Attuativo è consentita per ristrutturazioni urbanistiche di interi isolati, di iniziativa pubblica o privata.

Tutte le attività edilizie devono essere compatibili con le zone ed i rischi di cui al Piano di Bacino di Liri-Garigliano e Volturno e della tutela ambientale.

Per la valutazione delle classi energetiche e per le sanzioni si rimanda al R.U.E.C. all'art. 153.

#### ART. 46 – NORMATIVA ZONA C2 – AREE INEDIFICATE

Sono le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate che non raggiungono i limiti di superficie e densità di cui alla Zona B. Sono le aree aventi una superficie di elevata entità rispetto alle

aree della zona C1, a cui mancano totalmente o parzialmente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

L'attuazione degli stessi, nel caso in cui le aree risultano in assenza di urbanizzazione primaria e secondaria, è impiegata attraverso l'esecuzione di un progetto di dettaglio, cioè i piani attuativi di iniziativa pubblica o privata.

Nel rispetto delle aree e secondo lo sviluppo sostenibile si da la facoltà di realizzazioni secondo i parametri della tabella seguente previa approvazione di Nulla Osta degli appositi Enti, nelle more del piano si attuano i seguenti regolamenti:

Tabella C2:

<b>INTERVENTI CONSENTITI</b>	Mutamento d'uso con e senza opere edili	
	Nuove costruzioni	<p><b>Note:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B".</li> <li>2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetria del 30%.</li> <li>3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.</li> </ol>
	Manutenzione ordinaria	
	Manutenzione Straordinaria	
	Restauro	
	Ristrutturazione edilizia	<p><b>Note:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B".</li> <li>2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetria del 30%.</li> <li>3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.</li> </ol>
	Ristrutturazione urbanistica	<p><b>Note:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B".</li> <li>2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetria del 30%.</li> <li>3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.</li> </ol>
	Interventi di conservazione	
	Riqualificazione energetica degli edifici	
	Sostituzione edilizia	<p><b>Note:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B".</li> <li>2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetria del 30%.</li> </ol>

			3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.
	Abbattimento delle Barriere architettoniche		
<b>DESTINAZIONI D'USO ASSENTITE (D)</b>	Residenziale (DR)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DA.
	Terziarie (DT)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DT/1; - DT/2; - DT/3; - DT/4; - DT/5; - DT/6; - DT/7; - DT/8; - DT/9 (ad esclusione di discoteche).
	Produttive (DP)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DP/1.
	Turistico-Ricettive(DTR)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DTR/1; - DTR/3.
	Infrastrutture e servizi (URB)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - URB/1; - URB/2.
<b>PARAMETRI URBANISTICI</b>	Indice di Fabbricabilità Territoriale (It) (mc/mq)	<b>1,90 mc/mq</b>	
	Indice di Fabbricabilità Fondiaria (If) (mc/mq)	<b>3,00 mc/mq</b>	
	Altezza massima ( $h_{max}$ ) – (m)	<b>8,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) L'altezza massima va computata dal piano di campagna (vedi voce glossario). 2) Sono esclusi dal calcolo dell'altezza massima dell'edificio, i pacchetti termici dei solai intermedi e dell'ultimo piano abitabile, le quote eccedenti i cm 30 fino ad un massimo di cm 40. 3) L'altezza massima è riferita dal piano di campagna al piano di imposta della copertura.
	Distacco minimo dagli edifici ( $D_{e_{mim}}$ ) – (m)	<b>10,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) La distanza minima tra edifici è di m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (D.M. 1444/1968 e s.m.i.). 2) Nel caso di edifici costruiti a confine è consentita l'aderenza con parete propria e non, senza ledere il diritto di terzi. 3) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20.
	Distacco minimo dai confini ( $D_{c_{mim}}$ ) – (m)	<b>5,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) La distanza minima si applica alle nuove realizzazioni oppure ad interventi di abbattimento e ricostruzione, previo rispetto delle costruzioni esistenti, senza ledere il diritto di terzi. 2) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20.
	Fascia di rispetto o distanza minima da strada ( $FD_{s_{mim}}$ ) – (m)	<b>Vedi note</b>	<b>Note:</b> 1) La distanza minima dalla strada fa riferimento al Capo 5 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. 2) Nel caso di interventi ammessi nella presente area è possibile il rispetto delle quinta degli edifici esistenti. 3) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20. 4) Vedi art. 55.
	Indice di Piantumazione (Ip) o Densità arborea (Dal) – (alberi ad alto e medio fusto/Ha)	<b>400 alberi ad alto e medio fusto/Ha</b>	
Superficie coperta massima (Sc) –	<b>Vedi note</b>	<b>Note:</b>	

	(mq)		1) Per tali valori si rinvia al progetto del piano esecutivo
	Rapporto di Copertura massima (Rc) – (mq/mq)	<b>Vedi note</b>	
	Numero di piani (Np <sub>max</sub> ) – (num.)	<b>3 piani max</b>	<b>Note:</b> 1) Vedi voce glossario interpretativo.
	Lotto Minimo di intervento (mq)	<b>5000 mq</b>	<b>Note:</b> 1) In caso di intervento di piano attuativo di iniziativa pubblica vi è la discrezionalità dell'intervento da parte dell'amministrazione comunale.
<b>TIPO DI ATTUAZIONE</b>	Diretta: con parametri urbanistici		
	Indiretta: con Piani Urbanistici Attuativi		<b>Note:</b> 1) La procedura indiretta attraverso il Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata.

Tutte le attività edilizie devono essere compatibili con le zone ed i rischi di cui al Piano di Bacino di Liri-Garigliano e Volturno e della tutela ambientale.

Per la valutazione delle classi energetiche e per le sanzioni si rimanda al R.U.E.C. all'art. 153.

Tra le aree delle Z.T.O. C2 e per l'area di forma triangolare posta a nord-est del centro storico, Via Parco, che ricadano all'interno di zone suscettibili di amplificazioni locali, si specifica che:

- per qualsiasi intervento edificatorio da realizzare all'interno di zone suscettibili di amplificazioni locali sarà necessario, a partire dalla puntuale definizione del locale assetto litostratigrafico e del profilo di Vs, provvedere ad uno studio sito specifico di **Risposta Sismica Locale (RSL)** per la valutazione quantitativa delle amplificazioni sismiche indotte dall'assetto litologico e/o morfologico dei luoghi;
- l'autorizzazione di eventuali interventi edificatori da realizzare all'interno della zona C2 dovrà essere obbligatoriamente subordinata alla ripermetrazione dell'area da parte dell'Autorità di Bacino proposta.

#### ART. 47 – NORMATIVA ZONA D – AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, ARTIGIANALI ESISTENTI.

Le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali, artigianali esistenti o ad essi assimilati.

Esse sono divise in:

- Zona D1 - Piano di Inseediamento Produttivo (P.I.P.), nell'area nord-ovest della città sulla S.S. 158 – località Sprofunno;
- Zona D2 - Aree artigianale o ad esse assimilabili esistenti.

Nell'area è previsto l'insediamento di attività di supporto ed integrazione ad agricoltura e pastorizia, nonché di attività artigianali, industriali (non inquinanti), commerciali e relativi edifici e servizi.

Nel rispetto delle aree e secondo lo sviluppo sostenibile si dà la facoltà di realizzazioni secondo i parametri della tabella seguente previa approvazione di Nulla Osta degli appositi Enti:

- **Zona D1 - Piano di Inseediamento Produttivo (P.I.P.), nell'area nord-ovest della città sulla S.S. 158 – località Sprofunno**

Tabella D1:

	Mutamento d'uso con e senza opere edili	
	Nuove costruzioni	<b>Note:</b> 1) Pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B". 2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetrica del 30%. 3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.
	Manutenzione ordinaria	
	Manutenzione Straordinaria	
	Restauro	

<b>INTERVENTI CONSENTITI</b>	Ristrutturazione edilizia	<b>Note:</b> 1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B". 2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetria del 30%. 3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.
	Ristrutturazione urbanistica	<b>Note:</b> 1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B". 2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetria del 30%. 3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.
	Interventi di conservazione	
	Riqualificazione energetica degli edifici	
	Sostituzione edilizia	<b>Note:</b> 1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B". 2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetria del 30%. 3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.
<b>DESTINAZIONI D'USO ASSENTITE (D)</b>	Abbattimento delle Barriere architettoniche	
	Residenziale (DR)	<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DA (solo per sorveglianza e custodia).
	Terziarie (DT)	<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DT/1; - DT/2; - DT/3; - DT/4; - DT/5; - DT/6; - DT/7; - DT/9.
	Produttive (DP)	<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DP/1; - DP/2; - DP/3; - DP/4.
<b>TIPO DI ATTUAZIONE</b>	Infrastrutture e servizi (URB)	<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - URB/1; - URB/2.
	Indiretta: con Piani Urbanistici Attuativi	<b>Note:</b> 1) La procedura indiretta attraverso il Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata.

Tutte le attività edilizie devono essere compatibili con le zone ed i rischi di cui al Piano di Bacino di Liri-Garigliano e Volturno e della tutela ambientale.

Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da insediare negli incubatori, bisognerà predisporre apposita Valutazione di Incidenza.

Per la valutazione delle classi energetiche e per le sanzioni si rimanda al R.U.E.C. all'art. 153.

**Tra le area della Z.T.O. D, che ricadano all'interno di zone suscettibili di amplificazioni locali, si specifica che:**

- per qualsiasi intervento edificatorio da realizzare all'interno di zone suscettibili di amplificazioni locali sarà necessario, a partire dalla puntuale definizione del locale assetto litostratigrafico e del profilo di Vs, provvedere ad uno studio sito specifico di **Risposta Sismica Locale (RSL)** per la valutazione quantitativa delle amplificazioni sismiche indotte dall'assetto litologico e/o morfologico dei luoghi;
- l'autorizzazione di eventuali interventi edificatori da realizzare all'interno della zona D ricadente nella zona suscettibile di instabilità dovrà essere obbligatoriamente e preventivamente subordinata alla redazione di uno studio di compatibilità idrogeologica ai sensi delle Norme di Attuazione della competente Autorità di bacino finalizzato alla richiesta di ripermimetrazione dell'area.

• **Zona D2 - Aree artigianale o ad esse assimilabili esistenti.**

Tabella D2:

<b>INTERVENTI CONSENTITI</b>	Mutamento d'uso con e senza opere edili	
	Nuove costruzioni	<p><b>Note:</b></p> <p>1) Pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B".</p> <p>2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetria del 30%.</p> <p>3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.</p>
	Manutenzione ordinaria	
	Manutenzione Straordinaria	
	Restauro	
	Ristrutturazione edilizia	<p><b>Note:</b></p> <p>1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B".</p> <p>2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetria del 30%.</p> <p>3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.</p>
	Interventi di conservazione	
	Riqualificazione energetica degli edifici	
	Sostituzione edilizia	<p><b>Note:</b></p> <p>1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B".</p> <p>2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetria del 30%.</p> <p>3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.</p>
	Abbattimento delle Barriere architettoniche	
<b>DESTINAZIONI</b>	Residenziale (DR)	<p><b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.)</p> <p>- DA (solo per sorveglianza e custodia).</p>
	Terziarie (DT)	<p><b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.)</p> <p>- DT/1; - DT/2; - DT/3; - DT/4; - DT/5; - DT/6; - DT/7; - DT/9.</p>

<b>D'USO ASSENTITE (D)</b>	Produttive (DP)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DP/1 - DP/2; - DP/4; - DP/5.
	Turistico-Ricettive(DTR)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DTR/1; - DTR/2; - DTR/3; - DTR/4;
	Infrastrutture e servizi (URB)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - URB/1; - URB/2.
<b>PARAMETRI URBANISTICI</b>	Indice di Fabbricabilità Fondiaria (If) (mc/mq)	<b>3,00 mc/mq</b>	
	Altezza massima ( $h_{max}$ ) – (m)	<b>7,50 m</b>	<b>Note:</b> 1) L'altezza massima va computata dal piano di campagna (vedi voce glossario). 2) Sono esclusi dal calcolo dell'altezza massima dell'edificio, i pacchetti termici dei solai intermedi e dell'ultimo piano abitabile, le quote eccedenti i cm 30 fino ad un massimo di cm 40. 3) L'altezza massima è riferita dal piano di campagna al piano di imposta della copertura. 4) Eventuali volumetrie tecniche emergenti connesse con la tipologia funzionale delle attività produttive, potranno raggiungere altezza massima di 10,00 m.
	Distacco minimo dagli edifici ( $D_{e_{mim}}$ ) – (m)	<b>10,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) La distanza minima tra edifici è di m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (D.M. 1444/1968 e s.m.i.). 2) Nel caso di edifici costruiti a confine è consentita l'aderenza con parete propria e non, senza ledere il diritto di terzi. 3) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20.
	Distacco minimo dai confini ( $D_{c_{mim}}$ ) – (m)	<b>5,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) La distanza minima si applica alle nuove realizzazioni oppure ad interventi di abbattimento e ricostruzione, previo rispetto delle costruzioni esistenti, senza ledere il diritto di terzi. 2) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20.
	Fascia di rispetto o distanza minima da strada ( $FDS_{mim}$ ) – (m)	<b>Vedi note</b>	<b>Note:</b> 1) La distanza minima dalla strada fa riferimento al Capo 5 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. 2) Nel caso di interventi ammessi nella presente area è possibile il rispetto delle quinta degli edifici esistenti. 3) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20. 4) Vedi art. 55.
	Indice di Piantumazione (Ip) o Densità arborea (Dal) – (alberi ad alto e medio fusto/Ha)	<b>400 alberi ad alto e medio fusto/Ha</b>	
<b>TIPO DI ATTUAZIONE</b>	Diretta: con parametri urbanistici		

Tutte le attività edilizie devono essere compatibili con le zone ed i rischi di cui al Piano di Bacino di Liri-Garigliano e Volturno e della tutela ambientale.

Per la valutazione delle classi energetiche e per le sanzioni si rimanda al R.U.E.C. all'art. 153.

#### ART. 48 – NORMATIVA ZONA E – AREE AGRICOLE

Le parti del territorio destinate ad usi agricoli ed attività similari che non siano classificate diversamente.

Ai sensi del P.T.C.R. - Piano Paesistico del Complesso Montuoso del Matese, le aree agricole vengono suddivise come segue:

- a) ZONA E1 - C.I.P. CONSERVAZIONE INTEGRATA DEL PAESAGGIO DI PENDICE MONTANA E COLLINARE;
- b) ZONA E2 - C.A.F. CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO AGRICOLO DI DECLIVIO E FONDOVALLE;
- c) ZONA E3 - C.I. CONSERVAZIONE INTEGRALE;
- d) ZONA E4 - C.I.F. CONSERVAZIONE INTEGRATA DEL PAESAGGIO FLUVIALE;
- e) ZONA E5 - P.A.F. PROTEZIONE DEL PAESAGGIO AGRICOLO DI FONDOVALLE.
- f) ZONA E6 – Aree Agricole R.U.A..

Nel rispetto delle norme di piano di livello superiore.

Il rilascio del permesso di costruire, per gli interventi ad uso abitativi di nuova edificazione nelle presenti zone territoriali omogenee "E", sono subordinati alla presentazione ed approvazione del Piano di Sviluppo Aziendale (Psa) da parte dell'imprenditore agricolo professionale.

Nel caso di mancanza di Psa, la realizzazione degli annessi agricoli per Z.T.O., se non diversamente disposto per singole aree avvenga nel rispetto delle seguenti superfici massime, detratte le superfici esistenti:

- 20 mq/ha per i primi 3 ettari di superficie fondiaria mantenuta in produzione;
- 10 mq/ha per gli ulteriori 3 ettari di superficie fondiaria mantenuta in produzione;
- 5 mq/ha per gli ulteriori ettari di superficie fondiaria mantenuta in produzione.

La nuova edificazione e la riedificazione di serre fisse, cioè a ciclo ininterrotto, ovvero con ripetizione della stessa specie di prodotto senza soluzione di continuità, se consentita dalle norme specifiche di ciascuna area omogenea, deve avvenire con estensione non superiore al 60% della superficie agricola totale (Sat).

Nel caso in cui vi è la necessità di annessi agricoli in quantità maggiori di quelle su indicate, le stesse dovranno essere dimostrate dal piano di sviluppo aziendale (Psa).

Per gli annessi relativi alle attività agrituristiche, da parte di imprenditori agricoli professionali, se consentiti dalle norme specifiche di ciascuna area omogenea, sono consentiti con riferimento al numero massimo di 20 posti letto per esercizio, nel rispetto di ogni altra norma vigente in materia.

Nel rispetto delle aree e secondo lo sviluppo sostenibile si da la facoltà di realizzazioni secondo i parametri della tabella seguente previa approvazione di Nulla Osta degli appositi Enti e rispetto delle norme delle singole Zone Territoriali Omogenee "E1- E2 - E3 - E4 - E5 - E6" sotto descritte:

#### • **ZONA E1 - C.I.P. CONSERVAZIONE INTEGRATA DEL PAESAGGIO DI PENDICE MONTANA E COLLINARE**

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione integrata, dell'attuale paesaggio di pendice montana e collinare (C.I.P.).

La zona comprende aree agricole con presenza di boschi, cespugliati ed incolti che presentano rilevante interesse paesaggistico per:

- le visuali privilegiate delle emergenze naturalistiche, vegetazionali e morfologiche del Massiccio;
- andamento naturale del terreno, caratteristiche formali e cromatiche della vegetazione spontanea, nonché per l'equilibrio estetico nei segni attività antropica quali terrazzamenti, sentieri, dimensioni e forma degli appezzamenti, colore e disposizione delle colture;

Nella zona sono vietati i seguenti interventi:

- incremento del volumi esistenti con esclusione degli interventi consentiti come al comma successivo indicato;
- apertura di nuove cave;
- prosecuzione della coltivazione di cave;
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani;
- alterazione dell'andamento naturale del terreno con esclusione delle aree agricole;
- trasformazione colturale dei pascoli;
- trasformazione di colture arboree in seminativo;
- l'espianto degli oliveti;
- la trasformazione di boschi cedui in colture arboree da frutto.

Nella zona sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9, 11 delle Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale, Testi integrali strumenti di pianificazione paesistica Del Complesso Montuoso del Matese:

- opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o attività sportive all'aperto che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, realizzazione di muri di sostegno, taglio di alberi; eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno superare il limite imposto dalla vigente normativa in materia;
- realizzazione di aree di parcheggio che non comporti livellamenti di terreno, muri di sostegno e taglio di alberi;
- opere di adeguamento delle infrastrutture di servizio a rete, delle antenne radio e ripetitori televisivi esistenti;
- ristrutturazione edilizia anche integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le limitazioni di cui ai seguenti punti sotto riportati:

- Ristrutturazione edilizia parziale, gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale si riferiscono alle operazioni rivolte alla modifica di una o più parti edilizie, condotte attraverso interventi limitati di demolizioni e ricostruzioni che possano configurare una struttura edilizia in parte difforme dalla precedente, ma nel rispetto dei vincoli planovolumetrici e dei caratteri morfologici della struttura urbana.

Tale categoria di intervento non si applica agli edifici sottoposti al vincolo di cui all'art.6 comma 1 lettere a) e b) nonché a quelli di cui all'art.5 dell'ex D.L.vo 490/99 abrogato con il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., di valore storico-artistico ed ambientale-paesaggistico nonché a quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art. 139 del predetto decreto.

Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, dalla presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti.

- Ristrutturazione edilizia integrale, gli interventi di ristrutturazione edilizia integrale si riferiscono alla costruzione di manufatti previa demolizione dei preesistenti immobili, privi di interesse architettonico e tipologico, e sono finalizzati alla riqualificazione del contesto attraverso la realizzazione di manufatti in sintonia con l'ambiente circostante.

Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza. dalla presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti. Tale categoria di intervento non si applica agli edifici sottoposti al vincolo degli art. 1, 2 e 4 della legge 1089/39 di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art. 139 dell'ex D.L.vo 490/99 abrogato con il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda in ogni caso il contenimento delle altezze nei limiti di mt. 7,50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio, i predetti limiti sono apportati alla quota media del declivio stesso;

- adeguamento igienico funzionale e abitativo, anche attraverso ampliamento, delle case esistenti, con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art. 139 dell'ex D.L.vo 490/99 abrogato con il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-funzionale e abitativo delle case potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa alle condizioni previste dalla vigente normativa regionale in materia;
- adeguamento funzionale delle pertinenze agricole e degli impianti per attività produttive, anche attraverso ampliamento delle volumetrie alle condizioni previste dalla vigente normativa regionale in materia;
- realizzazione di case rurali e relative pertinenze agricole, di impianti per attività produttive, i cui volumi non dovranno superare gli indici previsti dalle leggi regionali di settore;
- adeguamento impiantistico e funzionale anche attraverso ampliamento fino al 10% della volumetria esistente, negli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici o complessi di edifici destinati, ovvero da destinare, ad attività turistico-ricettiva o agrituristica;

- ristrutturazione urbanistica con le limitazioni di cui al punto sotto riportato:
  - Ristrutturazione urbanistica, per operazioni di ristrutturazione urbanistica si intendono quegli interventi pubblici o privati finalizzati al miglioramento del tessuto edilizio esistente, previsti in obbligatorio piano attuativo di dettaglio riguardante il comparto oggetto di intervento. Essi consistono in interventi di sostituzione, modificazione, adeguamento, ricostruzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio.  
La ristrutturazione urbanistica dovrà ammettersi soltanto per le aree di recente impianto, con esclusione di impianti o parti di essi, aventi valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui all'art. 1 lett.c) dell'ex D.L.vo 490/99 abrogato con il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Per edifici o complessi di edifici da recuperare ad uso turistico ricettivo o agri-turistico. Tali interventi, da realizzare nel rispetto dei criteri della tutela ambientale e finalizzati al migliore inserimento paesistico, devono prevedere la ricomposizione tipologica e volumetrica delle preesistenze ed i volumi di nuova edificazione non dovranno superare i limiti di m. 7,50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto.

Tutti i volumi derivanti da interventi di adeguamento e di nuove costruzioni di cui ai punti precedenti dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale o paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). Le altezze delle nuove volumetrie dovranno essere contenute nei limiti di metri 7,50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media del declivio stesso.

Eventuali volumetrie tecniche emergenti: silos, serbatoi, canne fumarie, impianti per produzione di energia alternativa eolica o solare potranno raggiungere l'altezza massima di metri 10,00.

Tabella "E1":

<b>INTERVENTI CONSENTITI</b>	Mutamento d'uso con e senza opere edili		
	Nuove costruzioni		<b>Note:</b> 1) Pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B". 2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetrica del 30%, nel rispetto delle fasce di rispetto, delle distanze minime e dell'altezze. 3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.
	Manutenzione ordinaria		
	Manutenzione Straordinaria		
	Restauro		
	Ristrutturazione edilizia	<b>Note:</b> 1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B". 2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetrica del 30%, nel rispetto delle fasce di rispetto, delle distanze minime e dell'altezze. 3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%. 4) La definizione di ristrutturazione edilizia è	

			definita nei commi su indicati della presente Z.T.O. E1.
	Ristrutturazione urbanistica		<b>Note:</b> 1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B". 2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetrica del 30%. 3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.
	Interventi di conservazione		
	Riqualficazione energetica degli edifici		
	Sostituzione edilizia		<b>Note:</b> 1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B". 2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetrica del 30%, nel rispetto delle fasce di rispetto, delle distanze minime e dell'altezze. 3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.
	Abbattimento delle Barriere architettoniche		
<b>DESTINAZIONI D'USO ASSENTITE (D)</b>	Produttive (DP)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DP/1; - DP/2; (nelle zone assentite ed autorizzate dagli enti preposti);
	Turistico-Ricettive(DTR)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DTR/4 - DTR/5.
	Agricole (DAG)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DAG/1; - DAG/2; - DAG/3; - DAG/4; - DAG/5; - DAG/6.
	Infrastrutture e servizi (URB)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) URB/1; - URB/2.
<b>PARAMETRI URBANISTICI</b>	Indice di Fabbricabilità Territoriale (It) – (mc/Ha o mq)	<b>Vedi Note</b>	<b>Note:</b> 1) Vedi comma della presente Z.T.O. E1.
	Indice di Fabbricabilità Fondiaria (If) (mc/mq)	<b>Vedi Note</b>	<b>Note:</b> 1) Vedi comma della presente Z.T.O. E1.
	Altezza massima ( $h_{max}$ ) – (m)	<b>7,50 m</b>	1) L'altezza massima è riferita dal piano di campagna al piano di imposta della copertura. 2) Eventuali volumetrie tecniche emergenti: silos, serbatoi, canne fumarie, impianti per la produzione di energia alternativa eolica o solare potranno raggiungere l'altezza massima di m 10,00.
	Distacco minimo dagli edifici ( $D_{e_{min}}$ ) – (m)	<b>10,00 m</b>	
	Distacco minimo dai confini ( $D_{c_{min}}$ ) – (m)	<b>10,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) La $D_{c_{min}}$ assentita per attività di allevamenti

			zootecnici, consentiti nelle zone boschive, incolte e pascolive è di 20,00m.
	Fascia di rispetto o distanza minima da strada ( $FD_{s_{mim}}$ ) – (m)	Vedi note	<b>Note:</b> 1) La distanza minima dalla strada fa riferimento al Capo 5 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. 2) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20. 3) Vedi art. 55.
	Numero di piani ( $N_{p_{max}}$ ) – (num.)	2 piani max	<b>Note:</b> 1) Il rispetto di tale parametro è riferito per sole residenze.
<b>TIPO DI ATTUAZIONE</b>	Diretta: con parametri urbanistici		
	Indiretta: con Piani Urbanistici Attuativi		<b>Note:</b> 1) La procedura indiretta attraverso il Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata è consentita nel caso di attuazione di finanziamenti specifici di aree.

Tutte le attività edilizie devono essere compatibili con le zone ed i rischi di cui al Piano di Bacino di Liri-Garigliano e Volturno e della tutela ambientale.

La presente area in alcune delle sue parti presenta vincoli specifici di cui alle tavole grafiche denominate Tav. A8 – Tav. A9 del presente Piano Urbanistico.

Nella presente Z.T.O. vanno valutate le norme tecniche di salvaguardia dell'area protetta denominata Parco Regionale del "Matese" (L. n.394/91; L.R. n.33 del 01/09/1993 e art.80 l.e) L.R. n. 15 del 26/07/2002).

La carta dell'uso agricole e delle attività colturali individua il carattere prevalente delle colture.

Nel computo dei volumi abitativi di cui sopra non sono da conteggiarsi:

- Stalle;
- Silos;
- Magazzini;
- Locali per la lavorazione dei prodotti agricoli;

L'edificazione di nuova abitazione rurale è ammissibile a condizione che vengano rispettati i parametri dettati dall'art. 40 del P.T.C.P. di Caserta, dove si stabilisce che nell'insieme dei fondi rustici dell'azienda agricola interessata, la somma delle superfici fondiarie mantenute in produzione, anche secondo diverse qualità colturali, consenta l'edificazione di ogni unità a uso abitativo con superficie lorda di pavimento non inferiore a mq 160, in base agli indici di utilizzazione della seguente tabella:

Qualità di coltura	Indice di utilizzazione fondiaria (mq/ha]
Colture ortofloricole protette	133,3
Colture orticole di pieno campo, tabacco	44,4
Frutteti	33,3
Vigneti	26,7
Oliveti	22,2
Castagneti da frutto	19,0
Mais	16,7
Cereali, foraggere avvicendate	13,3
Bosco, pascolo, pascolo cespugliato e arborato	4,4

La realizzazione o il recupero dei muri di confine devono essere eseguite in pietra locale, a basso impatto ambientale.

E' fatto obbligo di recuperare, restaurare e ripristinare tutte le costruzioni in pietra locale o immobili che hanno dimostranza storica, previa autorizzazione e nulla osta della soprintendenza.

Per necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune di Capriati a Volturno da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

In ogni caso l'asseveramento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso l'accorpamento dei volumi nell'area del Comune di Capriati a Volturno.

Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori restano vincolate alla inedificabilità.

Nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ( ai sensi dell'art. 12 della L.n.153 del 09/05/1975).

E' possibile la realizzazione di distributori di carburante in aree agricole su strade trafficate e con il rispetto delle normative esistenti.

Per la valutazione delle classi energetiche e per le sanzioni si rimanda al R.U.E.C. all'art. 153.

#### • ZONA E2 - C.A.F. CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO AGRICOLO DI DECLIVIO E FONDOVALLE

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione del paesaggio agricolo di declivio e fondovalle (C.A.F.).

La zona comprende aree a prevalente carattere agricolo con presenza di colture arboree tradizionali e di seminativo, che presentano interesse paesaggistico per le visuali delle emergenze naturalistiche, vegetazionali e morfologiche del Massiccio, per l'equilibrio estetico assunto dai segni di attività antropica per dimensioni e forma degli appezzamenti, per le caratteristiche formali e cromatiche delle colture tradizionali locali.

Nella zona sono vietati i seguenti interventi:

- incremento dei volumi esistenti con la esclusione degli interventi consentiti come al comma successivo indicato, apertura di nuove cave.
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani, esecuzione di movimenti di terra che comporti estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno, espianto degli oliveti.

Nella zona sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9, 11 delle Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale, Testi integrali strumenti di pianificazione paesistica

Del Complesso Montuoso del Matese:

- opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o sportivo all'aperto che non comportino la realizzazione di muri di sostegno, taglio di alberi. Eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno superare il limite imposto dalla vigente normativa in materia;
- realizzazione di aree di parcheggio che non comporti livellamento di terreno, muri di sostegno e taglio di alberi;
- opere di adeguamento e realizzazione di infrastrutture di servizio a rete, opere di adeguamento e potenziamento delle antenne radio e dei ripetitori televisivi esistenti; installazione di protezioni stagionali delle colture, costituite da strutture smontabili; ristrutturazione edilizia integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le seguenti limitazioni di cui sotto:

- Ristrutturazione edilizia parziale, gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale si riferiscono alle operazioni rivolte alla modifica di una o più parti edilizie, condotte attraverso interventi limitati di demolizioni e ricostruzioni che possano configurare una struttura edilizia in parte difforme dalla precedente, ma nel rispetto dei vincoli planovolumetrici e dei caratteri morfologici della struttura urbana.

Tale categoria di intervento non si applica agli edifici sottoposti al vincolo di cui all'art.6 comma 1 lettere a) e b) nonché a quelli di cui all'art.5 dell'ex D.L.vo 490/99 abrogato con il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., di valore storico-artistico ed ambientale-paesaggistico nonché a quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art. 139 del predetto decreto.

Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, dalla presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti.

- Ristrutturazione edilizia integrale, gli interventi di ristrutturazione edilizia integrale si riferiscono alla costruzione di manufatti previa demolizione dei preesistenti immobili, privi di interesse architettonico e tipologico, e sono finalizzati alla riqualificazione del contesto attraverso la realizzazione di manufatti in sintonia con l'ambiente circostante.

Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, dalla presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti. Tale categoria di intervento non si applica agli edifici sottoposti al vincolo degli art. 1, 2 e 4 della legge 1089/39 di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art. 139 dell'ex D.L.vo 490/99 abrogato con il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Finalizzati al migliore inserimento paesistico da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda, in ogni caso il contenimento delle altezze nei limiti di m. 6,50 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media del declivio stesso;

- adeguamento igienico-funzionale e abitativo, anche attraverso ampliamento delle case esistenti, nonché adeguamento funzionale delle pertinenze agricole con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art.139 dell'ex D.L.vo 490/99 abrogato con il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., da realizzarsi secondo quanto previsto ed alle condizioni delle leggi vigenti in materia;
- adeguamento funzionale degli impianti per attività produttive, anche attraverso ampliamento delle volumetrie, fino al raggiungimento degli indici e degli standards previsti dalla normativa di settore;
- realizzazione di case rurali e pertinenze agricole e nuovi impianti per attività produttive i cui volumi non dovranno superare gli indici e gli standards previsti dalla normativa di settore.

Tutti i volumi derivanti da interventi di adeguamento e di nuove costruzioni di cui ai punti precedenti, non potranno superare i m. 7,50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale e paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). In caso di suolo in declivio i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media del declivio stesso. Eventuali volumetrie tecniche emergenti, connesse con la tipologia e la funzionalità delle pertinenze agricole e degli impianti per attività produttive, potranno raggiungere l'altezza massima di metri 10,00 dal piano di campagna. In caso di suolo in declivio i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media di campagna del declivio stesso.

Tabella "E2":

	Mutamento d'uso con e senza opere edili	
	Nuove costruzioni	<p><b>Note:</b></p> <p>1) Pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B".</p> <p>2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetrica del 30%, nel rispetto delle fasce di rispetto, delle distanze minime e dell'altezze.</p> <p>3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.</p>
	Manutenzione ordinaria	
	Manutenzione Straordinaria	
	Restauro	

<b>INTERVENTI CONSENTITI</b>	Ristrutturazione edilizia		<b>Note:</b> 1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B". 2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetrica del 30%, nel rispetto delle fasce di rispetto, delle distanze minime e dell'altezze. 3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%. 4) La definizione di ristrutturazione edilizia è definita nei commi su indicati della presente Z.T.O. E2.
	Interventi di conservazione		
	Riqualificazione energetica degli edifici		
	Sostituzione edilizia		<b>Note:</b> 1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B". 2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetrica del 30%, nel rispetto delle fasce di rispetto, delle distanze minime e dell'altezze. 3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.
	Abbattimento delle Barriere architettoniche		
<b>DESTINAZIONI D'USO ASSENTITE (D)</b>	Produttive (DP)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DP/1; - DP/2; (nelle zone assentite ed autorizzate dagli enti preposti);
	Turistico-Ricettive(DTR)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DTR/4 - DTR/5.
	Agricole (DAG)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DAG/1; - DAG/2; - DAG/3; - DAG/4; - DAG/5; - DAG/6.
	Infrastrutture e servizi (URB)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) URB/1; - URB/2.
<b>PARAMETRI URBANISTICI</b>	Indice di Fabbricabilità Territoriale (It) – (mc/Ha o mq)	<b>Vedi Note</b>	<b>Note:</b> 1) Vedi comma della presente Z.T.O. E2.
	Indice di Fabbricabilità Fondiaria (If) (mc/mq)	<b>Vedi Note</b>	<b>Note:</b> 1) Vedi comma della presente Z.T.O. E2.
	Altezza massima ( $h_{max}$ ) – (m)	<b>7,50 m</b>	1) L'altezza massima è riferita dal piano di campagna al piano di imposta della copertura. 2) Eventuali volumetrie tecniche emergenti: silos, serbatoi, canne fumarie, impianti per la produzione di energia alternativa eolica o solare potranno raggiungere l'altezza massima di m 10,00.
	Distacco minimo dagli edifici ( $D_{e_{min}}$ ) – (m)	<b>10,00 m</b>	
	Distacco minimo dai confini ( $D_{c_{min}}$ ) – (m)	<b>10,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) La $D_{c_{min}}$ assentita per attività di allevamenti zootecnici, consentiti nelle zone boschive,

			incolte e pascolive è di 20,00m.
	Fascia di rispetto o distanza minima da strada ( $FDS_{min}$ ) – (m)	Vedi note	<b>Note:</b> 1) La distanza minima dalla strada fa riferimento al Capo 5 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. 2) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20. 3) Vedi art. 55.
	Numero di piani ( $Np_{max}$ ) – (num.)	2 piani max	<b>Note:</b> 1) Il rispetto di tale parametro è riferito per sole residenze.
<b>TIPO DI ATTUAZIONE</b>	Diretta: con parametri urbanistici		
	Indiretta: con Piani Urbanistici Attuativi		<b>Note:</b> 1) La procedura indiretta attraverso il Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata è consentita nel caso di attuazione di finanziamenti specifici di aree.

Tutte le attività edilizie devono essere compatibili con le zone ed i rischi di cui al Piano di Bacino di Liri-Garigliano e Volturno e della tutela ambientale.

La carta dell'uso agricole e delle attività colturali individua il carattere prevalente delle colture.

Nel computo dei volumi abitativi di cui sopra non sono da conteggiarsi:

- Stalle;
- Silos;
- Magazzini;
- Locali per la lavorazione dei prodotti agricoli;

L'edificazione di nuova abitazione rurale è ammissibile a condizione che vengano rispettati i parametri dettati dall'art. 41 del P.T.C.P. di Caserta, dove si stabilisce che nell'insieme dei fondi rustici dell'azienda agricola interessata, la somma delle superfici fondiari mantenute in produzione, anche secondo diverse qualità colturali, consenta l'edificazione di ogni unità a uso abitativo con superficie lorda di pavimento non inferiore a mq 160, in base agli indici di utilizzazione della seguente tabella:

Qualità di coltura	Indice di utilizzazione fondiaria [mq/ha]
Colture ortofloricole protette	160,0
Colture orticole di pieno campo, tabacco	53,3
Frutteti	40,0
Vigneti	32,0
Oliveti	26,7
Castagneti da frutto	22,9
Mais	20,0
Cereali, foraggere avvicendate	16,0
Bosco, pascolo, pascolo cespugliato e arborato	5,3

La realizzazione o il recupero dei muri di confine devono essere eseguite in pietra locale, a basso impatto ambientale.

Nelle aree agricole rientranti nel perimetro della fascia di rispetto cimiteriale sono escluse ogni tipo di realizzazione, anche inerente l'attività agricola.

E' fatto obbligo di recuperare, restaurare e ripristinare tutte le costruzioni in pietra locale o immobili che hanno dimostranza storica, previa autorizzazione e nulla osta della soprintendenza.

Per necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune di Capriati a Volturno da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

In ogni caso l'asseveramento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso l'accorpamento dei volumi nell'area del Comune di Capriati a Volturno.

Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori restano vincolate alla inedificabilità.

Nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ( ai sensi dell'art. 12 della L.n.153 del 09/05/1975). E' possibile la realizzazione di distributori di carburante in aree agricole su strade trafficate e con il rispetto delle normative esistenti.

Per la valutazione delle classi energetiche e per le sanzioni si rimanda al R.U.E.C. all'art. 153.

#### • ZONA E3 - C.I. CONSERVAZIONE INTEGRALE

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di conservazione integrale (C.I.).

Essa comprende prevalentemente aree boschive e pianori nudi d'altura situati nella parte sommitale dei rilievi del Massiccio, che presentano rilevante interesse paesaggistico per:

- l'assenza di modifiche antropiche sostanziali dei caratteri naturali;
- l'equilibrio vegetazionale fra le varie essenze;
- il particolare rapporto esistente tra morfologia del territorio e struttura del soprassuolo;
- il particolare valore percettivo della configurazione estetica, dovuta all'alternanza tra copertura boschiva e suolo nudo.

Nella presente Z.T.O. sono VIETATI i seguenti interventi:

- incremento dei volumi esistenti con esclusione degli interventi consentiti come al comma successivo indicato;
- apertura o la continuazione di attività estrattive di nuove cave;
- realizzazione e prosecuzione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi genere;
- esecuzione di movimenti o livellamenti di terreno, anche di modesta entità o di qualsiasi altra modifica dell'andamento morfologico naturale;
- realizzazione di nuove linee elettriche aeree su tralicci;
- trasformazione culturale di aree di pascolo e di bosco.

Nella presente Z.T.O. sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9, 11 delle Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale, Testi integrali strumenti di pianificazione paesistica del Complesso Montuoso del Matese:

- realizzazione di opere di protezione antincendio, comprendenti tagli del sottobosco per apertura di tracciati di accesso, realizzazione di torrette di avvistamento in struttura lignea e creazione di vasche di accumulo di acqua utilizzando invasi naturali;
- opere di sistemazione di aree aperte per uso ricreativo e picnic che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, taglio di vegetazione arborea o arbustiva ne opere murarie;
- eventuali manufatti per la dotazione di servizi igienici dovranno essere in legno e dotati di depurazione chimica delle acque di scarico;
- realizzazione di aree di parcheggio che non comporti livellamenti di terreni, muri di sostegno, taglio di vegetazione o realizzazioni di pavimentazioni;
- opere di captazione idrica, da realizzare con tecniche di ingegneria ecologica;
- opere di adeguamento funzionale delle linee elettriche di media e bassa tensione;
- interventi di ristrutturazione edilizia anche integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le seguenti limitazioni:
  - Ristrutturazione edilizia parziale, gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale si riferiscono alle operazioni rivolte alla modifica di una o più parti edilizie, condotte attraverso interventi limitati di demolizioni e ricostruzioni che possano configurare una struttura edilizia in parte difforme dalla precedente, ma nel rispetto dei vincoli planovolumetrici e dei caratteri morfologici della struttura urbana.

Tale categoria di intervento non si applica agli edifici sottoposti al vincolo di cui all'art.6 comma 1 lettere a) e b) nonché a quelli di cui all'art.5 dell'ex D.L.vo 490/99 abrogato con il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., di valore storico-artistico ed ambientale-paesaggistico nonché a quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art. 139 del predetto decreto.

Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, dalla presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti.

- Ristrutturazione edilizia integrale, gli interventi di ristrutturazione edilizia integrale si riferiscono alla costruzione di manufatti previa demolizione dei preesistenti immobili, privi di interesse architettonico e tipologico, e sono finalizzati alla riqualificazione del contesto attraverso la realizzazione di manufatti in sintonia con l'ambiente circostante.

Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, dalla presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti. Tale categoria di intervento non si applica agli edifici sottoposti al vincolo degli art. 1, 2 e 4 della legge 1089/39 di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art. 139 dell'ex D.L.vo 490/99 abrogato con il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica che preveda, in ogni caso, il contenimento delle altezze nei limiti di mt. 6,50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio, i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media del declivio stesso;

- adeguamento impiantistico e funzionale anche attraverso ampliamento fino al 10% della volumetria esistente e sempre nei limiti di altezza fissati al punto precedente, negli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici o complessi di edifici destinati, ovvero da destinare, ad attività turistico- ricettiva o agri-turistica;
- adeguamento igienico-funzionale e abitativo, anche attraverso ampliamento delle case esistenti, nonché adeguamento funzionale delle pertinenze agricole con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui all'art. 139 lett.b) e c) dell'ex D.L.vo 490/99 abrogato con il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i... Eventuali ampliamenti non dovranno superare il limite del 10% e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia;
- realizzazione, fino a quota di 1200 mt. s.l.m., di manufatti attinenti l'attività agro-silvo-pastorale (ricoveri per pastori ed animali) anche a carattere temporaneo e che comportino l'obbligo di rilascio di concessione edilizia previa autorizzazione ai sensi dell'ex D.L.vo 490/99 abrogato con il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Tabella "E3":

<b>INTERVENTI CONSENTITI</b>	Mutamento d'uso con e senza opere edili	<b>Note:</b> 1) Pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "A" nel rispetto della normativa di cui ai commi precedenti della presente zona E3.
	Nuove costruzioni	
	Manutenzione ordinaria	
	Manutenzione Straordinaria	
	Restauro	<b>Note:</b> 1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "A". 2) La definizione di ristrutturazione edilizia è definita nei commi su indicati della presente Z.T.O. E3.
	Ristrutturazione edilizia	
Interventi di conservazione		
	Riqualificazione energetica degli edifici	
	Abbattimento delle Barriere architettoniche	
<b>DESTINAZIONI</b>	Turistico-Ricettive(DTR)	<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DTR/4 - DTR/5. Nel rispetto degli interventi ammissibili di cui ai commi della zona E3.
		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.)

<b>D'USO ASSENTITE (D)</b>	Agricole (DAG)		- DAG/1; - DAG/2; - DAG/3; - DAG/4; - DAG/5; - DAG/6. Nel rispetto degli interventi ammissibili di cui ai commi della zona E3.
	Infrastrutture e servizi (URB)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) URB/1; - URB/2. Nel rispetto degli interventi ammissibili di cui ai commi della zona E3.
<b>PARAMETRI URBANISTICI</b>	Indice di Fabbricabilità Territoriale (It) – (mc/Ha o mq)	<b>Vedi Note</b>	<b>Note:</b> 1) Vedi comma della presente Z.T.O. E3.
	Indice di Fabbricabilità Fondiaria (If) (mc/mq)	<b>Vedi Note</b>	<b>Note:</b> 1) Vedi comma della presente Z.T.O. E3.
	Altezza massima ( $h_{max}$ ) – (m)	<b>6,50 m</b>	1) L'altezza massima è riferita dal piano di campagna al piano di imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio, i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media del declivio stesso;
	Distacco minimo dagli edifici ( $D_{e_{min}}$ ) – (m)	<b>10,00 m</b>	
	Distacco minimo dai confini ( $D_{c_{min}}$ ) – (m)	<b>10,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) La $D_{c_{min}}$ assentita per attività di allevamenti zootecnici, consentiti nelle zone boschive, incolte e pascolive è di 20,00m.
	Fascia di rispetto o distanza minima da strada ( $FDS_{min}$ ) – (m)	<b>Vedi note</b>	<b>Note:</b> 1) La distanza minima dalla strada fa riferimento al Capo 5 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. 2) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20. 3) Vedi art. 55.
	Numero di piani ( $Np_{max}$ ) – (num.)	<b>2 piani max</b>	<b>Note:</b> 1) Il rispetto di tale parametro è riferito per sole residenze.
<b>TIPO DI ATTUAZIONE</b>	Diretta: con parametri urbanistici		
	Indiretta: con Piani Urbanistici Attuativi		<b>Note:</b> 1) La procedura indiretta attraverso il Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata è consentita nel caso di attuazione di finanziamenti specifici di aree.

Tutte le attività edilizie devono essere compatibili con le zone ed i rischi di cui al Piano di Bacino di Liri-Garigliano e Volturno e della tutela ambientale.

La presente area in alcune delle sue parti presenta vincoli specifici di cui alle tavole grafiche denominate Tav. A8 – Tav. A9 del presente Piano Urbanistico.

Nella presente Z.T.O. vanno valutate le norme tecniche di salvaguardia dell'area protetta denominata Parco Regionale del "Matese" (L. n.394/91; L.R. n.33 del 01/09/1993 e art.80 l.e) L.R. n. 15 del 26/07/2002).

Le parti del territorio che hanno incidenza significativa negativa sul *Sito di interesse comunitario (S.I.C.) Codice sito: IT8010013 - Matese Casertano*, sono assoggettati a procedura di Valutazione di Incidenza, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia. Lo studio di incidenza dovrà rispondere nei contenuti alle disposizioni dell'Allegato G del D.P.R. 357/97 e s.m.i. ed in particolare dovrà contenere una descrizione degli habitat e delle specie di flora e di fauna tutelati nel sito Natura 2000 e rinvenibili nell'area oggetto di intervento, una valutazione delle incidenze significative che le opere da realizzare possono determinare sulle componenti abiotiche, biotiche e sulle connessioni ecologiche caratterizzanti i siti interessati nonché una descrizione delle ipotesi alternative e delle eventuali misure di mitigazione o compensazione da prevedere per l'eliminazione/riduzione delle incidenze eventualmente rilevate. Inoltre ad esse vanno applicate le misure di conservazione di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 795 del 19/12/2017.

La carta dell'uso agricole e delle attività colturali individua il carattere prevalente delle colture.

Nel computo dei volumi abitativi di cui sopra non sono da conteggiarsi:

- Stalle;
- Silos;
- Magazzini;

- Locali per la lavorazione dei prodotti agricoli;

L'edificazione di nuova abitazione rurale è ammissibile a condizione che vengano rispettati i parametri dettati dall'art. 40 del P.T.C.P. di Caserta, dove si stabilisce che nell'insieme dei fondi rustici dell'azienda agricola interessata, la somma delle superfici fondiarie mantenute in produzione, anche secondo diverse qualità colturali, consenta l'edificazione di ogni unità a uso abitativo con superficie lorda di pavimento non inferiore a mq 160, in base agli indici di utilizzazione della seguente tabella:

Qualità di coltura	Indice di utilizzazione fondiaria (mq/ha)
Colture ortofloricole protette	133,3
Colture orticole di pieno campo, tabacco	44,4
Frutteti	33,3
Vigneti	26,7
Oliveti	22,2
Castagneti da frutto	19,0
Mais	16,7
Cereali, foraggere avvicendate	13,3
Bosco, pascolo, pascolo cespugliato e arborato	4,4

#### • ZONA E4 - C.I.F. CONSERVAZIONE INTEGRATA DEL PAESAGGIO FLUVIALE

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di conservazione integrata dell'attuale paesaggio fluviale (C.I.F.).

La zona comprende aree agricole di vigneti e seminativo che presentano rilevante interesse paesaggistico per l'equilibrio estetico nei segni delle trasformazioni antropiche, per le dimensioni e la forma degli appezzamenti, per la disposizione delle colture, nonché interesse naturalistico per la presenza dell'alveo fluviale e della vegetazione spontanea tipica, per caratteristiche formali e cromatiche delle sponde fluviali.

Nella zona, per una fascia di tutela di m 50,00 dal ciglio spondale, salvo maggiori divieti per esigenze di sicurezza idrogeologica indicate dalle competenti autorità, sono vietati i seguenti interventi:

- incremento dei volumi esistenti con l'esclusione degli interventi consentiti al comma successivo, apertura di nuove cave;
- prosecuzione della coltivazione di cave;
- realizzazione di impianti di scarica di rifiuti di qualsiasi tipo; alterazione dell'andamento naturale del terreno;
- trasformazione ad uso monocolturale di colture differenziate; trasformazione delle colture arboree;
- espianto degli oliveti.

Nella zona sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9, 11 delle Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale, Testi integrali strumenti di pianificazione paesistica Del Complesso Montuoso del Matese:

- opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o attività sportive all'aperto che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, realizzazione di muri di sostegno, taglio di alberi. Eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno superare il limite imposto dalla vigente normativa in materia;
- realizzazione di aree di parcheggio che non comporti livellamenti di terreno, muri di sostegno e taglio di alberi;
- opere di adeguamento delle infrastrutture di servizio a rete, con realizzazione di nuovi impianti interrati, installazione di protezioni stagionali delle colture ed impianto di serre stagionali costituite da strutture smontabili;
- adeguamento igienico-funzionale e abitativo, anche attraverso ampliamento delle case esistenti, nonché adeguamento funzionale delle pertinenze agricole con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art.139 dell'ex D.L.vo 490/99 abrogato con il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., da realizzarsi secondo quanto previsto ed alle condizioni delle leggi vigenti in materia;

- realizzazione ed adeguamento funzionale degli impianti per attività produttive e case rurali, anche attraverso ampliamento delle volumetrie, fino al raggiungimento degli indici e degli standards previsti dalla normativa di settore, salvo maggiori limitazioni imposte da esigenze di tutela del paesaggio.

Tutti i volumi derivanti dagli interventi di cui al presente punto non potranno superare i m. 7,50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale o paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). Eventuali volumetrie tecniche emergenti: silos, serbatoi, canne fumarie, impianti per produzione di energia alternativa eolica o solare potranno raggiungere l'altezza massima di mt.10,00.

Tabella "E4":

<b>INTERVENTI CONSENTITI</b>	Mutamento d'uso con e senza opere edili	
	Nuove costruzioni	<b>Note:</b> 1) Pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B". 2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetrica del 30%, nel rispetto delle fasce di rispetto, delle distanze minime e dell'altezze. 3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.
	Manutenzione ordinaria	
	Manutenzione Straordinaria	
	Restauro	
	Ristrutturazione edilizia	<b>Note:</b> 1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B". 2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetrica del 30%, nel rispetto delle fasce di rispetto, delle distanze minime e dell'altezze. 3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%. 4) La definizione di ristrutturazione edilizia è definita nei commi su indicati della presente Z.T.O. E4.
	Interventi di conservazione	
	Riqualificazione energetica degli edifici	
	Sostituzione edilizia	<b>Note:</b> 1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B". 2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetrica del 30%, nel rispetto delle fasce di rispetto, delle distanze minime e dell'altezze. 3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al

		comune del 30%.
	Abbattimento delle Barriere architettoniche	
<b>DESTINAZIONI D'USO ASSENTITE (D)</b>	Produttive (DP)	<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DP/1; - DP/2; (nelle zone assentite ed autorizzate dagli enti preposti);
	Turistico-Ricettive(DTR)	<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DTR/4 - DTR/5.
	Agricole (DAG)	<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DAG/1; - DAG/2; - DAG/3; - DAG/4; - DAG/5; - DAG/6.
	Infrastrutture e servizi (URB)	<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) URB/1; - URB/2.
<b>PARAMETRI URBANISTICI</b>	Indice di Fabbricabilità Territoriale (It) – (mc/Ha o mq)	<b>Vedi Note</b> <b>Note:</b> 1) Vedi comma della presente Z.T.O. E4.
	Indice di Fabbricabilità Fondiaria (If) (mc/mq)	<b>Vedi Note</b> <b>Note:</b> 1) Vedi comma della presente Z.T.O. E4.
	Altezza massima ( $h_{max}$ ) – (m)	<b>7,50 m</b>  1) L'altezza massima è riferita dal piano di campagna al piano di imposta della copertura. 2) Eventuali volumetrie tecniche emergenti: silos, serbatoi, canne fumarie, impianti per la produzione di energia alternativa eolica o solare potranno raggiungere l'altezza massima di m 10,00.
	Distacco minimo dagli edifici ( $D_{e_{min}}$ ) – (m)	<b>10,00 m</b>
	Distacco minimo dai confini ( $D_{c_{min}}$ ) – (m)	<b>10,00 m</b> <b>Note:</b> 1) La $D_{c_{min}}$ assentita per attività di allevamenti zootecnici, consentiti nelle zone boschive, incolte e pascolive è di 20,00m.
	Fascia di rispetto o distanza minima da strada ( $FDS_{min}$ ) – (m)	<b>Vedi note</b> <b>Note:</b> 1) La distanza minima dalla strada fa riferimento al Capo 5 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. 2) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20. 3) Vedi art. 55.
	Numero di piani ( $N_{p_{max}}$ ) – (num.)	<b>2 piani max</b> <b>Note:</b> 1) Il rispetto di tale parametro è riferito per sole residenze.
	Lotto Minimo di Intervento	<b>10000 mq</b> <b>Note:</b> 1) Il rispetto di tale parametro è riferito per le sole aree del territorio comunale ricadenti nei siti natura 2000 o il lotti ricadenti in parte.
<b>TIPO DI ATTUAZIONE</b>	Diretta: con parametri urbanistici	
	Indiretta: con Piani Urbanistici Attuativi	<b>Note:</b> 1) La procedura indiretta attraverso il Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata è consentita nel caso di attuazione di finanziamenti specifici di aree.

Tutte le attività edilizie devono essere compatibili con le zone ed i rischi di cui al Piano di Bacino di Liri-Garigliano e Volturno e della tutela ambientale.

Nelle aree dove ricade la perimetrazione dei siti Natura 2000, sono soggetti all'approvazione e compatibilità dell'attività attraverso una valutazione di incidenza.

La presente area in alcune delle sue parti presenta vincoli specifici di cui alle tavole grafiche denominate Tav. A8 – Tav. A9 del presente Piano Urbanistico.

Nella presente Z.T.O. vanno valutate le norme tecniche di salvaguardia dell'area protetta denominata Parco Regionale del "Matese" (L. n.394/91; L.R. n.33 del 01/09/1993 e art.80 l.e) L.R. n. 15 del 26/07/2002).

Le parti del territorio che hanno incidenza significativa negativa sul *Sito di interesse comunitario (S.I.C.) Codice sito: IT8010027 - Fiumi Volturno e Calore Beneventano e sulla Zona a Protezione Speciale (Z.P.S.) Codice sito: IT8010030 - Le Mortine*, sono assoggettati a procedura di Valutazione di Incidenza, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia. Lo studio di incidenza dovrà rispondere nei contenuti alle

disposizioni dell'Allegato G del D.P.R. 357/97 e s.m.i. ed in particolare dovrà contenere una descrizione degli habitat e delle specie di flora e di fauna tutelati nel sito Natura 2000 e rinvenibili nell'area oggetto di intervento, una valutazione delle incidenze significative che le opere da realizzare possono determinare sulle componenti abiotiche, biotiche e sulle connessioni ecologiche caratterizzanti i siti interessati nonché una descrizione delle ipotesi alternative e delle eventuali misure di mitigazione o compensazione da prevedere per l'eliminazione/riduzione delle incidenze eventualmente rilevate. Inoltre ad esse vanno applicate le misure di conservazione di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 795 del 19/12/2017.

La carta dell'uso agricole e delle attività colturali individua il carattere prevalente delle colture.

Nel computo dei volumi abitativi di cui sopra non sono da conteggiarsi:

- Stalle;
- Silos;
- Magazzini;
- Locali per la lavorazione dei prodotti agricoli;

L'edificazione di nuova abitazione rurale è ammissibile a condizione che vengano rispettati i parametri dettati dall'art. 42 del P.T.C.P. di Caserta, dove si stabilisce che nell'insieme dei fondi rustici dell'azienda agricola interessata, la somma delle superfici fondiarie mantenute in produzione, anche secondo diverse qualità colturali, consenta l'edificazione di ogni unità a uso abitativo con superficie lorda di pavimento non inferiore a mq 160, in base agli indici di utilizzazione della seguente tabella:

Qualità di coltura	Indice di utilizzazione fondiaria [mq/ha]
Colture ortofloricole protette	160,0
Colture orticole di pieno campo, tabacco	53,3
Frutteti	40,0
Vigneti	32,0
Oliveti	26,7
Castagneti da frutto	22,9
Mais	20,0
Cereali, foraggere avvicendate	16,0
Bosco, pascolo, pascolo cespugliato e arborato	5,3

La realizzazione o il recupero dei muri di confine devono essere eseguite in pietra locale, a basso impatto ambientale.

E' fatto obbligo di recuperare, restaurare e ripristinare tutte le costruzioni in pietra locale o immobili che hanno dimostranza storica, previa autorizzazione e nulla osta della soprintendenza.

Per necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune di Capriati a Volturno da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

In ogni caso l'asseveramento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso l'accorpamento dei volumi nell'area del Comune di Capriati a Volturno.

Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori restano vincolate alla inedificabilità.

Nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ( ai sensi dell'art. 12 della L.n.153 del 09/05/1975).

Per la valutazione delle classi energetiche e per le sanzioni si rimanda al R.U.E.C. all'art. 153.

**Le opere ricadenti nella perimetrazione PSDA e PGRA sono realizzate nel rispetto delle misure di salvaguardia, approvate dall'Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno, e sono subordinate all'acquisizione del parere da parte della predetta Autorità.**

#### • ZONA E5 - P.A.F. PROTEZIONE DEL PAESAGGIO AGRICOLO DI FONDOVALLE

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di Trasformabilità Controllata, finalizzate all'individuazione del grado di sviluppo delle attività agricole e produttive esistenti, compatibili con l'attuale equilibrio paesistico (P.A.F.).

La zona comprende aree agricole con presenza di colture arboree e di seminativo misto, che presentano interesse paesaggistico per il loro inserimento nel contesto del Massiccio e per il rapporto esteticamente equilibrato fra caratteri naturali e segni della trasformazione antropica. I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

Nella zona sono vietati i seguenti interventi:

- apertura di nuove cave;
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani;
- esecuzione di movimenti di terra che comporti estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno;
- l'espianto degli oliveti.

Nella zona sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9, 11 delle Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale, Testi integrali strumenti di pianificazione paesistica Del Complesso Montuoso del Matese:

- realizzazione di aree di parcheggio che non comporti rilevanti movimenti di terra, muri di sostegno e taglio di alberi;
- opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o attività sportive all'aperto che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, realizzazione di muri di sostegno, taglio di alberi. Eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno superare il limite imposto dalla vigente normativa in materia;
- opere di adeguamento delle infrastrutture di servizio a rete, delle antenne radio e ripetitori televisivi esistenti. Realizzazione di nuovi impianti interrati, installazione di protezioni stagionali delle colture ed impianto di serre stagionali costituite da strutture smontabili;
- ristrutturazione edilizia integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le limitazioni di cui sotto:

- Ristrutturazione edilizia parziale, gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale si riferiscono alle operazioni rivolte alla modifica di una o più parti edilizie, condotte attraverso interventi limitati di demolizioni e ricostruzioni che possano configurare una struttura edilizia in parte difforme dalla precedente, ma nel rispetto dei vincoli planovolumetrici e dei caratteri morfologici della struttura urbana.

Tale categoria di intervento non si applica agli edifici sottoposti al vincolo di cui all'art.6 comma 1 lettere a) e b) nonché a quelli di cui all'art.5 dell'ex D.L.vo 490/99 abrogato con il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., di valore storico-artistico ed ambientale-paesaggistico nonché a quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art. 139 del predetto decreto.

Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, dalla presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti.

- Ristrutturazione edilizia integrale, gli interventi di ristrutturazione edilizia integrale si riferiscono alla costruzione di manufatti previa demolizione dei preesistenti immobili, privi di interesse architettonico e tipologico, e sono finalizzati alla riqualificazione del contesto attraverso la realizzazione di manufatti in sintonia con l'ambiente circostante.

Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza. dalla presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti. Tale categoria di intervento non si applica agli edifici sottoposti al vincolo degli art. 1, 2 e 4 della legge 1089/39 di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art. 139 dell'ex D.L.vo 490/99 abrogato con il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda in ogni caso il contenimento delle altezze nei limiti di m. 7,50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto;

- adeguamento igienico funzionale e abitativo, anche attraverso ampliamento delle case esistenti, nonché adeguamento funzionale delle pertinenze agricole con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art.139 dell'ex D.L.vo 490/99 abrogato con il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., da realizzarsi secondo quanto previsto ed alle condizioni delle leggi vigenti in materia;
- adeguamento funzionale degli impianti per attività produttive, anche attraverso ampliamento delle volumetrie, fino al raggiungimento degli indici e degli standards previsti dalla normativa di settore;
- realizzazione di case rurali e pertinenze agricole, impianti per attività produttive, i cui volumi non dovranno superare indici e standards previsti dalla normativa di settore.

Tutti i volumi derivanti da interventi di adeguamento e di nuove costruzioni di cui ai punti precedenti, non potranno superare i m. 7.50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale o paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). Eventuali volumetrie tecniche emergenti: silos, serbatoi, canne fumarie, impianti per produzione di energia alternativa eolica o solare potranno raggiungere l'altezza massima di mt. 10,00.

Tabella "E5":

<b>INTERVENTI CONSENTITI</b>	Mutamento d'uso con e senza opere edili	<p><b>Note:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B".</li> <li>2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetrica del 30%, nel rispetto delle fasce di rispetto, delle distanze minime e dell'altezze.</li> <li>3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.</li> </ol>
	Nuove costruzioni	
	Manutenzione ordinaria	
	Manutenzione Straordinaria	
	Restauro	<p><b>Note:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B".</li> <li>2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetrica del 30%, nel rispetto delle fasce di rispetto, delle distanze minime e dell'altezze.</li> <li>3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.</li> <li>4) La definizione di ristrutturazione edilizia è definita nei commi su indicati della presente Z.T.O. E5.</li> </ol>
	Ristrutturazione edilizia	
	Interventi di conservazione	
Riqualificazione energetica degli edifici	<p><b>Note:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso</li> </ol>	

	Sostituzione edilizia		<p>consumo energetico di classe "B".</p> <p>2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetrica del 30%, nel rispetto delle fasce di rispetto, delle distanze minime e dell'altezze.</p> <p>3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.</p>
	Abbattimento delle Barriere architettoniche		
<b>DESTINAZIONI D'USO ASSENTITE (D)</b>	Produttive (DP)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DP/1; - DP/2; (nelle zone assentite ed autorizzate dagli enti preposti);
	Turistico-Ricettive(DTR)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DTR/4 - DTR/5.
	Agricole (DAG)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DAG/1; - DAG/2; - DAG/3; - DAG/4; - DAG/5; - DAG/6.
	Infrastrutture e servizi (URB)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) URB/1; - URB/2.
<b>PARAMETRI URBANISTICI</b>	Indice di Fabbricabilità Territoriale (It) – (mc/Ha o mq)	<b>Vedi Note</b>	<b>Note:</b> 1) Vedi comma della presente Z.T.O. E5.
	Indice di Fabbricabilità Fondiaria (If) (mc/mq)	<b>Vedi Note</b>	<b>Note:</b> 1) Vedi comma della presente Z.T.O. E5.
	Altezza massima ( $h_{max}$ ) – (m)	<b>7,50 m</b>	<p>1) L'altezza massima è riferita dal piano di campagna al piano di imposta della copertura.</p> <p>2) Eventuali volumetrie tecniche emergenti: silos, serbatoi, canne fumarie, impianti per la produzione di energia alternativa eolica o solare potranno raggiungere l'altezza massima di m 10,00.</p>
	Distacco minimo dagli edifici ( $D_{emim}$ ) – (m)	<b>10,00 m</b>	
	Distacco minimo dai confini ( $D_{cmim}$ ) – (m)	<b>10,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) La $D_{cmin}$ assentita per attività di allevamenti zootecnici, consentiti nelle zone boschive, incolte e pascolive è di 20,00m.
	Fascia di rispetto o distanza minima da strada ( $FDS_{mim}$ ) – (m)	<b>Vedi note</b>	<p><b>Note:</b></p> <p>1) La distanza minima dalla strada fa riferimento al Capo 5 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.</p> <p>2) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20.</p> <p>3) Vedi art. 55.</p>
	Numero di piani ( $N_{pmax}$ ) – (num.)	<b>2 piani max</b>	<b>Note:</b> 1) Il rispetto di tale parametro è riferito per sole residenze.
	Lotto Minimo di Intervento	<b>10000 mq</b>	<b>Note:</b> 1) Il rispetto di tale parametro è riferito per le sole aree del territorio comunale ricadenti nei siti natura 2000 o i lotti ricadenti in parte.
<b>TIPO DI ATTUAZIONE</b>	Diretta: con parametri urbanistici		
	Indiretta: con Piani Urbanistici Attuativi		<b>Note:</b> 1) La procedura indiretta attraverso il Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata è consentita nel caso di attuazione di finanziamenti specifici di aree.

Tutte le attività edilizie devono essere compatibili con le zone ed i rischi di cui al Piano di Bacino di Liri-Garigliano e Volturno e della tutela ambientale.

Nelle aree dove ricade la perimetrazione dei siti Natura 2000, sono soggetti all'approvazione e compatibilità dell'attività attraverso una valutazione di incidenza.

La presente area in alcune delle sue parti presenta vincoli specifici di cui alle tavole grafiche denominate Tav. A8 – Tav. A9 del presente Piano Urbanistico.

Nella presente Z.T.O. vanno valutate le norme tecniche di salvaguardia dell'area protetta denominata Parco Regionale del "Matese" (L. n.394/91; L.R. n.33 del 01/09/1993 e art.80 l.e) L.R. n. 15 del 26/07/2002).

Le parti del territorio che hanno incidenza significativa negativa sul *Sito di interesse comunitario (S.I.C.) Codice sito: IT8010027 - Fiumi Volturno e Calore Beneventano e sulla Zona a Protezione Speciale (Z.P.S.) Codice sito: IT8010030 - Le Mortine*, sono assoggettati a procedura di Valutazione di Incidenza, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia. Lo studio di incidenza dovrà rispondere nei contenuti alle disposizioni dell'Allegato G del D.P.R. 357/97 e s.m.i. ed in particolare dovrà contenere una descrizione degli habitat e delle specie di flora e di fauna tutelati nel sito Natura 2000 e rinvenibili nell'area oggetto di intervento, una valutazione delle incidenze significative che le opere da realizzare possono determinare sulle componenti abiotiche, biotiche e sulle connessioni ecologiche caratterizzanti i siti interessati nonché una descrizione delle ipotesi alternative e delle eventuali misure di mitigazione o compensazione da prevedere per l'eliminazione/riduzione delle incidenze eventualmente rilevate. Inoltre ad esse vanno applicate le misure di conservazione di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 795 del 19/12/2017.

La carta dell'uso agricole e delle attività colturali individua il carattere prevalente delle colture.

Nel computo dei volumi abitativi di cui sopra non sono da conteggiarsi:

- Stalle;
- Silos;
- Magazzini;
- Locali per la lavorazione dei prodotti agricoli;

L'edificazione di nuova abitazione rurale è ammissibile a condizione che vengano rispettati i parametri dettati dall'art. 41 del P.T.C.P. di Caserta, dove si stabilisce che nell'insieme dei fondi rustici dell'azienda agricola interessata, la somma delle superfici fondiarie mantenute in produzione, anche secondo diverse qualità colturali, consenta l'edificazione di ogni unità a uso abitativo con superficie lorda di pavimento non inferiore a mq 160, in base agli indici di utilizzazione della seguente tabella:

Qualità di coltura	Indice di utilizzazione fondiaria [mq/ha]
Colture ortofloricole protette	160,0
Colture orticole di pieno campo, tabacco	53,3
Frutteti	40,0
Vigneti	32,0
Oliveti	26,7
Castagneti da frutto	22,9
Mais	20,0
Cereali, foraggere avvicendate	16,0
Bosco, pascolo, pascolo cespugliato e arborato	5,3

La realizzazione o il recupero dei muri di confine devono essere eseguite in pietra locale, a basso impatto ambientale.

Nelle aree agricole rientranti nel perimetro della fascia di rispetto cimiteriale sono escluse ogni tipo di realizzazione, anche inerente l'attività agricola.

E' fatto obbligo di recuperare, restaurare e ripristinare tutte le costruzioni in pietra locale o immobili che hanno dimostranza storica, previa autorizzazione e nulla osta della soprintendenza.

Per necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune di Capriati a Volturno da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

In ogni caso l'asseveramento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso l'accorpamento dei volumi nell'area del Comune di Capriati a Volturno.

Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori restano vincolate alla inedificabilità.

Nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale (ai sensi dell'art. 12 della L.n.153 del 09/05/1975). E' possibile la realizzazione di distributori di carburante in aree agricole su strade trafficate e con il rispetto delle normative esistenti.

Per la valutazione delle classi energetiche e per le sanzioni si rimanda al R.U.E.C. all'art. 153.

**Le opere ricadenti nella perimetrazione PSDA e PGRA sono realizzate nel rispetto delle misure di salvaguardia, approvate dall'Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno, e sono subordinate all'acquisizione del parere da parte della predetta Autorità.**

#### • ZONA E6 - ZONE AGRICOLE R.U.A.

La zona in oggetto sono tutte le aree agricole che non ricadono nelle perimetrazioni delle zone E1-E2-E3-E4-E5 precedentemente descritte, ma ricadono nell'area R.U.A. (recupero urbanistico edilizio e di restauro paesistico ambientale) del Piano Paesistico del Complesso Montuoso del Matese.

Sono le aree agricole in prossimità delle zone urbanizzate ed è finalizzata allo sviluppo delle attività agricole e produttive esistenti, compatibili con il paesaggio.

Nella zona sono vietati i seguenti interventi:

- apertura di nuove cave;
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani;
- esecuzione di movimenti di terra che comporti estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno;
- l'espianto della vegetazione arborea e degli oliveti, ad eccezione dei casi di realizzazione di attrezzature pubbliche e di edilizia residenziale;
- realizzazione di elettrodotti od altre infrastrutture aeree;

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- apertura di nuove cave di qualunque materiale e prosecuzione della coltivazione di eventuali cave esistenti;
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo;
- esecuzione di movimenti di terra che comporti estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno;
- l'espianto della vegetazione arborea e degli oliveti, ad eccezione dei casi di realizzazione di attrezzature pubbliche e di edilizia residenziale;
- realizzazione di elettrodotti od altre infrastrutture aeree;

Nella zona sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9, 11 del P.T.C.R. – Piano Paesistico del Complesso Montuoso del Matese:

- riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, che possono prevedere anche elementi di arredo urbano, impianti di illuminazione, panchine o sedili, muretti e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza materiali lapidei tradizionali a faccia vista e colori naturali;
- realizzazione delle attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e comunque, non potrà superare i 10 metri;
- opere di sistemazione delle aree ed infrastrutture primarie di pertinenza delle attrezzature da realizzare per il raggiungimento degli standards urbanistici di settore, di cui al punto precedente;
- ristrutturazione edilizia integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le limitazioni di cui sotto:
  - Ristrutturazione edilizia parziale, gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale si riferiscono alle operazioni rivolte alla modifica di una o più parti edilizie, condotte attraverso interventi limitati di demolizioni e ricostruzioni che possano configurare una struttura edilizia in parte

difforme dalla precedente, ma nel rispetto dei vincoli planovolumetrici e dei caratteri morfologici della struttura urbana.

Tale categoria di intervento non si applica agli edifici sottoposti al vincolo di cui all'art.6 comma 1 lettere a) e b) nonché a quelli di cui all'art.5 dell'ex D.L.vo 490/99 abrogato con il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., di valore storico-artistico ed ambientale-paesaggistico nonché a quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art. 139 del predetto decreto.

Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, dalla presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti.

- Ristrutturazione edilizia integrale, gli interventi di ristrutturazione edilizia integrale si riferiscono alla costruzione di manufatti previa demolizione dei preesistenti immobili, privi di interesse architettonico e tipologico, e sono finalizzati alla riqualificazione del contesto attraverso la realizzazione di manufatti in sintonia con l'ambiente circostante.

Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza. dalla presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti. Tale categoria di intervento non si applica agli edifici sottoposti al vincolo degli art. 1, 2 e 4 della legge 1089/39 di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art. 139 dell'ex D.L.vo 490/99 abrogato con il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Tutti i volumi derivanti dagli interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero di ampliamento nei casi di adeguamento dovranno in ogni caso, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno). L'altezza dei nuovi volumi non potrà eccedere rispetto a quella degli edifici al contorno. Per gli edifici di valore storico-artistico e ambientale-paesistico nonché per quelli di cui alle lettere b) e c) dell'ex art.139 del D.L.vo 490/99 abrogato dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., non può prevedersi adeguamento che comporti ampliamento volumetrico.

Eventuali volumetrie tecniche emergenti: silos, serbatoi, canne fumarie, impianti per produzione di energia alternativa eolica o solare potranno raggiungere l'altezza massima di mt. 10,00.

Tabella "E6":

Mutamento d'uso con e senza opere edili		
<b>INTERVENTI CONSENTITI</b>	Nuove costruzioni	<p><b>Note:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B".</li> <li>2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetrica del 30%, nel rispetto delle fasce di rispetto, delle distanze minime e dell'altezze.</li> <li>3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.</li> </ol>
	Manutenzione ordinaria	
	Manutenzione Straordinaria	
	Restauro	
	Ristrutturazione edilizia	<p><b>Note:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B".</li> <li>2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetrica del 30%, nel rispetto delle fasce di rispetto, delle distanze minime e dell'altezze.</li> </ol>

			<p>3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.</p> <p>4) La definizione di ristrutturazione edilizia è definita nei commi su indicati della presente Z.T.O. E5.</p>
	Interventi di conservazione		
	Riqualificazione energetica degli edifici		
	Sostituzione edilizia		<p><b>Note:</b></p> <p>1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "B".</p> <p>2) Nel caso di realizzazione di edificio di classe energetica "A", sarà concessa una maggiorazione volumetrica del 30%, nel rispetto delle fasce di rispetto, delle distanze minime e dell'altezze.</p> <p>3) Nel caso vi fosse impossibilità di concedere aumento volumetrico nel rispetto delle altezze minime e delle distanze dai confini, sarà data la facoltà di un risparmio sugli oneri dovuti al comune del 30%.</p>
	Abbattimento delle Barriere architettoniche		
<b>DESTINAZIONI D'USO ASSENTITE (D)</b>	Produttive (DP)		<p><b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.)</p> <p>- DP/1; - DP/2; (nelle zone assentite ed autorizzate dagli enti preposti);</p>
	Turistico-Ricettive(DTR)		<p><b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.)</p> <p>- DTR/4 - DTR/5.</p>
	Agricole (DAG)		<p><b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.)</p> <p>- DAG/1; - DAG/2; - DAG/3; - DAG/4; - DAG/5; - DAG/6.</p>
	Infrastrutture e servizi (URB)		<p><b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.)</p> <p>URB/1; - URB/2.</p>
<b>PARAMETRI URBANISTICI</b>	Indice di Fabbricabilità Territoriale (It) – (mc/Ha o mq)	<b>Vedi Note</b>	<p><b>Note:</b></p> <p>1) Vedi comma della presente Z.T.O. E5.</p>
	Indice di Fabbricabilità Fondiaria (If) (mc/mq)	<b>Vedi Note</b>	<p><b>Note:</b></p> <p>1) Vedi comma della presente Z.T.O. E5.</p>
	Altezza massima ( $h_{max}$ ) – (m)	<b>7,50 m</b>	<p>1) L'altezza massima è riferita dal piano di campagna al piano di imposta della copertura.</p> <p>2) Eventuali volumetrie tecniche emergenti: silos, serbatoi, canne fumarie, impianti per la produzione di energia alternativa eolica o solare potranno raggiungere l'altezza massima di m 10,00.</p>
	Distacco minimo dagli edifici ( $D_{e_{min}}$ ) – (m)	<b>10,00 m</b>	
	Distacco minimo dai confini ( $D_{c_{min}}$ ) – (m)	<b>10,00 m</b>	<p><b>Note:</b></p> <p>1) La <math>D_{c_{min}}</math> assentita per attività di allevamenti zootecnici, consentiti nelle zone boschive, incolte e pascolive è di 20,00m.</p>
	Fascia di rispetto o distanza minima da strada ( $FD_{s_{min}}$ ) – (m)	<b>Vedi note</b>	<p><b>Note:</b></p> <p>1) La distanza minima dalla strada fa riferimento al Capo 5 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.</p> <p>2) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20.</p> <p>3) Vedi art. 55.</p>
	Numero di piani ( $N_{p_{max}}$ ) – (num.)	<b>2 piani max</b>	<p><b>Note:</b></p> <p>1) Il rispetto di tale parametro è riferito per sole residenze.</p>

<b>TIPO DI ATTUAZIONE</b>	Diretta: con parametri urbanistici	<b>Note:</b> 1) La procedura indiretta attraverso il Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata è consentita nel caso di attuazione di finanziamenti specifici di aree.
	Indiretta: con Piani Urbanistici Attuativi	

Tutte le attività edilizie devono essere compatibili con le zone ed i rischi di cui al Piano di Bacino di Liri-Garigliano e Volturno e della tutela ambientale.

La carta dell'uso agricole e delle attività colturali individua il carattere prevalente delle colture.

Nel computo dei volumi abitativi di cui sopra non sono da conteggiarsi:

- Stalle;
- Silos;
- Magazzini;
- Locali per la lavorazione dei prodotti agricoli;

L'edificazione di nuova abitazione rurale è ammissibile a condizione che vengano rispettati i parametri dettati dall'art. 41 del P.T.C.P. di Caserta, dove si stabilisce che nell'insieme dei fondi rustici dell'azienda agricola interessata, la somma delle superfici fondiari mantenute in produzione, anche secondo diverse qualità colturali, consenta l'edificazione di ogni unità a uso abitativo con superficie lorda di pavimento non inferiore a mq 160, in base agli indici di utilizzazione della seguente tabella:

Qualità di coltura	Indice di utilizzazione fondiaria [mq/ha]
Colture ortofloricole protette	160,0
Colture orticole di pieno campo, tabacco	53,3
Frutteti	40,0
Vigneti	32,0
Oliveti	26,7
Castagneti da frutto	22,9
Mais	20,0
Cereali, foraggere avvicendate	16,0
Bosco, pascolo, pascolo cespugliato e arborato	5,3

La realizzazione o il recupero dei muri di confine devono essere eseguite in pietra locale, a basso impatto ambientale.

Nelle aree agricole rientranti nel perimetro della fascia di rispetto cimiteriale sono escluse ogni tipo di realizzazione, anche inerente l'attività agricola.

E' fatto obbligo di recuperare, restaurare e ripristinare tutte le costruzioni in pietra locale o immobili che hanno dimostranza storica, previa autorizzazione e nulla osta della soprintendenza.

Per necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune di Capriati a Volturno da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

In ogni caso l'asseveramento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso l'accorpamento dei volumi nell'area del Comune di Capriati a Volturno.

Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori restano vincolate alla inedificabilità.

Nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale (ai sensi dell'art. 12 della L.n.153 del 09/05/1975).

E' possibile la realizzazione di distributori di carburante in aree agricole su strade trafficate e con il rispetto delle normative esistenti.

Per la valutazione delle classi energetiche e per le sanzioni si rimanda al R.U.E.C. all'art. 153.

#### **ART. 49 – NORMATIVA ZONA F1 – AREE DESTINATE A STRUTTURE PER L'ISTRUZIONE**

Sono le parti del territorio destinate a standard urbanistici di cui al D.M. 1444/1968 e s.m.i..

Le presenti aree individuano le strutture destinate all'istruzione sia esistenti che da realizzare.

Nel rispetto delle aree e secondo lo sviluppo sostenibile si da la facoltà di realizzazioni secondo i parametri della tabella seguente previa approvazione di Nulla Osta degli appositi Enti:

Tabella F1:

<b>INTERVENTI CONSENTITI</b>	Nuove costruzioni		<b>Note:</b> 1) Pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "A".
	Manutenzione ordinaria		
	Manutenzione Straordinaria		
	Restauro		
	Ristrutturazione edilizia		<b>Note:</b> 1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "A".
	Ristrutturazione urbanistica		<b>Note:</b> 1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "A".
	Interventi di conservazione		
	Riqualificazione energetica degli edifici		
<b>DESTINAZIONI D'USO ASSENTITE (D)</b>	Sostituzione edilizia		<b>Note:</b> 1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "A".
	Abbattimento delle Barriere architettoniche		
	Istruzione		
<b>DESTINAZIONI D'USO ASSENTITE (D)</b>	Terziarie (DT)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DT/7 a servizio dell'attività scolastica;
	Infrastrutture e servizi (URB)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - URB/1; - URB/2.
<b>PARAMETRI URBANISTICI</b>	Altezza massima ( $h_{max}$ ) – (m)	<b>10,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) L'altezza massima va computata dal piano di campagna (vedi voce glossario). 2) Sono esclusi dal calcolo dell'altezza massima dell'edificio, i pacchetti termici dei solai intermedi e dell'ultimo piano abitabile, le quote eccedenti i cm 30 fino ad un massimo di cm 40. 3) L'altezza massima è riferita dal piano di campagna alla gronda.
	Distacco minimo dagli edifici ( $De_{mim}$ ) – (m)	<b>10,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) La distanza minima tra edifici è di m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (D.M. 1444/1968 e s.m.i.). 2) Nel caso di edifici costruiti a confine è consentita l'aderenza con parete propria e non, senza ledere il diritto di terzi. 3) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20.
	Distacco minimo dai confini ( $DC_{mim}$ ) – (m)	<b>5,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) La distanza minima si applica alle nuove realizzazioni oppure ad interventi di abbattimento e ricostruzione, previo rispetto delle costruzioni esistenti, senza ledere il diritto di terzi. 2) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20.
			<b>Note:</b>

	Fascia di rispetto o distanza minima da strada ( $FDS_{\text{min}}$ ) – (m)	<b>Vedi note</b>	1) La distanza minima dalla strada fa riferimento al Capo 5 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione). 2) Nel caso di interventi ammessi nella presente area è possibile il rispetto delle quinta degli edifici esistenti. 3) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20.
	Indice di Piantumazione (Ip) o Densità arborea (Dal) – (alberi ad alto e medio fusto/Ha)	<b>400 alberi ad alto e medio fusto/Ha</b>	
	Rapporto di Copertura massima (Rc) – (mq/mq)	<b>50% della superficie fondiaria</b>	
<b>TIPO DI ATTUAZIONE</b>	Diretta: con parametri urbanistici		<b>Note:</b> 1) Previa delibera comunale di assenso, si applicato i parametri su indicati.

Nell'area di nuova destinazione bisognerà provvedere alla realizzazione di parcheggi pertinenziali e spazi attrezzati nella parte della fascia di rispetto dai confini.

Le aree e gli edifici rientranti nel perimetro del Piano del Colore, sono sottoposti alle norme tecniche dello stesso piano.

Per la valutazione delle classi energetiche e per le sanzioni si rimanda al R.U.E.C. all'art. 153.

#### ART. 50 – NORMATIVA ZONA F2 – AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNALE

Sono le parti del territorio destinate a standard urbanistici di cui al D.M. 1444/1968 e s.m.i..

Le presenti aree individuano le strutture ad attrezzature di interesse comunale che riguardano gli edifici religiosi, le attrezzature culturali, le attrezzature assistenziali, le attrezzature sanitarie, Le attrezzature amministrative, le strutture per pubblici servizi, le attrezzature sociali e ricreative, etc..

Nel rispetto delle aree e secondo lo sviluppo sostenibile si da la facoltà di realizzazioni secondo i parametri della tabella seguente previa approvazione di Nulla Osta degli appositi Enti:

Tabella F2:

<b>INTERVENTI CONSENTITI</b>	Nuove costruzioni	<b>Note:</b> 1) Pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "A".
	Manutenzione ordinaria	
	Manutenzione Straordinaria	
	Restauro	
	Ristrutturazione edilizia	<b>Note:</b> 1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "A".
	Ristrutturazione urbanistica	<b>Note:</b> 1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "A".
	Interventi di conservazione	
	Riqualificazione energetica degli edifici	
	Sostituzione edilizia	<b>Note:</b> 1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "A".
	Abbattimento delle Barriere architettoniche	
		<b>Note:</b>

<b>DESTINAZIONI D'USO ASSENTITE (D)</b>	Attrezzature di interesse comunale		- Edifici Religiosi; - Attrezzature Culturali; - Attrezzature assistenza sociale; - Strutture Sanitarie; - Strutture Amministrative; - Strutture per pubblici servizi.
	Terziarie (DT)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DT/7 a servizio dell'attività;
	Infrastrutture e servizi (URB)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - URB/1; - URB/2.
<b>PARAMETRI URBANISTICI</b>	Altezza massima ( $h_{max}$ ) – (m)	<b>10,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) L'altezza massima va computata dal piano di campagna (vedi voce glossario). 2) Sono esclusi dal calcolo dell'altezza massima dell'edificio, i pacchetti termici dei solai intermedi e dell'ultimo piano abitabile, le quote eccedenti i cm 30 fino ad un massimo di cm 40. 3) L'altezza massima è riferita dal piano di campagna alla gronda.
	Distacco minimo dagli edifici ( $D_{e_{mim}}$ ) – (m)	<b>10,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) La distanza minima tra edifici è di m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (D.M. 1444/1968 e s.m.i.). 2) Nel caso di edifici costruiti a confine è consentita l'aderenza con parete propria e non, senza ledere il diritto di terzi. 3) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20.
	Distacco minimo dai confini ( $D_{C_{mim}}$ ) – (m)	<b>5,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) La distanza minima si applica alle nuove realizzazioni oppure ad interventi di abbattimento e ricostruzione, previo rispetto delle costruzioni esistenti, senza ledere il diritto di terzi. 2) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20.
	Fascia di rispetto o distanza minima da strada ( $FDS_{mim}$ ) – (m)	<b>Vedi note</b>	<b>Note:</b> 1) La distanza minima dalla strada fa riferimento al Capo 5 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione). 2) Nel caso di interventi ammessi nella presente area è possibile il rispetto delle quinta degli edifici esistenti. 3) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20. 4) Vedi art. 55.
	Indice di Piantumazione ( $I_p$ ) o Densità arborea ( $Dal$ ) – (alberi ad alto e medio fusto/Ha)	<b>400 alberi ad alto e medio fusto/Ha</b>	
	Rapporto di Copertura massima ( $R_c$ ) – (mq/mq)	<b>50% della superficie fondiaria</b>	
<b>TIPO DI ATTUAZIONE</b>	Diretta: con parametri urbanistici		<b>Note:</b> 1) Previa delibera comunale di assenso, si applicano i parametri su indicati.

Nell'aree scoperte bisognerà sistemare aree a verde e parcheggi pertinenziali.

Le costruzioni destinate ad interesse collettivo possono essere eseguite e gestite da privati (fermo restando la proprietà pubblica delle aree) mediante concessioni temporanee, con l'obbligo di asservirle ad uso pubblico regolamentato e di sistemare a verde le aree di pertinenza alle costruzioni stesse.

Le aree e gli edifici rientranti nel perimetro del Piano del Colore, sono sottoposti alle norme tecniche dello stesso piano.

Tutte le attività edilizie devono essere compatibili con le zone ed i rischi di cui al Piano di Bacino di Liri-Garigliano e Volturno e della tutela ambientale.

Per la valutazione delle classi energetiche e per le sanzioni si rimanda al R.U.E.C. all'art. 153.

### ART. 51 – NORMATIVA ZONA F3 – AREE DESTINATE PER SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI A PARCO, PER GIOCO E SPORT

Sono le parti del territorio destinate a standard urbanistici di cui al D.M. 1444/1968 e s.m.i..

Le presenti aree individuano le strutture e le aree attrezzate che riguardano, secondo il seguente elenco non esaustivo:

- le attrezzature sportive generiche, istituzione composita, palazzetto dello sport, campo di gioco per abitanti, stadio, campo di calcio, palestra, pista ippica, ippodromo, autodromo, velodromo, bocciodromo, piscina coperta, piscina all'aperto, campo di hockey, campo di golf, campo di tennis, campo di palla a volo, campo di pallacanestro, Campo di tiro (a segno, a volo, etc.), luogo di pesca sportiva, parchi urbani, parco giochi per bambini, giardini pubblici, spazi verdi attrezzati, verde pubblico per la fruizione collettiva, orti botanici, aree ecologiche orientate, aree di sosta e picnic, servizi ed attrezzature assimilabili a quelle sopra elencate.

E' consentita la realizzazione di volumetrie solo per le attività connesse all'attività e quelle eventuali connesse ed integrative, necessarie per poterne potenziare l'attrattività da parte dell'utenza.

Nel rispetto delle aree e secondo lo sviluppo sostenibile si da la facoltà di realizzazioni secondo i parametri della tabella seguente previa approvazione di Nulla Osta degli appositi Enti:

Tabella F3:

<b>INTERVENTI CONSENTITI</b>	Nuove costruzioni	<b>Note:</b> 1) Pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "A".
	Manutenzione ordinaria	
	Manutenzione Straordinaria	
	Restauro	
	Ristrutturazione edilizia	<b>Note:</b> 1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "A".
	Ristrutturazione urbanistica	<b>Note:</b> 1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "A".
	Interventi di conservazione	
	Riqualificazione energetica degli edifici	
	Sostituzione edilizia	<b>Note:</b> 1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "A".
	Abbattimento delle Barriere architettoniche	
<b>DESTINAZIONI D'USO</b>	Aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per gioco e per lo sport	<b>Note:</b> - Attrezzature sportive le attrezzature sportive generiche, istituzione composita, palazzetto dello sport, campo di gioco per abitanti, stadio, campo di calcio, palestra, pista ippica, ippodromo, autodromo, velodromo, bocciodromo, piscina coperta, piscina all'aperto, campo di hockey, campo di golf, campo di tennis, campo di palla a volo, campo di pallacanestro, Campo di tiro (a segno, a volo, etc.), luogo di pesca sportiva, parchi urbani, parco giochi per

<b>ASSENTITE (D)</b>			bambini, giardini pubblici, spazi verdi attrezzati, verde pubblico per la fruizione collettiva, orti botanici, aree ecologiche orientate, aree di sosta e picnic, servizi ed attrezzature assimilabili a quelle sopra elencate.
	Terziarie (DT)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DT/7 a servizio dell'attività; DT/9 ad esclusione delle discoteche;
	Infrastrutture e servizi (URB)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - URB/1; - URB/2.
<b>PARAMETRI URBANISTICI</b>	Indice di Fabbricabilità Fondiaria (If) (mc/mq)	<b>0,5 mc/mq</b>	
	Altezza massima ( $h_{max}$ ) – (m)	<b>10,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) L'altezza massima va computata dal piano di campagna (vedi voce glossario). 2) Sono esclusi dal calcolo dell'altezza massima dell'edificio, i pacchetti termici dei solai intermedi e dell'ultimo piano abitabile, le quote eccedenti i cm 30 fino ad un massimo di cm 40. 3) L'altezza massima è riferita dal piano di campagna alla gronda.
	Distacco minimo dagli edifici ( $D_{e_{mim}}$ ) – (m)	<b>10,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) La distanza minima tra edifici è di m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (D.M. 1444/1968 e s.m.i.). 2) Nel caso di edifici costruiti a confine è consentita l'aderenza con parete propria e non, senza ledere il diritto di terzi. 3) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20.
	Distacco minimo dai confini ( $D_{c_{mim}}$ ) – (m)	<b>5,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) La distanza minima si applica alle nuove realizzazioni oppure ad interventi di abbattimento e ricostruzione, previo rispetto delle costruzioni esistenti, senza ledere il diritto di terzi. 2) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20.
	Fascia di rispetto o distanza minima da strada ( $FDS_{mim}$ ) – (m)	<b>Vedi note</b>	<b>Note:</b> 1) La distanza minima dalla strada fa riferimento al Capo 5 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione). 2) Nel caso di interventi ammessi nella presente area è possibile il rispetto delle quinta degli edifici esistenti. 3) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20. 4) Vedi art. 55.
	Indice di Piantumazione (Ip) o Densità arborea (Dal) – (alberi ad alto e medio fusto/Ha)	<b>400 alberi ad alto e medio fusto/Ha</b>	
	Rapporto di Copertura massima (Rc) – (mq/mq)	<b>15% della superficie fondiaria</b>	
<b>TIPO DI ATTUAZIONE</b>	Diretta: con parametri urbanistici		<b>Note:</b> 1) Previa delibera comunale di assenso, si applicano i parametri su indicati.

Le costruzioni destinate ad interesse collettivo possono essere eseguite e gestite da privati (fermo restando la proprietà pubblica delle aree) mediante concessioni temporanee, con l'obbligo di asservirle ad uso pubblico regolamentato e di sistemare a giardino le aree di pertinenza alle costruzioni stesse.

Nella redazione dei piani attuativi di strutture di interesse collettivo previste dal presente articolo e da ubicarsi nell'area di attrezzature individuata tra via Torre e via Croce, da destinarsi a parco urbano ed porzione a parcheggio, si dovrà mantenere, per la più ampia fascia possibile, l'attuale stato dell'uliveto (vedi punto 5 della delibera n. 565/1990 della G.E. della Comunità Montana del Matese) con destinazione a "verde privato vincolato" e tracciare la strada di penetrazione evitando che tagli la fascia suddetta.

Le aree e gli edifici rientranti nel perimetro del Piano del Colore, sono sottoposti alle norme tecniche dello stesso piano.

Tutte le attività edilizie devono essere compatibili con le zone ed i rischi di cui al Piano di Bacino di Liri-Garigliano e Volturno e della tutela ambientale.

Per la valutazione delle classi energetiche e per le sanzioni si rimanda al R.U.E.C. all'art. 153.

#### ART. 52 – NORMATIVA ZONA F4 – AREE DESTINATE A PARCHEGGIO

Sono le parti del territorio destinate a standard urbanistici di cui al D.M. 1444/1968 e s.m.i..

Le presenti aree individuano le strutture e le aree attrezzate a parcheggio.

E' consentita la realizzazione di volumetrie solo per le attività connesse all'attività.

Nel rispetto delle aree e secondo lo sviluppo sostenibile si da la facoltà di realizzazioni secondo i parametri della tabella seguente previa approvazione di Nulla Osta degli appositi Enti:

Tabella F4:

<b>INTERVENTI CONSENTITI</b>	Nuove costruzioni		<b>Note:</b> 1) Pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "A".
	Manutenzione ordinaria		
	Manutenzione Straordinaria		
	Restauro		
	Ristrutturazione edilizia		<b>Note:</b> 1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "A".
	Ristrutturazione urbanistica		<b>Note:</b> 1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "A".
	Interventi di conservazione		
	Riqualificazione energetica degli edifici		
Sostituzione edilizia		<b>Note:</b> 1) Nel caso di edificio ex-novo, pena diniego, sarà obbligatoria la presentazione e la realizzazione certificata di un edificio a basso consumo energetico di classe "A".	
Abbattimento delle Barriere architettoniche			
<b>DESTINAZIONI D'USO ASSENTITE (D)</b>	Aree Parcheggi		
	Terziarie (DT)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DT/8;
	Infrastrutture e servizi (URB)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - URB/1; - URB/2.
	Altezza massima ( $h_{max}$ ) – (m)	<b>5,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) L'altezza massima va computata dal piano di campagna (vedi voce glossario). 2) Sono esclusi dal calcolo dell'altezza massima dell'edificio, i pacchetti termici dei solai intermedi e dell'ultimo piano abitabile, le quote eccedenti i cm 30 fino ad un massimo di cm 40.
			<b>Note:</b>

<b>PARAMETRI URBANISTICI</b>	Distacco minimo dagli edifici ( $D_{e\text{mim}}$ ) – (m)	<b>10,00 m</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) La distanza minima tra edifici è di m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (D.M. 1444/1968 e s.m.i.).</li> <li>2) Nel caso di edifici costruiti a confine è consentita l'aderenza con parete propria e non, senza ledere il diritto di terzi.</li> <li>3) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20.</li> </ol>
	Distacco minimo dai confini ( $D_{c\text{mim}}$ ) – (m)	<b>5,00 m</b>	<p><b>Note:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) La distanza minima si applica alle nuove realizzazioni oppure ad interventi di abbattimento e ricostruzione, previo rispetto delle costruzioni esistenti, senza ledere il diritto di terzi.</li> <li>2) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20.</li> </ol>
	Fascia di rispetto o distanza minima da strada ( $FDS_{\text{mim}}$ ) – (m)	<b>Vedi note</b>	<p><b>Note:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) La distanza minima dalla strada fa riferimento al Capo 5 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione).</li> <li>2) Nel caso di interventi ammessi nella presente area è possibile il rispetto delle quinta degli edifici esistenti.</li> <li>3) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20.</li> <li>4) Vedi art. 55.</li> </ol>
	Rapporto di Copertura massima ( $R_c$ ) – (mq/mq)	<b>15% della superficie fondiaria</b>	
<b>TIPO DI ATTUAZIONE</b>	Diretta: con parametri urbanistici		<p><b>Note:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Previa delibera comunale di assenso, si applicano i parametri su indicati.</li> </ol>

Le realizzazioni destinate a parcheggio possono essere eseguite e gestite da privati (fermo restando la proprietà pubblica delle aree) mediante concessioni temporanee, con l'obbligo di asservirle ad uso pubblico regolamentato e di sistemare a giardino le aree di pertinenza alle costruzioni stesse.

Nella redazione dei piani attuativi di strutture di interesse collettivo previste dal presente articolo e da ubicarsi nell'area di attrezzature individuata tra via Torre e via Croce, da destinarsi a parco urbano ed porzione a parcheggio, si dovrà mantenere, per la più ampia fascia possibile, l'attuale stato dell'uliveto (vedi punto 5 della delibera n. 565/1990 della G.E. della Comunità Montana del Matese) con destinazione a "verde privato vincolato" e tracciare la strada di penetrazione evitando che tagli la fascia suddetta.

Le aree e gli edifici rientranti nel perimetro del Piano del Colore, sono sottoposti alle norme tecniche dello stesso piano.

Tutte le attività edilizie devono essere compatibili con le zone ed i rischi di cui al Piano di Bacino di Liri-Garigliano e Volturno e della tutela ambientale.

#### **ART. 53 – NORMATIVA ZONA F5 – AREE ED ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNALE E SOVRACOMUNALE CON DESTINAZIONI DIVERSE**

Sono le parti del territorio destinate a servizi ed attrezzature essenziali per la vivibilità di una città, non considerate o non incluse nel dimensionamento degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/1968 e s.m.i..

Tutte le attività edilizie devono essere compatibili con le zone ed i rischi di cui al Piano di Bacino di Liri-Garigliano e Volturno e della tutela ambientale.

Per la valutazione delle classi energetiche e per le sanzioni si rimanda al R.U.E.C. all'art. 153.

Delle presenti aree fanno parte:

- Area Cimiteriale:

E' l'area denominata sul P.U.C. con la dicitura "CM", nel quale i corpi dei defunti sono sepolti.

Nella presente area è prevista la realizzazione di tutte le opere strettamente inerenti la destinazione, nel rispetto dei piani e regolamenti comunali e nei limiti delle vigenti normative.

Tabella F5.1:

<b>INTERVENTI CONSENTITI</b>	Nuove costruzioni		
	Manutenzione ordinaria		
	Manutenzione Straordinaria		
	Restauro		
	Interventi di conservazione		
	Riqualificazione energetica degli edifici		
	Abbattimento delle Barriere architettoniche		
<b>DESTINAZIONI D'USO ASSENTITE (D)</b>	Cimiteriale		
	Residenziale (DR)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DA, per realizzazione casa del guardiano;
	Terziarie (DT)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DT/8 pertinenti al cimitero;
	Infrastrutture e servizi (URB)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - URB/1; - URB/2.
<b>PARAMETRI URBANISTICI</b>	Edificabilità massima consentita	<b>Superficie massima consentita 75 mq lorda per piano</b>	<b>Note:</b> 1) La realizzazione della casa del guardiano sottende alla realizzazione di un edificio su n. 2 piani con posto auto, cucina abitabile minima, soggiorno/pranzo; due bagni e due camere da letto.
	Altezza massima ( $h_{max}$ ) – (m)	<b>6,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) L'altezza massima va computata dal piano di campagna (vedi voce glossario). 2) Sono esclusi dal calcolo dell'altezza massima dell'edificio, i pacchetti termici dei solai intermedi e dell'ultimo piano abitabile, le quote eccedenti i cm 30 fino ad un massimo di cm 40.
	Distacco minimo dagli edifici ( $D_{e_{min}}$ ) – (m)	<b>10,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) La distanza minima tra edifici è di m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (D.M. 1444/1968 e s.m.i.). 2) Nel caso di edifici costruiti a confine è consentita l'aderenza con parete propria e non, senza ledere il diritto di terzi. 3) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20.
	Distacco minimo dai confini ( $D_{c_{min}}$ ) – (m)	<b>5,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) La distanza minima si applica alle nuove realizzazioni oppure ad interventi di abbattimento e ricostruzione, previo rispetto delle costruzioni esistenti, senza ledere il diritto di terzi. 2) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20.
	Fascia di rispetto o distanza minima da strada ( $FDS_{min}$ ) – (m)	<b>Vedi note</b>	<b>Note:</b> 1) La distanza minima dalla strada fa riferimento al Capo 5 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione). 2) Nel caso di interventi ammessi nella presente area è possibile il rispetto delle quinta degli edifici esistenti. 3) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20. 4) Vedi art. 55.
	Indice di Piantumazione (Ip) o Densità arborea (Dal) – (alberi ad alto e medio fusto/Ha)	<b>150 alberi ad alto e medio</b>	

		fusto/Ha	
<b>TIPO DI ATTUAZIONE</b>	Diretta: con parametri urbanistici		<b>Note:</b> 1) Delibera Comunale.

È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici a qualunque destinazione, comprese le strutture temporanee e quelle adibite a riparo dei mezzi agricoli, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge, per un perimetro di m 100 dalla cinta muraria di confine comunale.

Le aree pertinenziali di parcheggio a raso, di servizio al cimitero, sono escluse dalle distanze minime di rispetto.

Le aree interessate dalla fascia di rispetto cimiteriale conservano la specifica destinazione di zona urbanistica.

- Stazione dei Carabinieri:

È l'area denominata sul P.U.C. con la dicitura "SC", nel quale verranno svolte attività relative alle forze dell'ordine "Carabinieri".

Nella presente area è prevista la realizzazione di tutte le opere strettamente inerenti la destinazione, nel rispetto dei piani e regolamenti comunali e nei limiti delle vigenti normative.

Tabella F5.2:

<b>INTERVENTI CONSENTITI</b>	Manutenzione ordinaria		
	Manutenzione Straordinaria		
	Restauro		
	Interventi di conservazione		
	Riqualificazione energetica degli edifici		
	Abbattimento delle Barriere architettoniche		
<b>DESTINAZIONI D'USO ASSENTITE (D)</b>	Stazioni dei Carabinieri		
	Residenziale (DR)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DA;
	Infrastrutture e servizi (URB)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - URB/1; - URB/2.
<b>PARAMETRI URBANISTICI</b>	Edificabilità massima consentita	<b>Vedi note</b>	<b>Note:</b> 1) Rispetto delle volumetrie e superfici esistenti.
	Altezza massima ( $h_{max}$ ) – (m)	<b>10,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) Rispetto delle altezze esistenti volumetrie e superfici esistenti. Sono esclusi dal calcolo dell'altezza massima dell'edificio, i pacchetti termici dei solai intermedi e dell'ultimo piano abitabile, le quote eccedenti i cm 30 fino ad un massimo di cm 40. 2) L'altezza massima va computata dal piano di campagna (vedi voce glossario). 3) L'altezza massima è riferita dal piano di campagna alla gronda.
	Distacco minimo dagli edifici ( $D_{min}$ ) – (m)	<b>10,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) La distanza minima tra edifici è di m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (D.M. 1444/1968 e s.m.i.). 2) Nel caso di edifici costruiti a confine è consentita l'aderenza con parete propria e non, senza ledere il diritto di terzi. 3) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20.
	Distacco minimo dai confini ( $D_{cmin}$ ) – (m)	<b>5,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) La distanza minima si applica alle nuove realizzazioni oppure ad interventi di abbattimento e ricostruzione, previo rispetto delle costruzioni esistenti, senza ledere il diritto di terzi. 2) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20.

	Fascia di rispetto o distanza minima da strada ( $FD_{S_{mim}}$ ) – (m)	Vedi note	<b>Note:</b> 1) La distanza minima dalla strada fa riferimento al Capo 5 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione). 2) Nel caso di interventi ammessi nella presente area è possibile il rispetto delle quinta degli edifici esistenti. 3) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20. 4) Vedi art. 55.
<b>TIPO DI ATTUAZIONE</b>	Diretta: con parametri urbanistici		<b>Note:</b> 4) Delibera Comunale.

- Depuratore:

E' l'area denominata sul P.U.C. con la dicitura "DEP", nel quale verranno svolte attività di depurazione delle acque.

Nella presente area è prevista la realizzazione di tutte le opere strettamente inerenti la destinazione, nel rispetto dei piani e regolamenti comunali e nei limiti delle vigenti normative.

Tabella F5.3:

<b>INTERVENTI CONSENTITI</b>	Nuove costruzioni		<b>Note:</b> 1) E' possibile prevedere eventuale ampliamento e potenziamento di depurazione delle acque. 2) Il Nuovo intervento potrà essere approvato secondo delibera comunale e previsto nelle aree più opportune che saranno da variante a P.U.C..
	Manutenzione ordinaria		
	Manutenzione Straordinaria		
	Restauro		
	Interventi di conservazione		
	Riqualficazione energetica degli edifici		
Abbattimento delle Barriere architettoniche			
<b>DESTINAZIONI D'USO ASSENTITE (D)</b>	Depuratore		
	Residenziale (DR)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - DA, per realizzazione eventuale casa del guardiano;
	Infrastrutture e servizi (URB)		<b>Note:</b> (vedi Capo 2 N.T.A.) - URB/1; - URB/2.
<b>PARAMETRI URBANISTICI</b>	Edificabilità massima consentita	<b>Superficie massima consentita</b> <b>60 mq lorda per piano</b>	<b>Note:</b> 1) La realizzazione della casa del guardiano sottende alla realizzazione di un edificio su n. 2 piani con posto auto, cucina abitabile minima, soggiorno/pranzo; due bagni e due camere da letto.
	Altezza massima ( $h_{max}$ ) – (m)	<b>6,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) L'altezza massima va computata dal piano di campagna (vedi voce glossario). 2) Sono esclusi dal calcolo dell'altezza massima dell'edificio, i pacchetti termici dei solai intermedi e dell'ultimo piano abitabile, le quote eccedenti i cm 30 fino ad un massimo di cm 40.
	Distacco minimo dagli edifici ( $De_{mim}$ ) – (m)	<b>10,00 m</b>	<b>Note:</b> 1) La distanza minima tra edifici è di m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (D.M. 1444/1968 e s.m.i.). 2) Nel caso di edifici costruiti a confine è consentita l'aderenza con parete propria e non, senza ledere il diritto di terzi. 3) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20.
			<b>Note:</b> 1) La distanza minima si applica alle nuove realizzazioni oppure ad interventi di

	Distacco minimo dai confini ( $DC_{\text{mim}}$ ) – (m)	<b>5,00 m</b>	abbattimento e ricostruzione, previo rispetto delle costruzioni esistenti, senza ledere il diritto di terzi. 2) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20.
	Fascia di rispetto o distanza minima da strada ( $FDS_{\text{mim}}$ ) – (m)	<b>Vedi note</b>	<b>Note:</b> 1) La distanza minima dalla strada fa riferimento al Capo 5 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione). 2) Nel caso di interventi ammessi nella presente area è possibile il rispetto delle quinta degli edifici esistenti. 3) I balconi non vanno computati nella distanza dal confine stradale fino ad una sporgenza pari a m 1,20. 4) Vedi art. 55.
<b>TIPO DI ATTUAZIONE</b>	Diretta: con parametri urbanistici		<b>Note:</b> 1) Delibera Comunale.

- Distributore Carburante:

E' l'area denominata sul P.U.C. con la dicitura "DC", nel quale verranno svolte attività di fornitura e distribuzione di gas, elettricità, gasolio, benzina, idrogeno ed etanolo.

Nella presente area è prevista la realizzazione di tutte le opere strettamente inerenti la destinazione, nel rispetto dei piani e regolamenti comunali e nei limiti delle vigenti normative.

Gli impianti dovranno essere dotati di sistemi contro l'inquinamento acustico, atmosferico e dei materiali solido liquidi.

E' possibile tale realizzazione previa autorizzazione comunale e deli enti preposti.

La realizzazione del distributore di carburante è limitata alla realizzazione del n. di 2, escluso l'esistente, gli stessi dovranno essere di caratteristiche di fornitura diversi dall'esistente, quindi la possibilità di fornitura differenti.

#### **ART. 54 – NORMATIVA ZONA G – AREE DESTINATE ALLA VIABILITA'**

Sono le parti del territorio destinate alla viabilità.

La viabilità veicolare è individuata con apposito simbolo sulla cartografia di piano; la misura della sezione trasversale della strada è data dalla somma delle misure di ciascun elemento che la compone, fissate come di seguito:

- corsie veicolari: larghezza minima m 2,50
- corsie di sosta: larghezza minima m 2,20

Se la sosta è prevista a pettine o a spina di pesce, la larghezza deve essere tale da consentire uno spazio utile minimo di m 2,50 x 5,00 e deve essere prevista idonea corsia di manovra;

- marciapiede: larghezza minima mt 1,50
- spartitraffico: larghezza minima mt 0,50.

Lo spartitraffico deve essere sistemato con idonee alberature e cespugli.

La misura delle sezioni trasversali delle strade previste dal P.U.C. corrisponde ai seguenti valori: m 6,00, m 8,00, m 10,00, m 12,00.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale predisporre elaborati grafici, riportanti l'indicazione delle sistemazioni del piano viario (numero e dimensioni delle corsie veicolari, dei marciapiedi, delle corsie di sosta dei parcheggi, etc.) compresa l'eventuale presenza di elementi di arredo.

La realizzazione di parcheggi interrati anche multipiano è consentita sotto tutte le sedi viarie, piazze comprese, sia esistenti che di progetto.

Lungo i rilevati stradali è consentita la piantumificazione di arbusti ed essenze sempreverdi. Laddove necessario sono consentiti tutti gli interventi atti alla tutela della pubblica incolumità nonché' agli attraversamenti degli impianti (acquedotti, etc.)

Tutte le attività edilizie devono essere compatibili con le zone ed i rischi di cui al Piano di Bacino di Liri-Garigliano e Volturno e della tutela ambientale.

Ai sensi dell'art. 56 delle norme tecniche del P.T.C.P. di Caserta, la progettazione di nuove strade e di stazioni di interscambio, nonché gli interventi di riqualificazione della rete stradale esistente, prevedono azioni o interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto paesaggistico delle opere, anche attraverso l'utilizzo di criteri di ingegneria naturalistica in attuazione dell'art 4 della Dpgr 574/2002.

I progetti di nuove strade/infrastrutture o di riqualificazione delle strade esistenti, devono essere oggetto di specifica valutazione, attraverso adeguati studi di inserimento, estesi a fasce laterali di profondità variabile, in funzione della natura dell'opera progettata.

L'insieme delle aree adiacenti alla carreggiata è definito "fascia di rispetto" la cui progettazione deve prevedere:

- tutte le opere e le misure necessarie alla mitigazione o alla compensazione degli impatti derivanti dalla presenza dell'infrastruttura, in relazione alle componenti rumore, atmosfera, suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, vegetazione, paesaggio;
- le soluzioni morfologiche per ricostruire le relazioni fra l'infrastruttura e l'organizzazione spaziale del territorio attraversato;
- l'adozione delle misure necessarie per ridurre le eventuali interferenze con la rete ecologica, secondo gli indirizzi espressi nelle norme relative al progetto delle rete ecologica provinciale.

Le fasce di rispetto e le aree in corrispondenza e all'interno di svincoli, come definite dagli artt. 3 e 16 del D.lgs. 285/1992 (Codice della strada) e dall'art. 28 del regolamento di attuazione (D.P.R. 495/92), vanno considerati come porzioni di territorio rurale non soggette a previsione di nuovi insediamenti urbani, assumono le caratteristiche di fasce di ambientazione e concorrono alla costruzione della rete ecologica provinciale.

Per una migliore sicurezza dei pedoni, il P.U.C. presente prevede i seguenti interventi chiave di riduzione dei pericoli:

- Dotare il territorio di marciapiedi;
- Installare o aggiornare i segnali per il traffico dei veicoli e dei pedoni;
- Costruire isole pedonali al centro di incroci e sollevare le linee di mezzzeria;
- Creare attraversamenti pedonali più visibili;
- Imporre ai veicoli restrizioni e svolte per limitare la velocità;
- Installare sottopassaggi e passerelle pedonali sopraelevate;
- Migliorare il disegno delle strade percorse da mezzi pubblici;
- Ridurre il volume del traffico cambiando il modo di spostarsi, dall'auto al trasporto pubblico, ai percorsi a piedi o in bicicletta nei casi in cui la distanza o lo scopo del viaggio lo consentono;
- Ridurre i limiti di velocità;
- Implementare aree con livelli di velocità ridotti;
- Installare dispositivi per il controllo della velocità su certe strade;
- Installare dispositivi per il controllo della velocità in prossimità degli incroci;
- Migliorare le strade che conducono a scuola;
- Rendere più visibili le strisce per l'attraversamento pedonale;
- Migliorare l'illuminazione in particolare in prossimità degli attraversamenti;
- Ridurre o eliminare l'ostacolo costituito da oggetti concreti, incluse le vetture parcheggiate;
- Installare segnali per avvisare automobilisti e motociclisti che i pedoni stanno attraversando la strada;
- Migliorare la visibilità dei pedoni;
- Fornire formazione ed educazione sulla sicurezza stradale, promuovere impegno sociale;
- Sviluppare azioni di controllo su tutte le leggi che regolano il traffico, la velocità, la guida in stato di ebbrezza, i diritti dei pedoni, il non rispetto del semaforo;
- Implementare programmi tipo pedibus, per i percorsi casa scuola.

Le nuove immissioni sulla viabilità di classifica statale, regionale o provinciale devono essere ad una distanza non inferiore a 500 m con altra immissione già esistente appartenente ad una qualunque delle citate categorie.

La realizzazione di nuove infrastrutture stradali e l'adeguamento delle esistenti alle norme specifiche in materia di inquinamento acustico derivante da traffico veicolare.

**CAPO 5. – VINCOLI E FASCE DI RISPETTO****ART. 55 – GENERALITA'**

Il P.U.C. individua le aree soggette a vincolo e le relative fasce di fasce di rispetto fluviale, stradale, cimiteriale etc., e quelle relative alle discariche ed agli elettrodotti, presenti sul territorio comunale.

**ART. 56 – VINCOLO IDROGEOLOGICO – RISCHIO ALLUVIONI E RISCHIO FRANE – FASCE DI RISPETTO CORSI D'ACQUA**

VINCOLO IDROGEOLOGICO: Il REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", vincola taluni territori all'interno del territorio comunale. Nelle aree ricadenti all'interno della perimetrazione di cui al II REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267, una qualsiasi trasformazione del territorio ivi compresa l'edificazione dello stesso, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui al R.D. 327/1923 e alla Legge Regionale n. 11/96 e relativo regolamento di attuazione n. 3/2017.

RISCHIO ALLUVIONI E RISCHIO FRANE: L'Autorità di Bacino, all'interno del territorio comunale individua:

- Aree a rischio frana
- Aree a rischio alluvioni

Nelle individuate aree vigono le relative norme emanate dall'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, già Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno, le quali prevalgono sulle destinazioni e sulle Norme del PUC. Pertanto potranno essere consentiti solo interventi compatibili con le Norme di Attuazione del PsAI-Rf e del PsAI-Rf dell'Autorità di Bacino;

FASCE DI RISPETTO CORSI D'ACQUA: Le distanze da assumere nelle nuove edificazioni dai fiumi, dei corsi d'acqua, dalle sorgenti, e dai bacini idrografici naturali sono fissate dal punto 2 art.9 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico Ambito Massiccio del Matese approvato con D.M. del 04/09/2000 pubblicato sulla G.U. n.254 del 30/10/2000.

Le aree libere che conseguentemente alla pianificazione dell'Autorità di Bacino sono interessate dalle diverse classi di rischio/attenzione possono essere destinate esclusivamente a verde privato, giardini ed orti fino ad eventuale nuova e diversa determinazione della medesima Autorità di Bacino circa l'Assetto Idrogeologico relativamente alle diverse tipologie ed intensità di rischio/attenzione.

**ART. 57 – VINCOLI AI SENSI DELL'ART. 142 DEL D.LGS. N. 42/2004**

Nella tavola denominata A9 Beni paesaggistici del P.U.C., sono individuate le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. n.42/04 e s.m.i., tenendo conto che il territorio di Capriati a Volturno, ai sensi del decreto precedentemente indicato è interamente sottoposta a tutela.

Le aree sottoposte a tutela sono:

- Lett. c) art. 142 del D.Lgs. 42/2004, Corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al RD n. 1775/1933, e le relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna. Distribuite per una area di 410 Ha circa e sono:
  - a) Fiume Volturno;
  - b) Fiume Sava;
  - c) Rio.
- Lett. f) art. 142 del D.Lgs. 42/2004, f) Parchi e riserve naturali, nonché territori di protezione esterna dei parchi. Distribuite per un area 717 Ha circa e sono:

- a) Area a sud del fiume Volturno;
- b) Area della centrale idroelettrica;
- c) Parte dell'area gruppo montuoso del Matese.
- Lett. g) art. 142 del D.Lgs. 42/2004, Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboscamento. Distribuite per un area 795 Ha circa e sono:
  - a) Parti delle aree a nord del fiume Volturno;
  - b) Parte dell'area gruppo montuoso del Matese.
  - c) Area montuosa nord-est;
- art. 136 del D.Lgs. 42/2004 - Immobili e aree di notevole interesse pubblico. Questo vincolo è esteso per l'intero territorio di Capriati a Volturno.

Entro tali zone deve essere garantita la conservazione integrale dei singoli caratteri naturalistici, storici, morfologici e dei rispettivi insiemi.

Il vincolo non comporta l'inedificabilità assoluta, ma il titolo autorizzativo per l'attività edilizia (concessione, autorizzazione, denuncia di inizio attività etc.) deve essere corredato da Nulla Osta di cui al D.lgs. n.42/2004 e s.m.i., rilasciato dal competente Ente preposto.

#### ART. 58 – FASCE DI RISPETTO DEGLI ASSI STRADALI

Il P.U.C. individua le aree destinate alla circolazione stradale ed alle fasce di rispetto, presenti e previste nel territorio comunale, secondo la classificazione operata dal vigente D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e a ciascuna categoria sono assegnate le fasce di rispetto poste a tutela ai sensi dello stesso Decreto. Le aree indicate negli elaborati di piano come fasce di rispetto stradale conservano la specifica destinazione della zona, pur comportando l'assoluta inedificabilità senza indennizzo dal momento che tale vincolo non è da considerarsi espropriativo e, pertanto, non ablatorio.

Le strade ricadenti nel territorio comunale appartengono alle seguenti categorie e rispettano le seguenti fasce di rispetto, di cui vengono presentati i seguenti stralci:

CLASSIFICAZIONE STRADE	FASCE DI RISPETTO ENTRO IL CENTRO ABITATO (METRI)		FASCE DI RISPETTO FUORI IL CENTRO ABITATO (METRI)	
	STRADA-FABBRICATO	STRADA-MURO DI CINTA O SIMILARE	STRADA-FABBRICATO	STRADA-MURO DI CINTA O SIMILARE
C - Strade extraurbane secondarie;	-	-	30	3
E - Strade urbane di quartiere;	-	-	-	-
F - Strade locali.	-	-	20	3
F - Strade locali. (strade vicinali)	-	-	10	-

CLASSIFICAZIONE STRADE	FASCE DI RISPETTO ENTRO IL CENTRO ABITATO (METRI)			FASCE DI RISPETTO FUORI IL CENTRO ABITATO (METRI)		
	STRADA - ALBERI	STRADA – SIEPI < 1m	STRADA – SIEPI O PIANTAGGIONI > 1m	STRADA - ALBERI	STRADA – SIEPI < 1m	STRADA – SIEPI O PIANTAGGIONI > 1m
C - Strade extraurbane secondarie;	Codice Civile	Codice Civile	Codice Civile	6	1	3
E - Strade urbane di quartiere;	Codice Civile	Codice Civile	Codice Civile	6	1	3
F - Strade locali.	Codice Civile	Codice Civile	Codice Civile	6	1	3
F - Strade locali. (strade vicinali)	Codice Civile	Codice Civile	Codice Civile	6	1	3

Tali distanze sono stabilite all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal P.U.C., nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, valgono quelli sopraindicati.

I cambi di destinazione d'uso possono essere consentiti solo qualora non comportino un maggiore carico urbanistico ed accessi in contrasto con la sicurezza della circolazione stradale cui la fascia di rispetto è posta a tutela. In quest'ultimo caso il progetto andrà sottoposto preventivamente all'assenso degli Enti proprietari

dell'infrastrutture stradali. Nel caso si tratti di strade appartenenti al Comune il progetto dovrà ottenere autorizzazione da parte della Giunta Comunale.

Nelle fasce di rispetto sono quindi consentiti:

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e recupero di fabbricati esistenti;
- eventuali modifiche di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, ricadenti in fascia di rispetto nel rispetto del comma precedentemente descritto;
- recinzioni in conformità alle norme del codice della strada;
- stazioni di servizio ed impianti di distribuzione carburante nel rispetto delle norme vigenti;
- volumi tecnici ed impianti limitatamente all'interrato;
- rampe di accesso e sistemazioni delle aree private a verde od a parcheggi del tipo alberato;
- è ammessa la realizzazione di cabine e sostegni di linee elettriche in conformità a quanto previsto dal D.M. LL.PP. del 21/03/1988.

La viabilità prevista e le relative fasce di rispetto indicate negli appositi elaborati grafici di piano possono subire parziali modifiche del loro tracciato, in fase di esecuzione dell'opera, da approvarsi con deliberazione Comunale, per motivate esigenze di sicurezza.

#### **ART. 59 – FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE**

Nelle tavole di P.U.C. è riportata la fascia di rispetto cimiteriale, pari a 100m dal perimetro esterno, in deroga ai m 200 come definiti dall'art.338 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. n.1265/34 e s.m.i..

La fascia di rispetto cimiteriale comporta l'inedificabilità assoluta, a meno degli interventi relativi allo svolgimento delle attività cimiteriali.

È consentita la realizzazione di strutture per uso temporaneo, che non comportino trasformazioni irreversibili del suolo.

#### **ART. 60 – FASCE DI RISPETTO ISOLA ECOLOGICA**

Nelle tavole di P.U.C. sono individuate le fasce di rispetto dell'isola ecologica.

La fascia di rispetto per la realizzazione dell'isola ecologica non viene definita per legge, anche se secondo le D.M. dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 aprile del 2008, stabilisce all'allegato I, che i centri di raccolta o isole ecologiche vengano localizzati in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti.

#### **ART. 61 – FASCE DI RISPETTO ELETTRODOTTI – CENTRALE IDROELETTRICA**

La *fascia di rispetto*, è lo spazio circostante un elettrodotto, che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da un'induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità (3  $\mu$ T). Come prescritto dall'articolo 4, c. 1 lettera h) della Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001, all'interno delle fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario e ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

Nelle tavole di P.U.C. sono individuate le infrastrutture ed il trasporto a rete.

Sul territorio Comunale ne sono presenti di tre tipi

- Rete Elettrica di 132 kV;
- Rete Elettrica di 150 kV;
- Rete Elettrica 220 kV.

La determinazione delle distanze di prima approssimazione vengono dettate dalle *Linea Guida per l'applicazione del art.5.1.3 dell'Allegato al DM 29.05.08*.

Con riferimento alle linee elettriche, la distanza di rispetto dalle parti in tensione di una cabina o da una sottostazione elettrica deve essere uguale a quella prevista, mediante i criteri sopra esposti, per la più alta tra le tensioni presenti nella cabina o sottostazione stessa.

Nel caso di realizzazione di insediamenti all'interno delle fasce sopra determinate, così come indicate nelle tavole del P.U.C., o in prossimità di parallelismi e incroci tra elettrodotti, la richiesta di permesso di costruire deve essere presentata all'Ente Gestore al fine di consentire il calcolo dell'area di prima approssimazione.

Le aree interessate dalla fascia relativa alla distanza di prima approssimazione conservano la specifica destinazione di zona urbanistica.

La fascia relativa alla distanza di prima approssimazione non costituisce vincolo di inedificabilità assoluta.

#### **ART. 62 – AREE DI SALVAGUARDIA RISORSE IDRICHE**

Sono stabilite aree di salvaguardia per preservare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano.

Le aree di salvaguardia dei punti di captazione sono distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto ai sensi dei D.P.R. 236/88, D.lgs. n.152/99 e D.lgs. n.4/2008.

La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni. Esse, in caso di acque sotterranee e ove possibile per le acque superficiali, deve avere una estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione.

Nelle zone di rispetto dei punti di captazione per un raggio di 200m sono vietati ogni forma di attività e di insediamento, così come indicati all'art.94 del D.lgs.n.152/2006.

#### **ART. 63 – SITI POTENZIALMENTE INQUINANTI**

Queste aree sono indicate come siti potenzialmente inquinati di cui all'elenco regionale redatto ai sensi dell'art.251 del D.lgs. n.152/06 e s.m.i. sono soggette al rispetto del D.lgs. n.22/97 e s.m.i. e del D.M. n.471/99.

Nella *Tav. A7 - Territorio negato e criticità*, è stato evidenziato, come aree critiche di pertinenza delle infrastrutture, il sito potenzialmente inquinante individuato nel Piano Regionale di bonifica delle aree inquinante.

Il sito è la discarica autorizzata comunale in Località Santo Ianni, dove attualmente dal primo Piano di Bonifica regionale del 2005, sono state eseguite solo indagini preliminari, con il relativo piano di caratterizzazione.

Lo stesso nel nuovo piano diventa da discarica autorizzata, un sito potenzialmente contaminato.

Il presente sito, secondo le norme tecniche di attuazione del P.T.P. di Caserta, prevede il recupero ambientale mediante interventi di forestazione; il restauro ambientale con la bonifica dei siti inquinati, con possibilità di destinare le aree alle colture bioenergetiche e no food.

Escludendo destinazioni urbane o produttive.

## CAPO 6. – NORME SPECIALI

### ART. 64 – BIOEDILIZIA

Gli indirizzi che seguono sono volti a incentivare una elevata qualità costruttiva associata ad interventi di nuova edificazione e di riqualificazione puntuale.

In funzione delle diverse zone urbanistiche, vengono proposti incentivi a cui il privato può accedere qualora applichi al progetto le regole essenziali della bioedilizia, in un'ottica di sperimentazione e anche di riqualificazione degli spazi aperti.

### ART. 65 – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

Usufruiscono degli incentivi gli interventi di nuova edificazione o di riqualificazione complessivamente volti all'utilizzo dei principi della bioedilizia, alla valorizzazione delle corti, cortili ed aree di pertinenza, alla riqualificazione e riordino degli immobili esistenti e all'estensione degli elementi naturali.

L'intervento di bioedilizia è rivolto ad una progettazione edilizia ed urbanistica che tenga conto dei criteri della bioedilizia. Compatibilmente con la specifica situazione del sito, la progettazione dovrà prevedere:

- l'adozione delle misure atte al contenimento dei consumi energetici in funzione della massima disponibilità solare e del minimo ombreggiamento tra edifici;
- la migliore captazione solare ed un più efficace bilancio energetico, preferendo ampie superfici vetrate verso SUD-EST e OVEST, progettate con elementi che evitino il surriscaldamento estivo, e finestre pari al rapporto minimo di legge sul lato NORD;
- la certificazione sui requisiti dei principali materiali ecocompatibili utilizzati o scelti fra quelli con prodotti a basso consumo energetico;
- pareti esterne, composte da materiali permeabili assorbenti e con caratteristiche di accumulazione, di coibenza e smorzamento (spessore > 30 cm);
- lo spessore dei solai intermedi > 40 cm (per isolamento acustico);
- le pareti esterne idonee ad attutire il rumore dall'esterno;
- il posizionamento di essenze arboree per ottenere il raffrescamento e la schermatura (dal rumore, dal vento e dalla radiazione solare estiva);
- la preferenza per l'utilizzazione di strutture a muratura portante e solai in legno o in latero-cemento debolmente armati e orientati.

La *valorizzazione delle corti, cortili ed aree di pertinenza* consiste in un intervento esteso all'intera area esterna di pertinenza dell'immobile che preveda:

- la rimozione delle strutture incongrue;
- la valorizzazione e il ridisegno del verde;
- l'utilizzo di materiali di pavimentazione idonea al contesto;
- la sistemazione delle recinzioni, arredi esterni ecc.;
- la massima permeabilità del suolo.

La riqualificazione e il riordino degli immobili esistenti consiste nella preventiva valutazione ed esame delle presenze edilizie nell'area oggetto dell'intervento. L'obiettivo è rivolto all'individuazione, rimozione e sostituzione delle situazioni di degrado e incompatibilità con il contesto ambientale, quali, ad esempio, tettoie o baracche precarie, coperture in eternit, elementi di finitura, colori etc..

L'estensione degli elementi naturali, per le aree ricadenti nel territorio extraurbano, consiste nello estendere le tecniche di valorizzazione all'intera proprietà con interventi mirati, leggeri e puntuali, da effettuarsi con alberature autoctone di alto fusto.

Le singole premialità sono in funzione della zona territoriale omogenea.

#### **ART. 66 – INCENTIVI**

L'attuazione degli interventi di nuova costruzione o di riqualificazione, secondo le modalità descritte all'articolo precedente, determina un incentivo esprimibile come aliquota di volume da sommare agli indici previsti dalle singole norme di zona.

Il conseguente aumento di volume è soggetto alla verifica sugli standard di cui agli specifici articoli.

Relativamente a interventi sul patrimonio edilizio esistente, l'assegnazione della quota in ampliamento è consentita solo qualora l'intervento edilizio preveda la ristrutturazione edilizia o la demolizione e ricostruzione dei volumi, sempre nel rispetto delle distanze definite dalla normativa antisismica e del recupero integrale degli standard urbanistici e delle approvazione degli Enti specifici.

Relativamente a interventi su edifici agricoli, ad eccezione degli edifici di interesse storico-testimoniale su cui non sono ammessi ampliamenti volumetrici, l'incremento previsto è subordinato alle seguenti condizioni:

- riordino insediativi e miglioramento infrastrutturale dell'azienda, con particolare riferimento all'adeguamento del sistema depurativo degli scarichi con tecniche a basso impatto ambientale e di provata efficacia, all'approvvigionamento idrico aziendale senza prelievo di acque di falda per coltivazioni idroesigenti e a metodi di irrigazione a basso consumo;
- adozione di pratiche agricole a basso impatto ambientale;
- progettazione degli edifici e dei manufatti secondo tipologia ed elementi della tradizione rurale.

Gli interventi che usufruiscono degli incentivi sono sottoposti a convenzione a garanzia dell'effettiva applicazione e rispetto delle prescrizioni e condizioni del presente articolo.

L'incentivo può essere concesso una sola volta per ogni unità immobiliare.

Gli indirizzi di valutazione degli incentivi sono stabiliti nell'art. 153 del Capo 12 del R.U.E.C., a cui seguiranno ulteriori specificazioni comunali.

**CAPO 7. – NORME TRASITORIE E FINALI****ART. 67 – ALLEGATI NORMATIVI**

L'elaborato allegato denominato "VAS" (Valutazione Ambientale Strategica) e "R.U.E.C." (Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale), ove non diversamente indicato, hanno valore prescrittivo e, pertanto, sono parte integrante e sostanziale delle presenti norme.

**ART. 68 – NORME DI SALVAGUARDIA**

Il P.U.C. registra la situazione esistente alla data della sua definizione, sulla base dell'aggiornamento cartografico e dei titoli abilitativi rilasciati.

Sono, inoltre, riconosciute e salvaguardate le pratiche istruite ed approvate dall'U.T.C. alla data di adozione del P.U.C. per le quali verranno pagati i relativi oneri e ritirati i permessi di costruire entro i 30 giorni successivi all'adozione dello strumento urbanistico.

**ART. 69 – PROCEDURE ESPROPRIATIVE IN ITINERE**

Le aree comunque acquisite dal Comune nelle more dell'approvazione definitiva del presente P.U.C., conservano il Diritto Edificatorio proprio che resta nella disponibilità dell'Ente e che può essere esercitato nei modi e nelle forme indicate in precedenza.

**ART. 70 – AUTORIZZAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO**

E' consentito il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di strutture finalizzate ad esigenze di carattere temporaneo (tensostrutture, arene, tribune, etc.), su suolo pubblico e privato, alle seguenti condizioni:

- gli usi prefigurati siano di pubblico interesse;
- la permanenza delle strutture non sia superiore a 6 mesi;
- non vengano realizzate opere con carattere di irreversibilità e, comunque, il ripristino dello stato quo ante venga garantito con polizza fideiussoria;
- vengano preventivamente acquisite tutte le autorizzazioni e i N.O. propri delle attività previste.

**ART. 71 – PERMESSI DI COSTRUIRE ED AUTORIZZAZIONI IN DEROGA**

Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti di interesse pubblico, previa Deliberazione del Consiglio Comunale.

La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione del P.U.C. e del Regolamento, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. n.1444/68 e s.m.i..

**ART. 72 – PREVALENZA IN CASO DI CONTRASTO**

Le indicazioni contenute nella tavola redatta nella scala di maggior dettaglio si devono ritenere prevalenti rispetto alle tavole di Piano.

In caso di contrasto tra le N.T.A. e le tavole grafiche, si deve considerare prevalente l'indicazione più restrittiva, salvo specifica interpretazione della Giunta Comunale che con apposita Deliberazione si pronunci e quindi adegui gli elaborati al piano.

In sede di redazione dello strumento attuativo, gli eventuali spostamenti evidenziatisi tra lo stato reale e la cartografia catastale e l'aerofotogrammetria potranno essere corretti a mezzo di apposita Determina Dirigenziale senza costituire variante al piano.

I perimetri delle zone omogenee e degli ambiti attuazione, individuati graficamente nelle tavole del P.U.C., possono, in sede di approvazione di piano urbanistico attuativo o di rilascio di titolo abilitativo, essere soggetti a modeste variazioni per farli coincidere con i limiti catastali preesistenti, con i punti fisici e i manufatti preesistenti, nei limiti di uno scostamento massimo di 3m rispetto a quanto graficamente rilevabile dalle tavole del P.U.C..

Si sono riscontrate divergenze tra la rappresentazione cartografica catastale, l'aerofotogrammetria e i confini amministrativi riportati nella carta tecnica regionale relativa ai confini comunali, dovuti ai diversi sistemi di riferimento adottati nella costruzione delle stesse cartografie.

Il P.U.C., pur assumendo il confine amministrativo individuato nella carta tecnica regionale, deve normare l'intero territorio comunale così come rappresentato nei fogli catastali.

In caso di divergenze cartografiche è da intendersi che la zona urbanistica più prossima all'area sia estesa all'intera particella catastale, anche quando questa risulti esterna al limite comunale indicato nelle tavole del P.U.C..

**CAPO 8. – GLOSSARIO****ART. 73 – TERMINOLOGIE E DEFINIZIONI**

Con il presente articolo, vengono definiti i termini tecnici ai quali far riferimento per una corretta interpretazione degli articoli precedentemente illustrati. Verranno di seguito presentate le terminologie, le definizioni e gli indici urbanistici, con i relativi riferimenti normativi che possono essere consultati per una maggiore comprensione delle definizioni stesse, in mancanza di tale riferimento, si adotteranno riferimenti di uso ormai codificato nella pratica tecnico-urbanistica.

- **Abbaino:** Opera sporgente dalla copertura del tetto che consente l'apertura di una finestra verticale, realizzata al fine di migliorarne il rapporto di aeroilluminazione del vano sottostante.

*(Rif. Glossario delle definizioni tecniche in uso nel settore economico-immobiliare 2008 – Agenzia delle Entrate).*

- **Abitazione, stanza, vano:** si definiscono le seguenti definizioni:

**a) Abitazione,** unità immobiliare urbana costituita da uno o più locali e vani accessori:

- costruita con quei requisiti che lo rendono adatta ad essere dimora stabile di una o più persone;
- dotata di almeno un accesso indipendente dall'esterno (strada, cortile, ecc.) o da spazi di disimpegno comune (pianerottoli, ballatoi, terrazze, ecc.);
- separata da altre unità abitative.

Secondo il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Caserta, per il calcolo degli indici urbanistici, assume una grandezza media degli alloggi inclusi i relativi spazi di distribuzione e le pertinenze pari a 120 mq di superficie lorda di pavimento, pari a un volume vuoto per pieno di 400 mc.

*(Rif. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Caserta - Glossario delle definizioni tecniche in uso nel settore economico-immobiliare 2008 – Agenzia delle Entrate).*

**b) Stanza,** (vano utile) si intendono le camere da letto, le camere da pranzo, da studio, da soggiorno, le soffitte abitabili, le camere dei domestici, le cucine e gli altri spazi destinati all'abitazione, separati da pareti che vadano di norma dal pavimento al soffitto, che abbiano luce ed aria dirette ed un'ampiezza sufficiente a contenere un letto di adulto (almeno 8 metri quadri) ed il cui soffitto si trovi ad una altezza media di almeno metri 2,40 dal pavimento;

*(Rif. C.M.LL.PP. 1820/1960 integrata con L.R.C. n.15/2000).*

**a) Vano,** Unità formata da una stanza o da una serie di stanze costituenti una unità indivisibile in una struttura ricettiva o in una abitazione, ovvero lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno, vetro, etc.) anche se qualcuna non raggiunga il soffitto. La parete interrotta da notevole apertura (arco o simili) deve considerarsi come divisoria di due vani, salvo che uno di questi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell' altro;

*(Rif. C.M.LL.PP. 1820/1960 integrata con Glossario delle definizioni tecniche in uso nel settore economico-immobiliare 2008 – Agenzia delle Entrate).*

- **Allineamento vincolato:** rappresenta il limite della fascia edificabile su cui devono attestarsi gli edifici, ove prescritto.
- **Altezza dei locali:** L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,70, riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpieghi in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Misurata tra pavimento e soffitto. Nei locali aventi soffitti inclinati ad una pendenza o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media risultante dalle altezze minima e massima della parte interessata. Nei locali con soffitti inclinati a più pendenze o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza virtuale data dal

rapporto tra il volume e la superficie interni del locale, al netto delle murature esterne e dei solai di copertura e di calpestio, con un'altezza media interna pari a ml 2,20.

(Rif. art. 1, D.M. 05.07.1975 - art. 19, L. 513/1977 - art. 43, L. 457/1978 – L.R.C. n.15/2000).

- **Altezza dell'edificio a copertura piana:** L'altezza di un edificio a copertura piana si intende la differenza fra la quota dell'estradosso del più elevato solaio di copertura e la quota media (prima dell'intervento) della parte di piano di campagna destinata ad essere coperta dall'edificio. Sono esclusi da tale calcolo i volumi tecnici.

(Rif. Art.18, norme tecniche di attuazione P.R.G. del 1991 di Capriati a Volturno).

- **Altezza dell'edificio con copertura a falde inclinate:** L'altezza di un edificio con copertura a falde inclinate si intende la differenza fra la quota del punto più elevato della linea di colmo e la quota media (prima dell'intervento) della parte di piano di campagna destinata ad essere coperta dall'edificio. Sono esclusi da tale calcolo i volumi tecnici.

(Rif. Art.18, norme tecniche di attuazione P.R.G. del 1991 di Capriati a Volturno).

- **Altezza di piano lorda (hp):** L'altezza di piano è la distanza tra il pavimento e l'estradosso del solaio immediatamente superiore;

(Rif. C.M.LL.PP. 1820/1960 integrata con Glossario delle definizioni tecniche in uso nel settore economico-immobiliare 2008 – Agenzia delle Entrate).

- **Altezza massima (hmax):** è l'altezza dell'edificio massima consentita in una specifica zona territoriale omogenea definita dal P.U.C..
- **Altezza minima dei locale commerciale:** L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad attività commerciale, laboratori artigianali ed esercizio pubblico è fissata in m. 3,00. Misurata tra pavimento e soffitto.

Ai sensi dell'art. 11 della L.R. Campania n. 1 del 09/01/2014 "NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE", è possibile nei centri storici, ridurre l'altezza minima dei locali commerciali a m 2,70 per la valorizzazione dello stesso.

(Rif. Allegato IV, art. 63, D.Lgs.81/2008 e s.m.i. - Regolamento edilizio esistente dell'8/07/1989 – L.R. Campania n. 1/2014).

- **Ambiti amministrativi:** sono delimitazioni territoriali nelle quali gli enti istituzionalmente preposti esercitano le specifiche competenze (ASL, Autorità di Bacino, Distretto Scolastico, Soprintendenze, etc) che, spesso, hanno interrelazioni significative con pianificazione urbanistica.
- **Androne:** si definisce androne il luogo di passaggio che dal portone di ingresso conduce al cortile o alle scale. L'androne è uno spazio di accesso ubicato esclusivamente all'ingresso del fabbricato. La sua funzione è quella di mettere in comunicazione le parti più interne dell'edificio come appartamenti, scale, cortili, garage e giardini. E' comunque un'area adibita al transito degli inquilini o dei proprietari aventi negozi e/o uffici situati all'interno del cortile condominiale.
- **Attestato di prestazione energetica dell'edificio (A.P.E.):** documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.

(Rif. D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.).

- **Attestato di qualificazione energetica (A.Q.E.):** il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione.

(Rif. D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.).

- **Attrezzature collettive:** (opere di urbanizzazione secondaria, se a scala di quartiere) tutte quelle attrezzature "indispensabili" a soddisfare le esigenze della popolazione in merito all'assistenza pre-scolastica, istruzione dell'obbligo, sanità, religione, tempo libero, sport e aree verdi, cultura, relazioni sociali, pubblici servizi, mercati rionali.

(Rif. C.M.3210/1967 – L. n. 865/1971 – D.M. n.1444/1968).

Rif. D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.).

- **Arredi da giardino:** sono definiti arredi da giardino, e come tali non computati ai fini della superficie coperta, del volume e delle distanze dal confine, gli elementi accessori necessari per l'utilizzazione ed il godimento dello spazio aperto.

Sono compresi nella definizione:

- Piccoli box in legno, appoggiati al suolo direttamente o mediante blocchi o plinti in corrispondenza degli angoli con ingombro esterno non superiore a mq 4,00 ed altezza massima non superiore a ml 2,20, destinati a ripostiglio, deposito per attrezzi da giardino, biciclette, etc., nel numero massimo di uno per ciascuna unità immobiliare unifamiliare (o condominio) avente proprio resede di pertinenza di superficie non inferiore a 100 mq;
- Cucce per cani di volume non superiore a 0,8 mc, anche se realizzati in muratura o prefabbricati di vario genere;
- Piccole serre, nel numero massimo di una per ciascuna unità immobiliare unifamiliare (o condominio) avente proprio resede di pertinenza di superficie non inferiore a 100 mq, con struttura metallica (con l'esclusione dell'utilizzo dell'alluminio anodizzato) o in legno, chiuse con vetro, metacrilato o plexiglas, appoggiate al suolo e prive di pavimentazione, con superficie massima di 4mq ed altezza massima non superiore a 2,20m, destinate al ricovero di piante da giardino; dimensioni maggiori possono essere autorizzate solo in base alla rilevante dimensione del giardino ed al numero ed alle piante da ricoverare, fino ad un massimo di 15mq e con il divieto di qualsiasi altro uso, anche parziale;
- Barbecue o piccoli forni, anche in muratura, purché di superficie complessiva, compresi gli accessori (piani di appoggio, contenitori per legna, ecc.) non superiore a mq. 2,00 ed altezza massima, escluso il comignolo, non superiore a 2m.

L'installazione di detti accessori non deve provocare in alcun modo molestia o danno a terzi e deve in ogni caso essere computata ai fini della prevenzione del rischio idraulico.

Gli stessi arredi da giardino sono da considerare manufatti e accessori leggeri.

- **Bacino di utenza:** espresso in n.ab, è la qualità ottimale di popolazione che deve essere servita da una determinata attrezzatura (p.e. ospedale, scuola, etc.), in funzione della densità edilizia territoriale (DET) il bacino di utenza può variare il raggio di influenza ottimale. I bacini di utenza regolano l'ampiezza territoriale di alcuni ambiti amministrativi.
- **Balcone:** è la struttura aggettante di superficie utile, accessibile da vani abitabili, aperta su due o tre lati. Non sono ammessi balconi a servizio di piani o di vani che non abbiano i requisiti di agibilità.
- **Ballatoio:** è la struttura distributiva orizzontale, a servizio di vani abitabili o di intere unità immobiliari. La sua valutazione, nel caso di nuovi fabbricati o di aggiunte a fabbricati esistenti, è analoga a quella dei balconi. Nel caso sia delimitato da più di una parete verticale, la sua valutazione è analoga a quella prevista per le logge. Non è ammesso il recupero di volume di ballatoi esistenti; la loro chiusura, anche con semplice infisso, costituisce incremento di volume.
- **Banchina:** parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati;  
*(Rif. Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada s.m.i.).*
- **Barriere architettoniche:** ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea. Ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti. Mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;  
*(Rif. D.M. 236/1989 s.m.i.).*
- **Capacità teorica insediativa:** o ricettività dell'area, è il n. di abitanti insediabili in un territorio; essa dipende dalla intensità di uso dell'area e dal volume medio dell'edificato per abitante;  
*(Rif. Glossario delle definizioni tecniche in uso nel settore economico-immobiliare 2008 – Agenzia delle Entrate).*
- **Caratteristiche dimensionali e funzionali degli alloggi:** per ogni abitante deve essere assicurata una superficie utile abitabile non inferiore a 14,00 mq, per i primi quattro abitanti, ed a mq 10,00 per ciascuno

dei successivi; soggiorno: superficie minima pari a 14,00 mq ubicato preferibilmente in ambiente autonomo; cucina: ubicata preferibilmente in ambiente autonomo e dotata superficie minima pari a 9,00 mq, per consentire la razionale sistemazione di una cucina a gas, un lavello a uno o due bacini completo di scolapiatti, un piano di lavoro, mobili a terra e/o pensili per la conservazione delle stoviglie, etc., un frigorifero ed una lavastoviglie; se l'angolo cottura è annesso al locale soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli; camera da letto matrimoniale: superficie minima pari a 14,00 mq per la sistemazione razionale di un letto a due piazze, una culla o un lettino, un armadio, un comò, e due comodini; camera a due letti: superficie minima pari a 14,00 mq per la sistemazione razionale di due letti singoli, e degli altri capi di arredo propri delle stanze da letto; camera da letto singola: superficie minima pari a 9,00 mq per la sistemazione razionale di un letto e degli altri capi di arredo propri delle stanze da letto; ambiente pluriuso: superficie minima pari a 9,00 mq idoneo anche per la sistemazione razionale di un letto e degli altri capi di arredo propri delle stanze da letto; bagno-WC: a) da dimensionare in modo da sistemare razionalmente una vasca da bagno a sedere o un piatto doccia, un lavabo, un bidet ed una tazza WC; b) il locale deve essere provvisto di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotato di impianto di aspirazione meccanica; c) nei locali sprovvisti di aperture all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera; d) più precisa la prescrizione dell'art. 18, L. 166/1975 che consente l'installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente aerati ed illuminati dall'esterno a condizione che: d.1) ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi; d.2) gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzie di funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria; d.3) in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera; lavanderia: ambiente destinato alla installazione ed alla manovra di apparecchi per il lavaggio meccanico e/o manuale ed al deposito della biancheria da lavare. Può essere destinato a servizio igienico supplementare dello alloggio; incremento pranzo: spazio destinato al pranzo da progettare come incremento del soggiorno o della cucina. Deve consentire il consumo dei pasti simultaneamente ad un numero di persone almeno pari al numero dei posti letto dell'alloggio; ingresso: preferibilmente in ambiente autonomo e dimensionato in relazione al tipo di alloggio; disimpegni e passaggi: lato minore non minore di 1,00 m; tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.

Si precisa, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale Sanità 5 luglio 1975 e s.m.i., che fermo restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.

(Rif. D.M.Sanità 05/07/1975).

- **Carico urbanistico (Cu):** Volume o quantità di edifici costruiti o costruibili su una determinata parte del territorio. Il fabbisogno di strutture ed opere collettive (standard) indotto dall'insediamento primario. Esso è fissato, quale valore minimo, dal precedente articolo sulla base delle categorie funzionali degli immobili, fatti salvi valori maggiori stabiliti da specifiche norme nazionali e regionali. Determinano variazione del carico urbanistico l'aumento delle superfici utili e/o del numero di unità immobiliari, il cambio della destinazione d'uso rispetto alla classificazione degli usi urbanistici o alle categorie e/o classi catastali in altra con Cu maggiore. Non determina incremento del carico urbanistico il cambio di destinazione d'uso relativo a superfici inferiori a 30 mq o comunque inferiori al 30% della superficie utile abitabile o utilizzabile (Sua) dell'unità immobiliare.

(Rif. Glossario delle definizioni tecniche in uso nel settore economico-immobiliare 2008 – Agenzia delle Entrate).

- **Certificato di Agibilità:** attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale.

(Rif. art. 18, L. 47/1985 – D.P.R. 380/2001 e s.m.i.).

- **Certificato di destinazione urbanistica:** Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla

presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condidenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

(Rif. art. 18, L. 47/1985 – D.P.R. 380/2001 e s.m.i.).

- **Carreggiata:** parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.  
(Rif. Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada s.m.i.).
- **Cavedio:** per cavedio si intende lo spazio interno per ventilazione e per il passaggio di canalizzazioni. E' consentita, nel cavedio (ove non ostino disposizioni di legge), la sola apertura di finestre alte non atte all'affaccio.  
(Rif. norme tecniche di attuazione P.R.G. del 1991 di Capriati a Volturno).
- **Ciglio della strada:** Si definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine ed altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginette e simili).  
(Rif. art. 2, D.M. 1404/1968).
- **Colmo:** linea più alta della falda (o falde) o linea di intersezione di due falde inclinate del tetto;  
(Rif. Glossario delle definizioni tecniche in uso nel settore economico-immobiliare 2008 – Agenzia delle Entrate).
- **Comparto o comparto edificatorio:** Ambiti territoriali, individuati in sede di approvazione dei piani particolareggiati, costituenti unità fabbricabili e comprendenti aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni. Finalizzato ad attuare il piano particolareggiato per interventi su aree con più proprietari anche con l'accordo dei rappresentanti i soli tre quarti del valore catastale dell'area che possono costituirsi in consorzio.  
(Rif. Art. 13, L. 10/1977 – TU 1399/1917 – art. 23 L.U.N. 1150/1942 - Glossario delle definizioni tecniche in uso nel settore economico-immobiliare 2008 – Agenzia delle Entrate).
- **Corsia:** parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere re il transito di una sola fila di veicoli.  
(Rif. Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada s.m.i.).
- **Costruzione abusiva o illegittima:** Edificio o manufatto realizzato senza i necessari permessi ovvero in parziale o totale difformità dalle norme urbanistiche e tecniche nazionali, regionali, provinciali o comunali.  
(Rif. D.P.R. 380/2001 e s.m.i. - Glossario delle definizioni tecniche in uso nel settore economico-immobiliare 2008 – Agenzia delle Entrate).o totale, da essa.
- **Demolizione:** intervento edilizio consistente nel rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti, qualunque possa essere la successiva utilizzazione.  
(Rif. Glossario delle definizioni tecniche in uso nel settore economico-immobiliare 2008 – Agenzia delle Entrate).o
- **Densità abitativa territoriale (Dat):** espressa in ab./Km<sup>2</sup> o ab./Ha, è il rapporto tra il numero di abitanti di un'area e la superficie territoriale dell'area.  
(Rif. D.M. 1444/1968 e s.m.i.).o
- **Densità arborea (Dal) o indice di piantumazione (Ip):** (espressa in alberi alto o medio fusto/Ha) è il numero minimo di alberi a medio e alto fusto da mettere a dimora e/o di superficie da destinare a prato per quota di superficie o di volume realizzato indicati dalle norme del P.U.C..
- **Densità arbustiva (Dar):** La densità arbustiva è il numero minimo di arbusti da mettere a dimora per quota di superficie indicata dalle norme del P.U.C..
- **Densità edilizia fondiaria (Def):** espressa in mc/mq, viene definito anche Indice di fabbricazione fondiaria, è il rapporto tra il volume di edificato residenziale di un'area e la superficie fondiaria dell'area.  
(Rif. C.M.LL.PP. n.425/1967).o
- **Destinazione d'uso (Du):** è riferita all'attività prevalente che si svolge in un'area (zona territoriale omogenea) o anche all'attività che si svolge in un'unità edilizia. Quindi una funzione che può essere esistente, prevista, prescritta o consentita in base alle norme urbanistiche o edilizie di riferimento.  
(Rif. Glossario delle definizioni tecniche in uso nel settore economico-immobiliare 2008 – Agenzia delle Entrate).o
- **Distacchi delle costruzioni:** sono le distanze minime (tra costruzioni, tra costruzioni e strade, confini, etc.) stabilite con fini di tutela igienico-sanitaria, norme sismiche e di sicurezza in genere. Distanze minime, misurate in proiezione orizzontale ed in maniera ortogonale, tra le parti di edifici antistanti. La distanza è

fissata dalla normativa del P.U.C. e/o dei P.U.A. per le diverse aree omogenee e nel rispetto normative sovracomunali.

*(Rif. Art. 17, L.765/1967 – D.M. 1444/1968 e s.m.i. – Codice Civile - Glossario delle definizioni tecniche in uso nel settore economico-immobiliare 2008 – Agenzia delle Entrate - Art. 18, norme tecniche di attuazione P.R.G. del 1991 di Capriati).*

- **Distanza di Prima Approssimazione (DPA):** per le linee è la distanza, in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea più della DPA si trovi all'esterno delle fasce di rispetto. Per le cabine secondarie è la distanza, in pianta sul livello del suolo, da tutte le pareti della cabina stessa che garantisce i requisiti di cui sopra.

*(Rif. Linea Guida per l'applicazione del § 5.1.3 dell'Allegato al DM 29.05.08).*

- **Distanze dai confini o ciglio stradale (Dc):** per distanza di un fabbricato dai confini o dal ciglio stradale si intende la distanza minima fra la proiezione del fabbricato e la linea di confine o del ciglio stradale, misurata in linea retta secondo la direttrice. La distanza è fissata dalla normativa del P.U.C. e/o dei P.U.A. per le diverse aree e nel rispetto normative sovracomunali.

*(Rif. Art. 18, norme tecniche di attuazione P.R.G. del 1991 di Capriati a Volturno – D.M. 1444/1968 e s.m.i. – Codice Civile - Glossario delle definizioni tecniche in uso nel settore economico-immobiliare 2008 – Agenzia delle Entrate - D.M. 1404/1968).*

- **Distanze dai corsi d'acqua (Dacq):** Per tutte le acque pubbliche, così come definite ai sensi dell'art.144 del D.lgs. n. 152 del 3.4.2006, indipendentemente dall'inserimento negli elenchi di cui all'art.1 del Regio Decreto n.1765 del 1933, si applica il comma f dell'art.96 del Regio decreto n.523 del 1904 che prevede una fascia di inedificabilità assoluta di metri 10 per la realizzazione di fabbriche e di rispetto assoluto di metri 4 per le piantagioni e la movimentazione del terreno.

- **Distanze dalle strade (Ds):** Per distanza minima dalle strade s'intende la lunghezza del segmento minimo congiungente l'elemento più vicino della sagoma planovolumetrica e il confine stradale come definito del vigente Codice della Strada. La distanza dalle strade è fissata dalla normativa del PUC e/o dei PUA per le diverse aree normative.

- **Distanza fra facciate esterne (finestrata o meno):** le distanze fra facciate esterne di due fabbricati si intende la minima distanza fra le proiezioni, sul piano orizzontale, delle facciate stesse.

*(Rif. norme tecniche di attuazione P.R.G. del 1991 di Capriati a Volturno).*

- **Distanza minime tra fabbricati fra i quali siano interposte strade:** le distanze minime tra fabbricati fra i quali siano interposte zone destinate alla viabilità, con la esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti e fatte salve maggiori prescrizioni disposte negli articoli delle zone territoriali omogenee, debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7,00;
- ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa fra ml 7,00 e ml 15,00;
- ml 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15,00.

Qualora le distanze tra fabbricati computate come sopra indicato risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, tali distanze sono maggiorate fino al raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

Le distanze delle strade e dai confini per un solo piano sopraelevato possono essere pari a quelle già esistenti dei volumi sottostanti.

- **Edificio degradato:** edificio che, presenta condizioni tali da non poter essere adeguatamente idoneo allo scopo per il quale è stato realizzato e destinato. Tra le cause vi posso essere considerate: degrado, abbandono, eventuali crolli parziali di elementi costitutivi, condizioni igienico-sanitarie.

- **Edificio o fabbricato:** si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto; che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome.

*(Rif. C.M.LL.PP. 1820/1960).*

- **Edificio o fabbricato residenziale:** Per fabbricato o edificio residenziale si intende quel fabbricato urbano o rurale, destinato per la maggior parte (cioè il più della cubatura) ad uso di abitazione.

*(Rif. C.M.LL.PP. 1820/1960).*

- **Efficienza energetica:** il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di energia;

*(Rif. D.Lgs. 115/2008 e s.m.i.).*

- **Esproprio per pubblica utilità:** possibilità di acquisire da parte degli Enti Pubblici, un'area o un edificio alla proprietà privata quando vi è pubblico interesse. Nel caso particolari del Comune, può espropriare:

- a) le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio, a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale, per consentirne l'ordinata attuazione nelle zone di espansione;
- b) l'immobile al quale va incorporata un'area inserita in un piano particolareggiato e non utilizzata, quando il suo proprietario non intenda acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di un avviso del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni;
- c) gli immobili necessari per delimitare le aree fabbricabili e per attuare il piano regolatore, nel caso di mancato accordo tra i proprietari del comprensorio;
- d) le aree inedificate e le costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni, quando decorre inutilmente il termine, non inferiore a novanta giorni, fissato nell'atto determinativo della formazione del consorzio, notificato ai proprietari interessati.

(Rif. D.P.R. 327/2001 e s.m.i.).

- **Fasce di rispetto:** striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili e quant'altro prescritto nelle relative norme delle zone territoriali omogenee del presente P.U.C..
- **Fonti Rinnovabili:** si intendono per fonti rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare per biomasse si intende: la sola parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la sola parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

Inoltre ai sensi della legge 10/1991, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" sono considerate fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione di edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Rif. P.T.C.P. art. 70 delle norme tecniche di attuazione).

- **Galleria:** si definisce galleria un ambiente coperto, con funzioni di comunicazione o di passaggio, aperto alle estremità. La galleria costituisce sempre volume utile. La galleria costituisce volume urbanistico solo per la parte fuori terra.
- **Gazebo:** si definisce gazebo un manufatto, di pertinenza di edifici a carattere residenziale o a copertura di spazi esterni a pubblici esercizi ove consentito, costituito da struttura verticale asti forme in metallo (con l'esclusione dell'utilizzo dell'alluminio anodizzato) o legno, con copertura in tela, vetro, canniccio, legno, ferro, completamente aperta su tutti i lati e avente:
  - altezza al colmo non superiore a 3,00 ml;
  - superficie coperta non superiore a 15 mq.

I gazebo sono da considerare manufatti e accessori leggeri.

- **Indice di affollamento (Iaff):** espresso in ab./vani, è il rapporto tra numero di abitanti e numero di vani abitabili.

(Rif. C.M.LL.PP. 425/1967 – L. 628/1967 – L. 833/1969 – L.745/1970 – L. 628/1967).

- **indice di fabbricabilità fondiaria o densità abitativa fondiaria (If):** espressa in ab./mq, è il rapporto tra il numero di abitanti di un'area e la superficie fondiaria dell'area.

(Rif. D.M. 1444/1968 e s.m.i.).

- **Indice di fabbricabilità territoriale o densità edilizia territoriale (It):** espressa in mc/Ha, viene definito anche Indice di fabbricazione territoriale, è il rapporto tra il volume di edificato residenziale di un'area e la superficie territoriale dell'area.

(Rif. C.M.LL.PP. n.425/1967).O

- **Indice di utilizzazione fondiaria (Uf):** è espresso in mq/mq ed è il rapporto tra la superficie utile lorda di un determinato lotto e la superficie fondiaria del medesimo lotto.
- **Indice di utilizzazione territoriale (Ut):** è espresso in mq/Ha ed è il rapporto tra la percentuale di superficie fondiaria per ogni Ha di superficie territoriale del medesimo lotto.
- **Linea di Gronda:** limite inferiore della falda di un tetto da cui defluisce l'acqua piovana. Estensivamente definisce anche le linee di colmo, di marcapiano di un edificio. Quindi nel caso in cui la copertura non aggetti, si intende quale linea di gronda, il punto d'intersezione dell'intradosso della copertura con il fronte dell'edificio.

*(Rif. Glossario delle definizioni tecniche in uso nel settore economico-immobiliare 2008 – Agenzia delle Entrate).*

- **Loggia:** è lo spazio accessorio, delimitato da tre pareti verticali e da due orizzontamenti, accessibili da vani abitabili. Nel caso che il rapporto tra larghezza e profondità della loggia sia inferiore ad uno, va computato nel volume e nella superficie coperta la parte di loggia che eccede la profondità definita dal suddetto rapporto. Nel caso di logge esistenti ed ai fini di recuperi di volume in funzione di interventi di ristrutturazione le logge non sono considerate volume esistente e la loro chiusura, anche con semplice infisso, costituisce incremento di volume.
- **Loggiato:** è lo spazio a uso collettivo o accessorio, delimitato da una parete verticale, da una pilastrata e da due orizzontamenti, il cui volume non viene computato e la superficie è computata ai fini del calcolo della superficie occupata. Nel caso che il rapporto tra larghezza e profondità del loggiato sia inferiore ad uno, va computato il volume della parte di loggiato eccedente. Nel caso di loggiati esistenti, anche di pertinenza di edifici colonici, utilizzati o meno a fini agricoli, ed ai fini di recuperi di volume in funzione di interventi di ristrutturazione i loggiati non sono considerati volume esistente e la loro chiusura, anche con semplice infisso, costituisce incremento di volume.
- **Lotto edificabile:** è la porzione di spazio che il P.U.C. o i piani attuativi individuano come tale, riconoscendone la distinta identità, e riferendo ad esso le proprie prescrizioni relativamente alle trasformazioni di edificazione in esso previste.

*(Rif. Glossario delle definizioni tecniche in uso nel settore economico-immobiliare 2008 – Agenzia delle Entrate).*

- **Lotto edificato:** è la porzione di spazio, dotato di distinta identità, nella quale sorge un edificio; esso è unitariamente costituito dall'area di sedime dell'edificio esistente e dai relativi spazi scoperti di pertinenza.
- **Lotto minimo:** è la minima superficie territoriale, eventualmente prevista dalle specifiche norme di zona, per realizzare qualsiasi nuova opera edilizia.
- **Lotto libero:** è la porzione di terreno edificabile libera da costruzioni edilizie e non asservita da precedenti titoli abilitativi o piani di dettaglio pubblici o privati. Non è considerato lotto libero, quindi oggetto di possibili trasformazioni, l'area libera da edificazione individuata o asservita a standard da precedenti titoli abilitativi o piani di dettaglio pubblici o privati.

- **Marciapiede:** parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

*(Rif. Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada s.m.i.).*

- **Miglioramento dell'efficienza energetica:** un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici;

*(Rif. D.Lgs. 115/2008 e s.m.i.).*

- **Misura di miglioramento dell'efficienza energetica:** qualsiasi azione che di norma si traduce in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;

*(Rif. D.Lgs. 115/2008 e s.m.i.).*

- **Numero di piani (Np):** è il numero massimo di piani fuori terra del fabbricato consentito dal P.U.C.. Per ogni singola zona territoriale omogenea individuata dal P.U.C., è previsto un limite massimo di piani fuori terra.

Non sono considerati piani fuori terra:

- I piani interrati;
- I seminterrati che non emergano dalla sistemazione esterna per oltre ml. 1,50;
- I sottotetti se non possono essere computati ai fini del recupero abitativo, cioè quando sia esclusa la possibilità di avere un'altezza media interna inferiore a ml. 2,20.

- **Opere pubbliche:** Sono edifici ed impianti pubblici quei beni di proprietà pubblica destinati a finalità pubbliche e sociali.  
*(Rif. Circolare n. 3210/1967).*
- **Opere di urbanizzazione primaria (URB/1):** è quell'insieme di opere atte a rendere edificabile un'area: strade residenziali, spazi di sosta e parcheggio, fognatura, rete idrica, rete elettrica, rete gas, pubblica illuminazione, rete telefonica, spazi di verde attrezzato, gli impianti cimiteriali, rete internet e fibra ottica.  
*(Rif. Art.4 L. 847/1964 e s.m.i. – D.M. 1444/1968 - art. 26-bis decreto-legge n. 415 del 1989 convertito dalla legge n. 38 del 1990 - circolare 31 marzo 1972, n. 2015 - articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - art. 6, comma 3-bis, legge n. 164 del 2014).*
- **Opere di urbanizzazione secondaria (URB/2):** è l'insieme delle opere necessarie per la vita sociale minima di un quartiere residenziale ma anche di aree agricole e produttive: asili nido, scuole materne, dell'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese ed altri edifici per servizi religiosi, impianti sportivi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, aree verdi di quartiere e isole ecologiche e smaltimento rifiuti solidi urbani.  
*(Rif. Art.4 L. 847/1964 e s.m.i. – D.M. 1444/1968 - art. 44 della legge n. 865 del 1971 - art.7, comma 43, legge n. 67 del 1988 - 266, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 2006).*
- **Patrimonio:** sono beni di proprietà di Stato, Regioni, Provincie e Comuni che non appartengono al Demanio.  
*(Rif. Artt.826,827,828 del C.C. – art. 843 della Costituzione – cod. nav. 745).*
- **Patio:** per patio si intende uno spazio interno di un edificio ad un solo piano, con normali minime non inferiori a ml. 6,00 e pareti circostanti di altezza non superiori a ml. 4,00.  
*(Rif. norme tecniche di attuazione P.R.G. del 1991 di Capriati a Volturno).*
- **Parcheggio privato:** spazi a parcheggio di pertinenza delle costruzioni private.
- **Pensilina:** si definisce pensilina una struttura composta di elementi verticali in legno, in ferro o altro metallo e da una copertura in tela, vetro o metallo (con l'esclusione dell'utilizzo dell'alluminio anodizzato), con la funzione di proteggere il percorso dal marciapiede pubblico all'ingresso del fabbricato. L'altezza al colmo non deve essere superiore a 3,00ml; la larghezza non deve essere superiore a 2,00ml ed i lati devono essere privi di qualsiasi elemento di chiusura, anche trasparente o mediante inferriate o simili.  
La pensilina è da considerare manufatto e accessorio leggero.
- **Pergola:** si definisce pergola una struttura, di pertinenza di unità a carattere residenziale, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, in legno o metallo (con l'esclusione dell'utilizzo dell'alluminio anodizzato), atta a consentire il sostegno del verde rampicante. Gli elementi orizzontali devono determinare un rapporto di foratura non inferiore a 4/5 e non essere impostati a quota superiore a ml. 3,00. La superficie occupata dal pergolato non può eccedere il 50% della superficie libera e non è valutato ai fini della prevenzione dal rischio idraulico, salvo la presenza di sottostanti pavimentazioni o strutture che limitino la permeabilità del suolo. È consentito più di un pergolato per ciascuna unità immobiliare, nei limiti complessivi di superficie occupata sopra indicati. È comunque obbligatoria la piantumazione di rampicanti che siano sostenuti dal pergolato; l'assenza della previsione fin dal progetto di verde rampicante esclude la struttura dalla definizione e non ne consente l'autorizzazione.  
La pergola o pergolato è da considerare manufatto e accessorio leggero.
- **Piano attico:** Piano abitabile di un edificio, edificato al di sopra della cornice di coronamento. È totalmente o parzialmente arretrato rispetto alla facciata ed è provvisto di terrazzo a livello.  
*(Rif. Glossario delle definizioni tecniche in uso nel settore economico-immobiliare 2008 – Agenzia delle Entrate).*
- **Piano di Campagna o piano quota (+/-0,00):** (o terreno) naturale, è il piano la cui quota altimetrica (media) e quella del terreno rilevabile prima di effettuare l'intervento edilizio-urbanistico.  
Nel caso in cui la quota altimetrica media del piano di campagna, si trovi ad un livello inferiore rispetto all'accesso principale da strada, si considera piano di campagna il livello del marciapiede, se esistente, oppure in assenza di marciapiede si considera piano di campagna la quota dall'accesso principale da strada, maggiorata di 25 cm.  
*(Rif. Artt. 14-15 Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. 1991).*
- **Piano di Sviluppo Aziendale (P.s.a.):** è un documento da presentare al comune, che dovrà approvarlo, il quale verrà predisposto dall'imprenditore agricolo per poter ottenere il permesso di costruire in zona agricola e contiene:
  - la descrizione della situazione attuale dell'azienda;

- la descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e/o delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la gestione degli elementi di naturalità e biodiversità (boschi aziendali, filari arborei, siepi, alberi isolati), delle consociazioni tradizionali, delle sistemazioni agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti), anche con riferimento al Codice di buona pratica agricola e alle misure silvoambientali e agroambientali contenuti nel piano di sviluppo rurale;
- la descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro agricolo degli aventi titolo, nonché all'adeguamento delle strutture produttive;
- l'individuazione dei fabbricati esistenti e da realizzare e dei relativi fondi collegati agli stessi;
- la definizione dei tempi e le fasi di realizzazione del programma stesso.

*(Rif. Artt. 38 delle norme tecniche del P.T.C.P. di Caserta).*

- **Piano interno:** si intende lo spazio di un edificio, racchiuso o meno da pareti perimetrali, compreso tra due solai, limitato rispettivamente dal pavimento (estradosso del solaio inferiore, piano di calpestio) e dal soffitto (intradosso del solaio superiore) che può presentarsi orizzontale, inclinato o curvo.

*(Rif. Glossario delle definizioni tecniche in uso nel settore economico-immobiliare 2008 – Agenzia delle Entrate).*

- **Piano interrato o seminterrato:** Interspazio corrente tra il piano di calpestio ed il solaio successivo quando quest'ultimo si trovi in ogni suo punto ad una quota uguale od inferiore a quella del terreno circostante. Si considerano interrati i piani seminterrati il cui soffitto si trovi ad una quota inferiore a metri 0,60 rispetto alla quota del terreno o piano di campagna.

Il piano di calpestio dell'interrato, deve essere superiore di almeno 1,00 m al livello massimo del sottosuolo (tale livello va identificato dalle relative indagini tecniche previste per le fondazioni).

*(Rif. Art. 40 Regolamento edilizio 1989 - D.M. 1 febbraio 1986 - Glossario delle definizioni tecniche in uso nel settore economico-immobiliare 2008 – Agenzia delle Entrate).*

- **Piano rialzato:** Per piano rialzato si intende il piano il cui pavimento si trovi, in ogni suo punto, a quota superiore di 1,00 m rispetto a quella del marciapiede o del terreno circostante.
- **Piscina:** è definita piscina la struttura accessoria, sia fuori che entro terra, totalmente o parzialmente, atta a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni e della profondità. La piscina deve essere munita di impianto di trattamento delle acque. È considerata piscina anche la vasca sprovvista degli impianti necessari al trattamento e al ricircolo dell'acqua, purché abbia potenzialmente la possibilità di essere attrezzata ed utilizzata per la balneazione, fatto salvo che l'utilizzazione per la balneazione è consentita solo in presenza dell'impianto di riciclo dell'acqua. La piscina deve consentire una profondità minima dell'acqua non inferiore a cm. 50. La realizzazione della piscina è soggetta al rilascio di titoli autorizzativi. La piscina è considerata superficie impermeabile ai fini della prevenzione del rischio idraulico e della impermeabilizzazione del suolo.
- **Piscine stagionali:** sono definite tali i contenitori, semplicemente appoggiati al suolo, senza sottostrutture murarie di alcun genere, utilizzabili per la balneazione anche se non provvisti di trattamento sanitario delle acque. Se mantenute permanentemente in loco, anche se svuotate, o se rimosse stagionalmente nel caso siano attrezzate, anche se non in maniera stabile, con impianti di trattamento delle acque, ovvero se di capacità superiore a mc. 25, sono soggette al rilascio di titoli autorizzativi.
- **Piste Ciclabili:** parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.  
*(Rif. Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada s.m.i.).*
- **Porticato:** struttura architettonica costituita da un portico che si estende in lunghezza lungo la strada.  
*(Rif. Glossario delle definizioni tecniche in uso nel settore economico-immobiliare 2008 – Agenzia delle Entrate).*
- **Porticato ad uso comune:** (e/o condominiale), è lo spazio al piano terra degli edifici (internamente al corpo di fabbrica) privo di delimitazione muraria o vetrata e in diretta comunicazione con l'esterno e non costituisce volume. Nel caso di porticati di uso comune e/o condominiale esistenti ed ai fini del recupero di volume in funzione di interventi di ristrutturazione, i porticati non sono considerati volume esistente; la loro chiusura, anche con semplice infisso, costituisce incremento di volume.
- **Porticato ad uso esclusivo:** è lo spazio utile al piano terra, definito da una o due pareti verticali, una pilastrata, e provvisto di copertura a tetto o a terrazza, con o senza strutture sovrastanti. Nel caso di porticati di uso esclusivo esistenti anche di pertinenza di edifici colonici, utilizzati o meno a fini agricoli, ed

ai fini del recupero di volume in funzione di interventi di ristrutturazione, i porticati non sono considerati volume esistente; la loro chiusura, anche con semplice infisso, costituisce incremento di volume.

- **Portico:** struttura architettonica a forma di galleria aperta almeno su un lato, posta al piano terra di un complesso edilizio, per lo più sorretta da pilastri colonne, utilizzata come passaggio pedonale. Ha generalmente funzione oltre che di riparo anche decorative ed architettonica.

*(Rif. Glossario delle definizioni tecniche in uso nel settore economico-immobiliare 2008 – Agenzia delle Entrate).*

- **Prestazione energetica di un edificio:** quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti;

*(Rif. D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.).*

- **Raggio di influenza:** è la distanza massima che l'utenza deve percorrere per raggiungere una determinata attrezzatura di uso collettivo. Essa varia in relazione al livello funzionale dell'attrezzatura (di quartiere, urbano, sovraurbano) e quindi, alla sua diffusione nel territorio.
- **Rapporto di copertura (Rc):** è espressa in mq/mq, è il rapporto tra la superficie coperta degli edifici e la superficie fondiaria.
- **Ricostruzione:** si intende la riedificazione di un fabbricato avente una cubatura dello stesso ordine di grandezza di quello preesistente.  
*(Rif. C.M.LL.PP. 1820/1960).*
- **Risparmio energetico:** la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;  
*(Rif. D.Lgs. 115/2008 e s.m.i.).*
- **R.U.A.:** sono le aree del territorio comunali definite ai sensi dell'art. 18 del P.T.C.R. Campania – Piano Paesistico Complesso Montuoso del Matese. Esse sono definite come zona di recupero urbanistico edilizio e di restauro paesistico ambientale, che comprende aree urbanizzate di elevato valore paesistico costituite tanto dal tessuto edilizio di antica formazione ovvero tradizionale quanto da borghi, nuclei sparsi ed insediamenti edificati anche di recente impianto con relative aree contigue. L'interesse paesaggistico della zona risiede nell'adattamento alle singolarità e alle emergenze geomorfologiche degli insediamenti abitativi, nell'equilibrio volumetrico e cromatico tra tessuto edilizio storico e caratteri dell'ambiente naturale, nella compatibilità delle espansioni recenti rispetto all'immagine urbana consolidata ovvero alle connotazioni paesistiche dei siti. La zona comprende i centri storici e gli abitati di più recente impianto, con le relative aree contigue; i borghi ed i nuclei storici isolati; gli insediamenti di più recente edificazione posti lungo i tracciati infrastrutturali.

Nella zona sono vietati i seguenti interventi:

- apertura di nuove cave di qualunque materiale e prosecuzione della coltivazione di eventuali cave esistenti;
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo;
- esecuzione di movimenti di terra che comporti estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno;
- l'espianto della vegetazione arborea e degli oliveti, ad eccezione dei casi di realizzazione di attrezzature pubbliche e di edilizia residenziale;
- realizzazione di elettrodotti od altre infrastrutture aeree;
- ristrutturazione urbanistica per le aree interne ai perimetri dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale, individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui all'art. 5 p.to 2 del P.T.C.R. Campania – Piano Paesistico Complesso Montuoso del Matese.

Nella zona sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9, 11 del Titolo I del P.T.C.R. Campania – Piano Paesistico Complesso Montuoso del Matese.

- riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, che possono prevedere anche elementi di arredo urbano, impianti di illuminazione, panchine o sedili, muretti e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza materiali lapidei tradizionali a faccia vista e colori naturali;
- realizzazione delle attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Negli strumenti di pianificazione e attuazione della medesima dovranno essere individuati suoli ed edifici esistenti di proprietà comunale, da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tenere conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, rispetto della geomorfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e comunque, non potrà superare i 10 metri;
- opere di sistemazione delle aree ed infrastrutture primarie di pertinenza delle attrezzature da realizzare per il raggiungimento degli standards urbanistici di settore, di cui al punto precedente;
- ristrutturazione edilizia da eseguire secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall'art. 6 punti 6 e 7 del P.T.C.R. Campania – Piano Paesistico Complesso Montuoso del Matese. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico delle unità abitative non devono superare il limite massimo del 20% della superficie residenziale esistente e non possono interessare unità derivanti da frazionamenti effettuati successivamente alla data di vigenza del presente Piano. E' comunque sempre consentita la superficie necessaria per la realizzazione dei servizi igienici.

Tutti i volumi derivanti dagli interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero di ampliamento nei casi di adeguamento dovranno in ogni caso, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno). L'altezza dei nuovi volumi non potrà eccedere rispetto a quella degli edifici al contorno. Per gli edifici di valore storico-artistico e ambientale-paesistico nonché per quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art.139 del D.L.vo 490/99 abrogata dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. non può prevedersi adeguamento che comporti ampliamento volumetrico.

Le aree ricadenti nella zona disciplinata dal presente articolo (R U.A.) ed esterne ai perimetri dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale, individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui all'art. 5 p.to 2 del P.T.C.R. Campania – Piano Paesistico Complesso Montuoso del Matese, sono sottoposte alle norme dettate dagli strumenti ordinari di pianificazione e di attuazione della pianificazione urbanistica. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica: rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno; divieto di terrazzamenti rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive tradizionalmente connesse con le destinazioni funzionali dei manufatti.

Le altezze degli edifici di nuova costruzione non potranno superare:

- quella media degli edifici esistenti al contorno dal piano di campagna, in contesto edificato, con altezza comunque inferiore a mt. 12;
- mt. 8,00 dal piano di campagna all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree di nuova espansione residenziale;
- mt. 7,50 dal piano di campagna all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree agricole ovvero di insediamento sparso;
- mt. 10,00 dal piano di campagna alla gronda nelle aree di insediamento produttivo ovvero individuate per la realizzazione di attrezzature pubbliche di cui al precedente p.to 4 del presente articolo.

Eventuali volumetrie tecniche emergenti: silos, serbatoi, canne fumarie, impianti per produzione di energia alternativa eolica o solare potranno raggiungere l'altezza massima di mt. 10,00.

- **Sagoma planimetrica del fabbricato:** è determinata dalla proiezione sul piano orizzontale dei fili esterni di tutti i suoi elementi perimetrali, compresi quelli dei suoi aggetti chiusi o degli sbalzi (balconi, terrazze, sporti di gronda, etc.) di profondità superiore a ml 1,50.
- **Sagoma planivolumetrica del fabbricato:** è la figura solida definita dall'intersezione dei piani delle pareti e/o strutture esterne con i piani delle coperture e con il piano, compresi i corpi aggettanti chiusi e i volumi tecnici, nonché gli sbalzi (balconi, terrazze, sporti di gronda, etc.) di profondità superiore a ml 1,50.
- **Sede stradale:** superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.  
*(Rif. Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada s.m.i.).*
- **Scala esterne:** ai soli fini del computo della superficie coperta, la proiezione sul terreno di scale esterne deve essere considerata quando esse siano completamente aggettanti dal fabbricato e di larghezza complessiva superiore a 1,50m. Deve essere invece computata per intero, in questo caso anche nel computo del volume utile e urbanistico, quando si tratti di scale esterne con strutture sovrastanti (tettoie, pensiline) e chiuse su almeno due lati. Le scale di sicurezza esterne come di seguito individuate non sono computate agli effetti della superficie coperta e del volume, mentre lo sono agli effetti della determinazione della superficie permeabile.
- **Scala di sicurezza:** è la struttura di collegamento verticale, interna od esterna al fabbricato, necessaria ed obbligatoria per consentire l'utilizzazione del fabbricato stesso in relazione alle norme prescrittive vigenti. Sono compresi nella definizione i corpi accessori necessari alla sua qualificazione, quali le canne di aerazione ed i vani filtro provvisti di porte tagliafuoco. Se esterna al fabbricato, aperta e non necessaria anche ai fini dell'accesso al fabbricato, non è valutata agli effetti della superficie coperta e del volume, ma solo agli effetti della superficie permeabile.
- **Standard edilizio:** sono limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra fabbricati, attinenti l'attività edilizia. Essi ineriscono alla densità edificatoria, all'altezza degli edifici e alla distanza tra i fabbricati a seconda dell'appartenenza del lotto edificabile ad una delle diverse zone territoriali omogenee.  
*(Rif. D.M. 1444/1968).*
- **Standard insediativo:** definisce il volume urbanistico massimo riferito a ciascun abitante.
- **Standard urbanistici:** espresso in mq/ab., è il rapporto tra i mq di superficie destinati a servizi e attrezzature per scopi pubblici e sociali (istruzione, verde, sport e tempo libero, parcheggi, attrezzature di interesse comune).  
*(Rif. D.M. 1444/1968).*
- **Sottotetto:** locale o ambiente posto tra l'estradosso del solaio costituente il soffitto dell'ultimo solaio abitabile di copertura di tutto o in parte dell'edificio.  
*(Rif. Glossario delle definizioni tecniche in uso nel settore economico-immobiliare 2008 – Agenzia delle Entrate).*
- **Sopraelevazione:** Per sopraelevazione si intende un ampliamento della costruzione in senso verticale.  
*(Rif. C.M.LL.PP. 1820/1960).*
- **Superficie catastale:** è espressa in mq, è la consistenza delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, determinata ai sensi del D.P.R. 138/1998 e s.m.i., in base ai criteri descritti nell'Allegato C del decreto.  
*(Rif. Glossario delle definizioni tecniche in uso nel settore economico-immobiliare 2008 – Agenzia delle Entrate).*
- **Superficie coperta (Scop):** è espressa in mq, è la superficie risultante dalle proiezioni sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali comprese le superfici aggettanti aperte superiori a 1,50 m. La Superficie coperta conseguente alle opere di miglioramento dell'efficienza energetica di edifici esistenti o di nuova costruzione è valutata ai sensi dell'art.11 del D.lgs. n.115/08 e s.m.i..  
*(Rif. Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del 1991).*
- **Superficie complessiva (Sc):** è costituita dalla somma della superficie utile abitabile e dal 60% della superficie non residenziale:  $Sc = Sua + 60\% Snr$ . I porticati liberi sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivano l'uso pubblico.  
*(Rif. D.M. 801/1977 e s.m.i.).*

- **Superficie finestrata:** ampiezza in mq della finestra effettivamente apribile. E' messa in relazione con la superficie del pavimento; per ciascun locale abitabile, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore di luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata non dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento.  
(Rif. D.M.Sanità 05/07/1975).
- **Superficie fondiaria (Sf):** espressa in mq, è l'area dei lotti edificati (o edificabile) comprensiva delle aree di pertinenza dell'edificio; si può anche esprimere quale porzione della superficie territoriale misurata al netto delle aree di uso pubblico o aree di urbanizzazione primaria e secondaria (comprese le strade).  
(Rif. Art. 7 Norme Tecniche di Attuazione P.R.G. anno 1991).
- **Superficie utile lorda (SL):** espressa in mq, è la superficie calcolata a lordo di murature o perimetrali esterni, che serve ai fini del calcolo del volume dei fabbricati edilizi.
- **Superficie lorda interna (Sli):** espressa in mq, è la superficie calcolata al netto delle murature o perimetro esterno del locale, comprese nella superficie sono le tramezzature e qualunque altro tipo di divisione interna.  
(Rif. L.R.C. 15/2000 e .s.m.i.).
- **Superficie minima di intervento (Smin):** Si intende la superficie più piccola delle quali è autorizzabile un intervento. espressa in mq. o ha. Si parlerà di unità minima di intervento nel caso di intervento subordinato alla formazione di piano esecutivo, mentre di lotto minimo si parlerà se subordinato al solo rilascio di permesso di costruire.  
(Rif. Norme Tecniche di Attuazione P.R.G. anno 1991).
- **Superficie non residenziale (Snr):** (Snr) - Si intende la superficie destinata a servizi ed accessori: cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze; autorimesse singole e collettive; androni di ingresso e porticati liberi; logge e balconi.  
(Rif. D.M. 801/1977 e .s.m.i.).
- **Superficie occupata (SO):** La superficie occupata, rappresenta la superficie coperta del fabbricato aumentata dell'eventuale quota di interrato (compresi gli scannafossi) eccedente la superficie coperta, e della proiezione di porticati, anche se non computati ai fini della superficie coperta.  
Solo nel caso di attività commerciali o produttive che non necessitano di costruzioni valutabili in termini volumetrici, o quando queste siano accessorie (temporaneamente o permanenti) rispetto all'attività principale svolta su aree scoperte, si definisce superficie occupata quella utilizzata dagli impianti e dalle superficie, pavimentate o non, necessari per lo svolgimento dell'attività.  
La superficie permeabile è espressa in percentuale come rapporto tra la superficie sgombera, come definita al comma precedente, e le superfici indicate dalle NTA.
- **Superficie permeabile (Sp):** La superficie permeabile è la superficie sgombera da costruzioni entro e fuori terra, in grado di garantire l'assorbimento delle acque meteoriche.  
La superficie permeabile è espressa in percentuale come rapporto tra la superficie sgombera, come definita al comma precedente, e le superfici indicate dalle NTA.
- **Superficie territoriale (St):** generalmente è espressa in Ha, è l'area totale interessata dall'intervento (o dall'analisi) comprensiva delle aree destinate all'edificazione (o edificate) e le aree di uso pubblico o aree di urbanizzazione primaria e secondaria (comprese le strade).
- **Superficie utile abitabile o utilizzabile (Sua):** (Sua) - Si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.  
(Rif. D.M. 801/1977 e .s.m.i.).
- **Terrazzo:** è una superficie scoperta posta a copertura di ambienti sottostanti, accessibile da vani abitabili o da vani facenti parte di unità collegate e/o pertinenze delle stesse.
- **Tettoia:** si definisce tettoia la struttura orizzontale o inclinata aggettante dal fabbricato a protezione di porte, finestre e marciapiedi privati, i cui lati devono essere privi di qualsiasi elemento di chiusura, anche trasparente o mediante inferriate o simili. Nel caso di nuovi fabbricati o di ristrutturazione di fabbricati esistenti, se l'aggetto non è superiore a ml. 1,50, la sua superficie non è viene computata ai fini della superficie coperta. Nel caso di tettoie aggettanti sovrapposte o poste a vari livelli, viene considerato, per gli effetti del calcolo della superficie coperta, il profilo della somma delle proiezioni a terra.

- **Unità immobiliare urbana:** Fabbricato o sua porzione che, nello stato in cui si trova, presenta, secondo le norme catastali, autonomia funzionale e potenzialità reddituale. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzione di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionale e reddituali. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.

(Rif. Glossario delle definizioni tecniche in uso nel settore economico-immobiliare 2008 – Agenzia delle Entrate).

- **Vano minimo utile:** stanza in cui è possibile sistemare un letto 8 mq x h 2,20 m =18 mc c.a..  
(Rif. C.M. LL.PP. n.1820/1960).
- **Variazioni essenziali:** le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:
  - a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
  - b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
  - c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
  - d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
  - e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

(Rif. D.P.R. 380/2001 e s.m.i.).

- **Vasca:** Si intende vasca qualsiasi struttura, fuori o entro terra, parzialmente o totalmente, destinata a contenere acqua per scopi ornamentali, di sicurezza antincendio o per irrigazione. La vasca deve essere priva di impianti sanitari di trattamento dell'acqua. Qualora la superficie occupata, qualunque sia la sua funzione, ecceda mq. 10,00 o la capacità mc. 5,00, la realizzazione della vasca è soggetta al rilascio di titoli autorizzativi. La vasca è considerata superficie impermeabile ai fini della prevenzione del rischio idraulico e della impermeabilizzazione del suolo.

- **Volume utile lordo (VL):** espresso in mc, il volume lordo è la cubatura totale compresa tra la superficie esterna delle mura, il livello del pavimento più basso, e la parte esterna della copertura. Qualora il livello del suolo sia inferiore a quello del pavimento più basso, il volume lordo deve essere misurato partendo dal livello del suolo.

Qualora vi siano muri in comune con fabbricati contigui, il volume lordo si misura partendo dalla linea mediana di tali muri.

Gli annessi che abbiano una struttura analoga a quella della costruzione principale e siano stati costruiti con gli stessi materiali devono essere compresi nel volume lordo.

I volumi conseguenti alle opere di miglioramento dell'efficienza energetica di edifici esistenti o di nuova costruzione sono valutati ai sensi dell'art.11 del D.lgs. n.115/08 e s.m.i.. Il volume utile è il parametro riferito agli oneri di urbanizzazione, così come stabiliti dal D.M. n.380/2001.

Sono da escludere dal calcolo della cubatura dei volumi:

- a) I volumi tecnici (previo quanto stabilito da definizioni e la normativa della zona territoriale omogenea di riferimento);
- b) I sottotetti non abitabili (se di altezza media inferiore a m 2,20);
- c) I balconi aperti o incassati (a condizione, per questi ultimi, che la profondità massima dell'incasso non sia superiore a metri 2,50);
- d) I cantinati, per la parte sotto il piano di campagna, qualora non destinati ad attività produttive, uffici residenze;
- e) I parapetti, cornicioni, elementi di carattere ornamentale;

- f) Gli spazi coperti, al solo piano terreno, aperti per almeno otto decimi del loro perimetro;
- g) Scale esterne aperte;
- h) Porticato quando non di uso esclusivo, ma pubblico o in comune con altri proprietari.

(Rif. Art. 16 Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del 1991 - C.M.LL.PP. 2474/1973).

• **Volume tecnico (Vt):** si precisa che debbono:

- a) avere stretta connessione con la funzionalità degli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici;
- b) essere determinati dalla impossibilità tecnica di poterne provvedere l'inglobamento entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti della normativa.

Ciò premesso, il Consiglio Superiore propone la seguente definizione:

"Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini della esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio (superamento barriere architettoniche, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, etc.) che non possono per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche".

A titolo esemplificativo il Consiglio Superiore fa presente che sono da considerare "volumi tecnici" quelli strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici, l'extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda. Non sono invece da intendere come volumi tecnici i bucatoi, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili.

In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell'insieme architettonico.

Si prescrive che ai fini dell'altezza massima e d'altezza dell'edifici, si escludono dal calcolo, considerandoli volumi tecnici, le parti non strutturali del fabbricato che assumono il compito di rivestimento, protezione e isolamento termico acustico di un edificio.

Sono considerati volumi tecnici, nel caso di nuove costruzioni, la parte delle pareti perimetrali di un edificio di spessore oltre 30 cm, e comunque non superiore ai 10 cm.

(Rif. C.M.LL.PP. 2474/1973).

• **Volume lordo interno (Vu):** espresso in mc, è il volume calcolato al netto delle murature o perimetro esterno del locale. Il volume, è al netto dei solai di copertura e di calpestio.

(Rif. L.R.C. 15/2000 e .s.m.i.).

• **Zone territoriali omogenee (ZTO):** sono definite dalla destinazione d'uso prevalente e, quelle residenziali, da valenza storica, dalla densità edilizia territoriale e dal rapporto di copertura.

Specificatamente, sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

- Zona A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- Zona B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
- Zona C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
- Zona D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
- Zona E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
- Zona F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

(Rif. D.M. 1444/1968).